SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 maggio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 maggio 2025, n. **74**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso Art. 3-*bis*, comma 1:

dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025»;

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana»;

la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;

la lettera *e)* è soppressa;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:

a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;

b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.

1-*ter*. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-*bis* può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza".

1-*ter*. Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, lettere *a)*, a-*bis*) e *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *b)*, della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.

1-*quater*. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita"».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis *(Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana)*. — 1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

"1-*octies*. Sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o" e le parole: ", o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni";

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-*bis*) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni".

Art. 1-*ter (Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini)*. — 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 2, dopo la parola: "cittadinanza" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,";

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027".

2. Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 7-*ter*. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1432):

Presentato dal Presidente del Consiglio Giorgia MELONI, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI e dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), in data 28 marzo 2025.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 1° aprile 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 2, il 10, il 15, il 16, il 23 ed il 29 aprile 2025; il 6, l'8, il 13 e il 14 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 14 maggio 2025 e approvato il 15 maggio 2025.

Camera dei deputati (atto n. 2402):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 15 maggio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), in sede referente, il 15 e il 19 maggio 2025.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 20 maggio 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 154.

25G00082

LEGGE 23 maggio 2025, n. **75**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 37

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *b)*, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e dopo le parole: «lo straniero è sottoposto» sono aggiunte le seguenti: «. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera *B)* dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento";

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25";

b) all'articolo 6-*bis*, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis*" e le parole: "di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b)* e b-*bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*".

2-*ter*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, le parole: "Nei casi di cui alle lettere *b)* e b-*bis*) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda è stata ivi presentata,";

b) all'articolo 35-*bis*, comma 2-*ter*, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b)*, b-*bis*) e *c)*," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*,";

c) all'articolo 35-*ter*, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b)*, b-*bis*) e *c)*," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*,"».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* *(Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri).* — 1. All'articolo 19, comma 3-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2329):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI, dal Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI e dal Ministro della giustizia Carlo NORDIO (Governo MELONI-I), in data 28 marzo 2025.

Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni), in sede referente, il 28 marzo 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni), in sede referente, l'8, il 15 e il 24 aprile 2025; il 7 e l'8 maggio 2025.

Esaminato in Aula il 13 e il 14 maggio 2025 e approvato il 15 maggio 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1493):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 15 maggio 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 20 maggio 2025.

Esaminato e approvato definitivamente in Aula il 20 maggio 2025.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 159.

25G00083

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2025.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con riferimento alle seguenti strutture: Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la trasformazione digitale, Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e Ufficio del Segretario generale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 7, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati e indica, per tali strutture il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze nonché gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 11 relativo all'Ufficio del Consigliere militare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica, l'art. 24-*ter* relativo al Dipartimento per la trasformazione digitale, l'art. 24-*quinquies* relativo all'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e l'art. 32 relativo all'Ufficio del Segretario generale;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 3, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e l'art. 5, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio», ai sensi del quale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e le Autorità settoriali competenti, rispettivamente, per il settore spazio (ASC1) e per il settore degli enti della Pubblica amministrazione (ASC 2);

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 134 del 2024, ai sensi del quale, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU);

Visto, altresì, il comma 1, lettere *g)* e *i)*, dell'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 134 del 2024 che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità settoriale competente (ASC) per il settore dello spazio e per il settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina l'organizzazione dell'Ufficio del Consigliere miliare del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 5 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 e all'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 e, conseguentemente, procedere alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU). Le funzioni di PCU, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, ad eccezione di quella prevista dalla lettera *i)* dello stesso comma 6, sono esercitate dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri operano le autorità settoriali competenti (ASC) designate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 134 del 2024 che esercitano le competenze alle stesse attribuite dal medesimo decreto legislativo. A tal fine, sono istituite:

a) con collocazione presso il Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, l'ASC per gli enti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 134 del 2024, individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *i)*, del medesimo decreto legislativo;

b) presso l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali di cui all'art. 24-*quinquies* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, l'ASC per il settore dello spazio, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 134 del 2024.

3. Con apposito protocollo di intesa, sottoscritto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico di cui al comma 1.

Art. 2.

Attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, la Presidenza del Consiglio dei ministri è designata quale Autorità di settore NIS, a supporto dell'Autorità nazionale competente NIS e per fornire collaborazione alla stessa, secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo, nei seguenti settori:

a) settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell'allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

b) settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024;

c) settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 138 del 2024;

d) società *in house* e società partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 138 del 2024.

2. I compiti previsti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Autorità di settore NIS, sono svolti dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale, con il supporto delle strutture competenti della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo alle denominazioni riportate nel decreto medesimo

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente le denominazioni, dopo la lettera *h)* sono inserite le seguenti lettere:

«*i)* PCU: punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici di cui dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;

l) ASC: autorità settoriali competenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 134 del 2024;

m) Autorità di settore NIS: l'Autorità di settore che supporta l'Autorità nazionale competente NIS e collabora con essa, secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all'Ufficio del Consigliere militare

1. All'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio del Consigliere militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «infrastrutture critiche» sono sostituite dalle parole «resilienza dei soggetti critici»;

b) al comma 2, le parole «la segreteria infrastrutture critiche» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Il Consigliere militare svolge le funzioni di PCU di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale, di cui all'art. 32 del presente decreto.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento della funzione pubblica

1. All'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la funzione pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Presso il Dipartimento opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorità settoriale competente (ASC) relativa al settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *i)*, del predetto decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l'esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera *a)*, numeri 3) e 4) del decreto legislativo n. 138 del 2024.»;

b) al comma 4, le parole: «diciannove servizi» sono sostituite dalle seguenti: «venti servizi».

Art. 6.

Modifiche all'art. 24-ter *del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la trasformazione digitale*

1. All'art. 24-*ter* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente il Dipartimento per la trasformazione digitale, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Il Dipartimento svolge i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'art. 11, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del decreto legislativo n. 138 del 2024.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 24-quinquies *del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali*

2. All'art. 24-*quinquies* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Presso l'Ufficio opera un servizio di livello dirigenziale non generale quale Autorità settoriale competente relativa al settore dello spazio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, per l'esercizio delle competenze di cui al medesimo decreto. Il servizio di cui al presente comma svolge anche i compiti a supporto dell'Ufficio del Segretario generale per i settori di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo n. 138 del 2024.»;

b) al comma 2, le parole: «due servizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre servizi».

Art. 8.

Modifiche all'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio del Segretario generale

1. All'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'Ufficio del Segretario generale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. Nell'ambito delle competenze del PCU, ai fini amministrativo-gestionali, presso l'Ufficio opera un Ufficio di livello dirigenziale generale con compiti di supporto al Consigliere militare in materia di resilienza dei soggetti critici, che si articola in non più di due servizi e svolge le funzioni definite dal Protocollo d'intesa di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in attuazione dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134. Al medesimo Ufficio di livello dirigenziale generale sono attribuiti i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità di settore NIS, ai sensi del decreto legislativo n. 138 del 2024, con il supporto delle competenti strutture della stessa Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dal presente decreto.»;

b) al comma 7, le parole: «commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 5-*bis* e 6».

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla data di registrazione del presente provvedimento da parte della Corte dei conti, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture generali di cui al presente decreto.

2. L'attuale organizzazione dell'Ufficio del Segretario generale, del Dipartimento per la trasformazione digitale, dell'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e del Di-

partimento della funzione pubblica resta ferma sino all'entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.

3. Con successivo provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1275

25A03039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Aprilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 2024, con il quale il consiglio comunale di Aprilia (Latina) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Aprilia (Latina) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Vincenza Filippi - prefetto a riposo;

dott.ssa Enza Caporale - viceprefetto;

dott.ssa Rita Guida - dirigente di II fascia area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Interno, reg. n. 1550

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Aprilia (Latina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'indagine di polizia giudiziaria denominata «Assedio», in data 3 luglio 2024, la Direzione investigativa antimafia di Roma, unitamente al Comando provinciale dei Carabinieri di Latina, ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti di venticinque persone ritenute, a vario titolo, collegate ad un'associazione di tipo mafioso operante nel territorio laziale e, segnatamente, nella Città di Aprilia.

Nell'ambito del suddetto procedimento penale risultano indagati, tra gli altri, il sindaco - per i reati di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* del codice penale), concorso esterno in associazione mafiosa (articoli 110 e 416-*bis* del codice penale), turbata libertà degli incanti (art. 353 del codice penale) e traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* del codice penale) - e due consiglieri comunali, già presenti nella precedente consiliatura nel ruolo di sindaco e assessore, per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 del codice penale), nonché il dirigente del settore lavori pubblici del comune, nei confronti del quale è stata disposta la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio.

Nei confronti degli indagati sottoposti a misura cautelare, fra cui il sindaco, il giudice per le indagini preliminari di Roma ha da ultimo disposto il giudizio immediato.

In esecuzione della suddetta ordinanza il sindaco è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per effetto della quale il prefetto di Latina ha disposto la sospensione dalla carica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 235/2012, e lo stesso ha poi rassegnato le dimissioni.

Successivamente, in conseguenza delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri, il consiglio comunale di Aprilia è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2024, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Latina, con decreto del 14 agosto 2024, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune per gli accertamenti di rito, attività ispettiva che è stata poi prorogata per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine del predetto accesso, la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Latina ha convocato in data 17 marzo 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Latina e dal procuratore della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha espresso parere unanimemente favorevole all'adozione della proposta di scioglimento del consiglio comunale di Aprilia. In particolare, i referenti dell'autorità giudiziaria hanno rappresentato che l'associazione mafiosa non si è limitata ad infiltrarsi nel comune ma lo ha «occupato» nei suoi settori nevralgici, e hanno, altresì, evidenziato che l'attuale pericolosità del sodalizio è comprovata dall'esistenza di una struttura organizzata che consente la latitanza del capo clan.

Il prefetto di Latina ha poi trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il Comune di Aprilia è inserito in un territorio interessato dalla presenza di cosche mafiose di matrice soprattutto calabrese che, nel tempo, vi si sono radicate, infiltrandone il tessuto sociale ed economico. Attualmente è egemone un sodalizio criminale che, come ricostruito dalla sopracitata indagine, nasce dalla perfetta sintonia delle cosche calabresi con la consorteria autoctona apriliana, ed è principalmente dedito: al traffico di stupefacenti; alle attività illecite di estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia, finalizzate alla affermazione del sodalizio rispetto ad altre organizzazioni concorrenti; all'usura e all'esercizio abusivo dell'attività finanziaria ai danni di commercianti e imprenditori; alla detenzione e al porto di armi, occorrenti per la commissione dei reati-fine e per mantenere il controllo del territorio.

Le risultanze della citata indagine hanno messo in luce lo stabile inserimento del suddetto sodalizio nei gangli della pubblica amministrazione e nel tessuto economico della città, operando nei circuiti legali per mezzo di imprese riconducibili alla consorteria o ad essa collegate, mirando ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e, comunque, il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici, oltre al rilascio di autorizzazioni e provvedimenti amministrativi di favore per realizzare profitti o vantaggi di natura illecita, a tal fine avvalendosi dell'ausilio di esponenti delle pubbliche istituzioni locali.

Il prefetto di Latina ha, innanzitutto, posto in risalto come l'attuale amministrazione comunale sia in assoluta continuità politico-amministrativa con la precedente consiliatura (2018-2023), particolarmente riguardo alle figure di vertice della compagine, atteso che il sindaco aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore nella precedente giunta.

In ragione della sopra descritta continuità, l'azione ispettiva si è focalizzata anche su fatti e comportamenti riconducibili alla precedente consiliatura, da ritenersi idonei ad assumere rilievo e valenza sintomatica anche dell'attuale situazione politica e amministrativa dell'ente.

Le risultanze investigative hanno fatto emergere per buona parte degli amministratori, oltre che per alcuni dipendenti dell'ente, legami di parentela e/o solide frequentazioni con soggetti appartenenti o vicini alla locale criminalità organizzata.

In particolare, la commissione d'indagine ha accertato la presenza, tra i sottoscrittori di una lista collegata al sindaco nella tornata elettorale del 2023, di soggetti collegati direttamente o indirettamente all'associazione mafiosa apriliana. Al riguardo, viene evidenziato che nel corso della precedente tornata elettorale ha avuto origine il patto politico-mafioso tra il primo cittadino eletto e i sodali del clan apriliano, impegnati nel procurare voti e sostegno finanziario alla sua candidatura a consigliere prima e a sindaco poi, come certificato dalla sottoscrizione della lista collegata al sindaco da parte dei familiari di uno dei principali promotori e organizzatori di detto sodalizio.

Rapporti parentali, diretti o indiretti, con esponenti criminali ovvero soggetti contigui al locale contesto malavitoso vengono rilevati anche nei riguardi di dipendenti comunali e delle società partecipate, alcuni di questi, peraltro, direttamente gravati da precedenti penali.

Un significativo indice di concreta compromissione dell'attività amministrativa in favore della logica mafiosa è stato rinvenuto nella vicenda relativa alla realizzazione di medie strutture di vendita in zona F1 del Piano regolatore generale, oggetto di due diverse deliberazioni del consiglio comunale, la prima nel 2022, la seconda nel 2024 sotto l'ultima amministrazione eletta, in cui è apparsa evidente l'influenza esercitata nei confronti dell'amministrazione comunale da parte di imprenditori vicini alla criminalità organizzata. In particolare, in entrambe le deliberazioni - l'ultima delle quali corredata del parere favorevole di regolarità tecnica reso dal dirigente *ad interim* del settore urbanistica, al contempo dirigente del settore lavori pubblici - veniva ammessa la possibilità di localizzare strutture medie di vendita in aree a destinazione d'uso pubblico locale (segnatamente adibite a scuole elementari), senza approvare alcuna variante ai sensi della normativa urbanistica vigente, sulla scorta di un mero atto d'indirizzo interpretativo volto ad eludere le attuali specifiche indicazioni di destinazione d'uso previste dal Piano, reputate indicative e non vincolanti al fine di consentire ad un'impresa contigua al sodalizio criminale apriliano di presentare due istanze di permesso di costruire per la realizzazione di fabbricati da adibire ad esercizi di somministrazione di bevande e vendita alimentare.

Dagli atti della sopracitata operazione «Assedio» è emerso un sistema di malaffare, gestito dal sodalizio apriliano, che si è insinuato nel comune, traducendosi nella commissione di una serie di illeciti volti all'acquisizione della gestione e del controllo di interi settori economici e all'aggiudicazione «privilegiata» di appalti pubblici, questi ultimi, peraltro, offerti dall'amministrazione come corrispettivo dell'appoggio elettorale assicurato dal clan. È stato quindi tratteggiato un sistema di gestione degli appalti basato su un ricorso ingiustificato agli affidamenti diretti, molto spesso a favore delle medesime ditte riconducibili ai sodali o a soggetti ad essi contigui, in cui veniva sistematicamente omesso l'inserimento degli aggiudicatari nel portale di ANAC della Banca dati nazionale contratti pubblici, così da rendere impossibile ogni controllo successivo, e in cui le tempistiche dei pagamenti dei corrispettivi venivano ridotte in favore di quegli operatori economici.

In primo luogo, attraverso l'analisi delle fatture emesse dalle suddette società è stato riscontrato dall'organo ispettivo che a fronte di un numero esiguo di aggiudicazioni inserite nel portale di ANAC, il numero degli affidamenti è stato ben più elevato, per importi rilevanti, principalmente riguardanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di messa in sicurezza di strade comunali ed edifici, gran parte dei quali avrebbero potuto essere affidati ad un'azienda speciale dell'ente.

La commissione di indagine ha poi passato in rassegna i rapporti contrattuali intercorsi nell'arco temporale 2018 - 2024 fra il comune e diverse imprese, direttamente o indirettamente riconducibili al sodalizio apriliano, per la maggior parte delle quali le richieste di verifica della documentazione antimafia non erano state inoltrate alle competenti prefetture e sono state presentate dopo l'esecuzione della più volte citata operazione «Assedio».

Fra queste imprese, molte di quelle sottoposte a controllo dalla Prefettura di Latina sono state attinte da provvedimenti interdittivi antimafia, che, laddove oggetto di impugnazione, hanno superato il vaglio della magistratura amministrativa in sede cautelare. Peraltro per una di queste, riconducibile ad un esponente di vertice del sodalizio, la Corte d'appello di Roma ha revocato il controllo giudiziario volontario previsto dall'art. 34-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sottolineando il carattere risalente della relativa infiltrazione mafiosa.

L'altrettanto esiguo numero di richieste di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del codice antimafia ha fatto emergere una generale inosservanza della normativa antimafia in materia di controlli a campione sui titoli autorizzatori rilasciati.

Particolarmente degna di nota è la vicenda relativa al pagamento di una fattura fiscale avente ad oggetto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per interventi di rigenerazione urbana finanziati con i fondi del PNRR, interventi appaltati ad un consorzio che aveva affidato l'esecuzione dei lavori ad una sua consorziata. In sede di indagine ispettiva è emerso che il pagamento della suddetta fattura è stato effettuato direttamente alla società consorziata esecutrice - incaricata dal consorzio giusta procura speciale a gestire il contratto con il comune nonché a riscuotere ogni somma dovuta quale corrispettivo su un conto corrente dedicato - a seguito di apposita integrazione contrattuale conseguita all'intervento personale dell'amministratore unico della stessa società consorziata - quest'ultimo

imparentato strettamente con un soggetto ritenuto promotore e organizzatore del sodalizio criminale apriliano - volto ad esercitare pressione sugli uffici comunali competenti. Tanto avveniva in spregio al principio di diritto, condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, in base al quale «la configurazione giuridica del consorzio stabile comporta che il consorzio è il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e va a stipulare il contratto con l'amministrazione in nome proprio, anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori».

La commissione d'accesso si è poi soffermata sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale rinnovato e più volte prorogato in favore di una società il cui contitolare viene indicato negli atti dell'indagine «Assedio» come imprenditore «grande elettore» e contiguo all'organizzazione criminale apriliana. In particolare, viene riferito che, sulla base del contenuto di conversazioni riportate nell'ordinanza del GIP, i titolari dell'impresa in questione avevano avuto accesso al contenuto del bando di gara prima della sua pubblicazione e che, attraverso l'intervento diretto degli esponenti politici nei confronti del responsabile unico del procedimento e dei membri della commissione aggiudicatrice, le sorti della gara sono state indirizzate sì da far conseguire la vittoria alla stessa impresa. In relazione a tale vicenda, viene inoltre posta in risalto la posizione del segretario verbalizzante, il quale ha dichiarato di ignorare i fatti e di non essere stato presente al momento finale dell'attribuzione dei punteggi, in aperta contraddizione con i doveri dell'incarico assunto. Il prefetto rileva che tale vicenda appare emblematica dell'essenza del c.d. «comune nel comune», che riflette il progetto voluto e realizzato dal clan apriliano, ossia la disponibilità di «una schiera di amministratori compiacenti, eletti con il supporto dei voti procacciati dalla cosca, posti al servizio degli interessi dell'organizzazione».

Il prefetto evidenzia che la ricostruzione offerta dal giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza cautelare trova riscontro nelle risultanze dell'attività della commissione d'indagine nell'ambito della gestione degli appalti pubblici, in cui viene rilevata la costante presenza negli uffici comunali dei titolari delle imprese — in particolare quelli contigui o intranei al sodalizio criminale — la scarsa trasparenza e tracciabilità delle procedure con particolare riguardo alle modalità di scelta del contraente, la sistematica ingerenza degli esponenti politici nelle scelte gestionali al fine di favorire le richiamate imprese. Viene quindi delineato un contesto ambientale condizionato in cui, attraverso il ripetuto ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando per i lavori sottosoglia, sono di fatto elusi, sicuramente in favore delle ditte riconducibili ai sodali del clan o ad essi collegate, i principi di libera concorrenza, rotazione, trasparenza, tracciabilità e economicità.

Con riferimento al settore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che fino al 2023 era incardinato nel settore lavori pubblici, sono emerse numerose criticità connesse a situazioni di morosità diffuse protratte nel tempo e carente attività di vigilanza e controllo sotto il profilo amministrativo e contabile, finalizzate al mantenimento dei privilegi acquisiti dagli occupanti abusivi, tra cui figurano soggetti imparentati con appartenenti al sodalizio criminale.

In ordine alle concessioni in uso di immobili comunali e degli impianti sportivi, il prefetto sottolinea le gravi disfunzionalità in termini di irregolarità e di opacità gestionali, riconducibili a difficoltà oggettive riferite dagli stessi dipendenti del settore preposto e attribuite ad ostacoli frapposti dagli amministratori. Emblematica in tal senso è la vicenda del chiosco bar all'interno della piscina comunale estiva affidata alla gestione dell'azienda speciale del comune. Da verifiche *in loco* della guardia di finanza e dagli accertamenti dell'organo ispettivo risulta che il suddetto punto di ristoro è gestito, di fatto, da un membro di una nota famiglia criminale nonché affine del capo clan del locale sodalizio apriliano — presidente dell'associazione titolare della concessione d'uso dell'impianto sportivo durante i mesi estivi — in contrasto con quanto previsto dal disciplinare d'uso, in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie. Tale situazione di conclamata illegalità, come evidenziato dal prefetto, è risultata non solo nota ma anche avallata dagli organi di vertice dell'amministrazione, i quali si sono fattivamente adoperati compulsando l'organismo di liquidazione dell'azienda concessionaria al fine di salvaguardare gli interessi economici e privatistici della stessa famiglia criminale.

Quanto alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il prefetto rileva il perdurante disinteresse dell'amministrazione comunale all'acquisizione di tali beni, che si è tradotto in una immotivata assenza dalle conferenze di servizi indette nel 2023 dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ABNSC) per l'assegnazione di diversi immobili, anche di pregio, fra cui un immobile confiscato ad un membro della sopracitata famiglia criminale. Disinteresse che è stato da ultimo ribadito in occasione della riunione preliminare all'ultima conferenza dei servizi indetta dall'ABNSC nel mese di luglio 2024, all'indomani dell'arresto del sindaco. Come attentamente sottolineato dal prefetto, «ciò ha impedito alla collettività apriliana di fruire di beni sottratti ai patrimoni illeciti, disconoscendone la valenza simbolica e, quindi, in spregio ai principi fondamentali che fondano l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.».

Analoghe criticità sono state, infine, riscontrate nella riscossione delle entrate tributarie e dei canoni concessori, rispetto alla quale è stata segnalata una diffusa approssimazione che ha contribuito a creare i presupposti di una condizione finanziaria delicata, in parte attribuibile anche all'insussistenza di un meccanismo di controllo esterno che consentisse di verificare l'effettivo pagamento delle entrate comunali da parte dei contribuenti, situazione ben nota ai vertici politici e burocratici che si inserisce in un contesto caratterizzato da sacche di grave evasione.

I contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Tali elementi, come condiviso all'unanimità nella riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Latina e del Procuratore della Repubblica-DDA di Roma, concorrono a delineare un quadro complessivo connotato, da un lato, dalla presenza nel contesto territoriale di gruppi criminali di tipo mafioso in rapporto con il tessuto politico-amministrativo, dall'altro, da una precarietà delle condizioni funzionali dell'ente, che assumono un evidente significato indiziario anche di permeabilità all'ingerenza della criminalità organizzata che da parte dell'apparato burocratico-amministrativo, la cui azione si è caratterizzata per comportamenti omissivi sul piano dei controlli e per aver rinunciato ad ogni funzione diretta a ripristinare il pieno rispetto della legalità.

L'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, le connessioni e le contiguità tra amministratori, imprese e criminalità organizzata, nonché il disordine amministrativo, verificato in diversi settori dell'ente, porta ad una valutazione di forti condizionamenti dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'azione amministrativa.

Ciò ha determinato un grave pregiudizio agli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Aprilia, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

PREFETTURA - U.T.G.
LATINA
Area 1 - Organo Periferico di Sicurezza
Pos. /Trasm. il 20 MAR 2025 ore
PROT. N° 3/25/ORS/NC
Operatore

Prefettura di Latina
Ufficio Territoriale del Governo

Al Sig. Ministro dell'Interno

ROMA

OGGETTO: Comune di OMISSIS – Proposta di scioglimento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La città di OMISSIS ha conosciuto, negli ultimi decenni, un rapido e continuo incremento demografico, fino a raggiungere una popolazione di OMISSIS residenti (dato Istat al 01.01.2022), che la colloca al quinto posto nel OMISSIS per numero di abitanti ed al secondo nella provincia di OMISSIS. Notevole è, inoltre, l'incidenza della popolazione straniera, pari a OMISSIS unità, (dato Istat al 01.01.2022), in prevalenza di origine rumena. Il Comune di OMISSIS è situato a nord della Provincia di OMISSIS e confina a nord-est con OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS; a sud-est con OMISSIS; a sud con OMISSIS, OMISSIS e a nord-ovest con OMISSIS. Il territorio comunale si estende per circa 178 chilometri quadrati ed è composto, oltre che dal nucleo centrale, da 33 frazioni, alcune delle quali registrano rilevante densità abitativa.

La forte urbanizzazione che caratterizza tale territorio è originata in parte dalla presenza di stabilimenti industriali di importanti aziende del settore chimico-farmaceutico, tra cui OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, che, in quel territorio, ha un polo produttivo in costante ampliamento; in parte, dalla vicinanza con OMISSIS, dalla quale sono emigrati numerosi nuclei familiari, trasformando alcune zone della città in una sorta di mega-periferia della OMISSIS, con tutte le implicazioni, soprattutto in termini di qualità ambientale, che ne derivano.

Le ultime elezioni amministrative che hanno interessato il Comune di OMISSIS si sono svolte il 14 e 15 maggio 2023, con turno di ballottaggio il 28 e 29 maggio 2023, e si sono concluse con la proclamazione alla carica di Sindaco di OMISSIS OMISSIS.

In data 3 luglio 2024 la DIA di OMISSIS, unitamente al Comando Provinciale dei Carabinieri di OMISSIS, ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale coercitiva n. OMISSIS OMISSIS emessa, in data OMISSIS, dal Tribunale di OMISSIS – Sez. dei Giudici per le Indagini Preliminari, nei confronti di 25 persone ritenute, a vario titolo, collegate ad un'associazione di tipo mafioso facente capo a OMISSIS OMISSIS, nato a Roma il OMISSIS OMISSIS,- destinatario della misura della custodia cautelare in carcere- ed operante nel territorio laziale e, segnatamente, nella città di OMISSIS.

Nell'ambito della citata operazione sono stati disposti, in esecuzione dell'ordinanza richiamata, gli arresti domiciliari per OMISSIS OMISSIS, al momento dell'applicazione della misura restrittiva Sindaco del Comune di OMISSIS, per i reati di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110 e 416 bis c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Per le vicende giudiziarie in questione, il predetto, sospeso dalla Prefettura con provvedimento n. OMISSIS del 3 OMISSIS, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, cui hanno fatto seguito, OMISSIS, quelle di 22 dei 24 consiglieri assegnati all'Ente.

Il Comune di OMISSIS è attualmente gestito dal Commissario straordinario, Prefetto OMISSIS OMISSIS, nominato con D.P.R. 31 luglio 2024, atto con il quale è stato contestualmente sciolto ex art. 141 TUEL il Consiglio comunale dello stesso Ente.

All'interno del medesimo procedimento penale, risultano, altresì, indagati in stato di libertà per il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) anche OMISSIS e OMISSIS consiglieri comunali sino all'8 luglio e, all'epoca dei fatti oggetto del procedimento penale sopra richiamato, rispettivamente OMISSIS e OMISSIS, nonché OMISSIS OMISSIS, dirigente del Settore OMISSIS OMISSIS OMISSI del Comune di OMISSIS, nei confronti del quale è stata disposta dal GIP la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di dirigente del Comune di OMISSIS.

Le indagini relative al richiamato procedimento, condotte dalla Dia di OMISSIS con la collaborazione del Reparto Territoriale dei Carabinieri di OMISSIS, hanno evidenziato

l'esistenza di un'organizzazione criminale di stampo mafioso dedita – fra l'altro- al riciclaggio dei proventi delle attività illecite ed operante nel territorio pontino, con particolare riguardo alla zona di OMISSIS e in grado di *"condizionare il tessuto imprenditoriale e politico amministrativo di quel centro, di intessere relazioni e ricevere protezione dai rappresentanti delle forze dell'ordine locali, di imporre la propria autorità su cittadinanza ed istituzioni, trasformandosi di fatto in un altro potere del quale avere timore ovvero invocare aiuto e soccorso"*.

Alla luce del quadro delineato, in data OMISSIS OMISSIS, la scrivente ha nominato, con decreto prefettizio OMISSIS OMISSIS, la Commissione d'indagine ex art.143 TUEL, per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel Comune di OMISSIS, giusta delega conferita con D.M. n OMISSIS del OMISSIS.

La Commissione, insediatasi il OMISSIS, al termine dei tre mesi, ha chiesto la proroga dell'incarico per ulteriori tre mesi, che è stata disposta con decreto OMISSIS del OMISSIS.

In data OMISSIS , il richiamato Organo ispettivo ha rassegnato la Relazione conclusiva sull'attività svolta.

* * * *

1.Contesto geocriminale

La Commissione d'indagine, nel suo operato, è partita dall'analisi del contesto geocriminale del Comune OMISSIS, peraltro efficamente delineato dalla citata ordinanza di applicazione di misura cautelare personale coercitiva.

Il territorio di OMISSIS è interessato dalla presenza di cosche mafiose di matrice soprattutto calabrese, che, nel tempo, vi si sono radicate, infiltrandone il tessuto sociale ed economico. Attualmente è egemone il sodalizio criminale "OMISSIS-OMISSIS", caratterizzato da un'acclarata e massiccia estensione delle proprie attività illecite in vari

territori delle province di OMISSIS e OMISSIS, con ingenti investimenti finanziari e immobiliari, derivati soprattutto dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La presenza di cosche calabresi, più risalente nel territorio OMISSISno, è da ricondurre alle 'ndrine di Sinopoli (RC) e Cosoleto (RC), nelle quali operano le famiglie OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, in rapporti con cosche già presenti in quelle aree come i OMISSIS. Nel territorio di OMISSIS è presente una delle più famose famiglie di 'ndrangheta, quella degli OMISSIS, il cui insediamento originario risale agli inizi degli anni '80, come emerso da indagini svolte da diverse Direzioni Distrettuali Antimafia.

Ulteriori elementi di contaminazione mafiosa del territorio OMISSIS si rinvengono anche in indagini giudiziarie, come ad esempio quella condotta dalla DDA di Reggio Calabria nel 2015, dalla quale è emerso che la cosca di Sinopoli era attiva in un traffico internazionale di stupefacenti che aveva condotto al sequestro di quattro tonnellate di cocaina; in quel contesto, particolarmente rilevante appariva il ruolo di OMISSIS, imprenditore edile dimorante ad OMISSIS, stabilmente inserito nel clan OMISSIS e in contatto con la famiglia OMISSIS. Il ruolo del OMISSIS e la sua collaborazione con le cosche calabresi, operanti in collaborazione con esponenti qualificati della criminalità romana, erano poi confermati dagli esiti dell'indagine denominata "OMISSIS- OMISSIS", che nell'ottobre del OMISSIS ha consentito l'arresto per traffico internazionale di stupefacenti di numerosi personaggi legati alla cosca OMISSIS, fra cui lo stesso OMISSIS.

Certamente la più attuale ricostruzione della permeabilità del territorio OMISSIS alla criminalità organizzata di tipo mafioso si ha con l'indagine denominata OMISSIS (p.p. OMISSIS) che ha portato al provvedimento cautelare eseguito lo scorso OMISSIS dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di OMISSIS, unitamente alla DIA di OMISSIS, sotto il coordinamento della DDA OMISSIS, che ha fornito uno spaccato dal quale emerge una perfetta sintonia tra le cosche di origine calabrese (OMISSIS) e la mafia autoctona OMISSISna capeggiata da OMISSIS e quindi l'affermazione di una *joint-venture "OMISSIS-OMISSIS"*. Infatti, il gruppo familiare calabrese dei OMISSIS è titolare di una vera e propria *holding*, attraverso la quale capitali illecitamente

accumulati vengono reimpiegati. Nel tempo sono emersi consolidati rapporti fra la famiglia OMISSIS e, da un lato, le cosche reggine presenti nell'area OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) e, dall'altro, il gruppo familiare facente capo al defunto OMISSIS OMISSIS, più noto come il OMISSIS della OMISSIS OMISSIS, la cui principale attività consisteva nella gestione dei flussi patrimoniali illeciti riguardanti le organizzazioni criminali che operavano nel territorio OMISSIS. Numerose sono le intercettazioni telefoniche che dimostrano l'esistenza di stretti rapporti fra il OMISSIS e i OMISSIS. (pag. 22 ord. cit.).

In tale contesto, OMISSIS OMISSIS riveste un ruolo criminale di notevole spessore, sia nel traffico internazionale di stupefacenti, sia per i legami, oltre che con i OMISSIS, con OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS [1], tutti esponenti della cosca OMISSIS.

Unitamente al OMISSIS, OMISSIS è stato condannato dal Tribunale di OMISSIS alla pena di nove anni di reclusione, in secondo grado ridotti a sette anni, due mesi e venti giorni con sentenza della Corte d'Appello di OMISSIS del OMISSIS, divenuta irrevocabile il OMISSIS, nell'ambito di un procedimento penale relativo ad una serie di attentati intimidatori ai danni di due imprenditori di OMISSIS e OMISSIS, che vedeva, con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso (629 e 416 bis 1 c.p.), i OMISSIS come mandanti e proprio il OMISSIS insieme a OMISSIS, come esecutori.

L'indagine "OMISSIS", oltre a confermare il ruolo centrale in OMISSIS della famiglia OMISSIS, ha fatto emergere ancora di più il rapporto tra quest'ultimo e l'associazione mafiosa del OMISSIS, relazioni confermate anche dal collaboratore di giustizia del Clan OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS , il quale, fin dall'ottobre del 2018, ha reso dichiarazioni che confermano le risultanze investigative e giudiziarie relative al contesto mafioso OMISSISno. In particolare il OMISSIS ha riferito circa l'esistenza di una vera e propria cosca mafiosa insistente su OMISSIS e al cui vertice, oltre a OMISSIS OMISSIS, si posizionavano OMISSIS OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS. In tal senso, quando nell'ordinanza del Gip di OMISSIS viene contestata la

---

1 OMISSIS, alias OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS.

posizione di **concorrente esterno all'associazione OMISSISna nei confronti di OMISSIS**, viene evidenziato che lo stesso, su richiesta della consorteria, mette a disposizione dell'imprenditore OMISSISno OMISSIS la somma di 120.000 mila euro, concede i locali della OMISSIS, quale luogo di incontro tra gli esponenti della consorteria OMISSISna e il gruppo OMISSIS, assume, nel periodo compreso dal 2008 al 2011, OMISSIS OMISSIS alle dipendenze delle sue società OMISSIS OMISSIS OMISSIS , OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS, tutte originariamente con sede in OMISSIS via OMISSIS e, infine, gestisce con OMISSIS società quali la OMISSIS, utilizzata anche per reinvestire i capitali illeciti nella società OMISSIS di OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, i due imprenditori vittime degli attentati sopra ricordati (pagg.5 e 6, ord.cit.).

Come emerge dall'ordinanza, in relazione ai legami tra l'associazione capeggiata dal OMISSIS e la famiglia OMISSIS:

"premesso che lo stesso non deve essere considerato come stabilmente inserito nella organizzazione criminosa OMISSISna, è indubbio che il OMISSIS è stato più volte chiamato ad apportare al sodalizio un proprio contributo, rivelatosi determinante per la soluzione di problemi di natura economica (si pensi al riciclaggio di proventi del reato di cessione di stupefacenti, operato attraverso il negozio di auto o l'emissione di fatture false, o all'operazione diretta al recupero del credito vantato dallo OMISSIS, un imprenditore caro all'OMISSIS), per garantire la protezione del OMISSIS (ponendo un freno agli interessi dei OMISSIS), per organizzare presso i propri locali riunioni di vertici con rappresentanti di altre organizzazioni, o per assicurare la sopravvivenza della associazione (impedendo le mire espansionistiche sul territorio OMISSISno di altre organizzazioni concorrenti)".

L'oggetto sociale dell'organizzazione capeggiata dal OMISSIS consiste – come affermato nell'ordinanza cautelare citata- oltre che nel ramo aziendale dedicato al traffico di stupefacenti, nei delitti di *estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia*, finalizzati alla affermazione del sodalizio rispetto ad altre organizzazioni concorrenti, al mantenimento di affiliati detenuti e delle loro famiglie e alla copertura delle spese "sociali"; nei delitti di *usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria*, commessi ai danni di commercianti e imprenditori di OMISSIS, richiedendo loro il pagamento di tassi di natura usuraria; nei delitti di *detenzione e porto di armi*, occorrenti per la

commissione dei reati-fine e per mantenere il controllo del territorio assoggettato al loro potere. A tal ultimo fine, assumono rilevanza accordi anche con "*singoli esponenti delle forze dell'ordine per il mantenimento di una pax criminale sul territorio*".

Infine, sempre secondo le risultanze dell'indagine OMISSIS, **il clan OMISSIS si era inserito nei gangli della Pubblica Amministrazione e nel tessuto economico della città, operando nei circuiti legali per mezzo di imprese riconducibili alla consorteria o ad essa collegate.**

È il caso di OMISSIS OMISSIS, ritenuto costitutore e organizzatore del sodalizio, che esercitava il controllo di attività edili sul territorio di OMISSIS tramite la società OMISSIS e la OMISSIS OMISSIS , acquisendo appalti pubblici e privati, ovvero quando, su sua richiesta, il dirigente ai OMISSIS OMISSIS del Comune di OMISSIS veniva indotto da OMISSIS, nella sua qualità di OMISSIS OMISSIS, a dare in affidamento diretto alla ditta OMISSIS di OMISSIS OMISSIS i lavori di rifacimento del manto stradale nella città di OMISSIS (cfr. pag 13 ord. cit.).

E' il caso di OMISSIS OMISSIS, proprietario e gestore di fatto della OMISSIS, società intestata a OMISSIS OMISSIS, compagna e madre dei figli di OMISSIS OMISSIS, che risulterà tra i beneficiari di ripetuti affidamenti diretti da parte dell'amministrazione comunale.

Per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, il clan OMISSIS si è avvalso di rappresentanti politici locali quali **OMISSIS, prima vice sindaco e poi sindaco del Comune di OMISSIS, concorrente esterno all'associazione di stampo mafioso diretta dal OMISSIS**.

Attualmente l'organizzazione mafiosa, di cui fanno parte, oltre a OMISSIS, anche la moglie OMISSIS OMISSIS e la figlia OMISSIS OMISSIS, è composta da:

- OMISSIS;
- OMISSIS; .
- OMISSIS, nipote del OMISSIS in quanto figlio di OMISSIS, sorella di OMISSIS, nato ad OMISSIS il OMISSIS.

- OMISSIS nato OMISSIS il OMISSIS;
- OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS;
- OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS;
- OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS;

Si riporta, di seguito, uno stralcio dell'ordinanza n. OMISSIS OMISSIS (pag.183-185) nella parte in cui il GIP delinea i ruoli che ciascuno dei sodali assume all'interno dell'associazione, descrivendo i fatti e i gravi indizi di colpevolezza che ne caratterizzano l'operato.

"OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS , OMISSIS OMISSIS , OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS , OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS

1) per il reato di cui all'art. 416 bis commi I, II, IV, V, VI VIII c.p. per aver promosso, diretto e organizzato nel territorio OMISSIS e segnatamente nella città di OMISSIS e comuni limitrofi un'associazione di tipo mafioso ovvero per avervi partecipato con i ruoli di seguito specificati, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere più delitti: di traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana, di estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia utili alla imposizione del pagamento di somme di denaro a commercianti e imprenditori per il sostentamento di affiliati detenuti, per esercitare "recupero crediti", ovvero condotte rivolte verso appartenenti ad altri gruppi criminali contigui per ribadire la superiorità del sodalizio di OMISSIS OMISSIS *di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria nei confronti di commercianti e imprenditori della cittadina di OMISSIS per somme di denaro cospicue e con l'imposizione di tassi usurari pari a circa il 10% mensile, di detenzione e porto di armi utili alla consumazione dei reati fine e al mantenimento del controllo del territorio anche nei confronti di altri gruppi armati organizzati; per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ciò per il tramite di OMISSIS , OMISSIS del Comune di OMISSIS e concorrente esterno all'associazione di stampo mafioso, che agevolava l'aggiudicazione di appalti comunali a ditte riconducibili ad affiliati al sodalizio o si prodigava per il rilascio di autorizzazioni e sanatorie; per ostacolare il libero esercizio del voto e procurare voti a* OMISSIS *eletto consigliere comunale alle elezioni amministrative del Comune di OMISSIS svoltesi nel 2018 con procacciamento di voti da parte della consorteria; avendo i partecipanti all'associazione la disponibilità di armi per il conseguimento delle finalità dell'associazione, ricoprendo gli associati i seguenti ruoli:*

OMISSIS OMISSIS:(art. 416 bis comma II c.p) capo, promotore e organizzatore *dell'associazione, si occupa in prima persona di dirigere l'articolazione del sodalizio*

*dedita al traffico di sostanze stupefacenti e consuma condotte di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, di usura ed armi, provvede all'investimento dei proventi dell'organizzazione anche al fine di alimentarne le attività criminali, assume decisioni che investono l'intero sodalizio come reazione a eventi delittuosi che ne pregiudicano il prestigio criminale, sovrintende e si avvale dell'opera dei membri di vertice dell'organizzazione (**OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS**) per decidere strategie criminali, per mantenere il controllo del territorio di OMISSIS sia relativamente alla microcriminalità, sia per avversare l'ingresso sul territorio di competenza del sodalizio di gruppi criminali di 'ndrangheta (OMISSIS e OMISSIS) o di matrice camorrista (OMISSIS), decide di protezioni da accordare a imprenditori ed esercenti commerciali, assume accordi con singoli esponenti di vertice delle forze dell'ordine per il mantenimento di una pax criminale sul territorio (OMISSIS); **dà il proprio assenso ad accordi elettorali con esponenti politici (OMISSIS OMISSIS)**; piega ai bisogni del clan attività commerciali anche tramite l'assunzione di parenti ovvero ne stabilisce una delle basi operative dell'organizzazione (bar OMISSIS); pianifica reazioni violente verso i promotori di azioni civili nei suoi confronti (costituzione di parte civile del comune di OMISSIS);*

OMISSIS:*(art. 416 bis comma 11 c.p.)** *capo dell'organizzazione criminale in luogo di OMISSIS quando ristretto in carcere,* ***costitutore ed organizzatore *del sodalizio, coordina la protezione del sodalizio nei confronti di imprenditori e commercianti (OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS); si occupa della detenzione di armi del sodalizio e degli investimenti del denaro dell'associazione esercitando l'usura e l'abusivo esercizio dell'attività finanziaria; si occupa unitamente a OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS della raccolta di denaro presso* ***commercianti e imprenditori di OMISSIS OMISSIS contigui all'organizzazione criminale identificati nei fratelli OMISSIS OMISSIS e OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS,*** *al fine di provvedere al sostentamento in carcere e al pagamento delle spese legali per OMISSIS OMISSIS e, su disposizione di quest'ultimo, di OMISSIS; partecipa, insieme a OMISSIS, a incontri con esponenti di altre organizzazioni criminali (clan OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) per assumere accordi e riaffermare il controllo del territorio del sodalizio di appartenenza su OMISSIS; unitamente a OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, assicura il mantenimento di una pax criminale grazie ai rapporti intrattenuti con esponenti delle forze dell'ordine in particolare con OMISSIS; assume decisioni, insieme a OMISSIS, che investono l'intero sodalizio come reazione a eventi delittuosi che ne pregiudicano il prestigio criminale (omicidio OMISSIS OMISSIS); tramite accordi con altre organizzazioni criminali (clan OMISSIS) esercita il controllo nel settore della macellazione e distribuzione di carni (OMISSIS) ad uso alimentare; informato della richiesta di costituzione di parte civile avanzata al comune di OMISSIS di cui al capo 1 bis) condivide il contributo fattivo di OMISSIS per bloccare l'iniziativa e rafforza il suo intento inviando messaggi intimidatori nei confronti di eventuali oppositori;*

***OMISSIS OMISSIS:* (art. 416 bis comma II c.p.) costitutore ed organizzatore** *del sodalizio, esercita il controllo di attività edili sul territorio di OMISSIS tramite la*

società ***OMISSIS OMISSIS OMISSIS e la OMISSIS OMISSIS formalmente del fratello OMISSIS OMISSIS acquisendo appalti pubblici e privati;*** *si occupa della detenzione di armi del sodalizio e degli investimenti del denaro dell'associazione esercitando l'usura e l'abusivo esercizio dell'attività finanziaria; si occupa unitamente a OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS della raccolta di denaro presso commercianti e imprenditori di OMISSIS contigui all'organizzazione criminale identificati nei fratelli OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, al fine di provvedere al sostentamento in carcere e al pagamento delle spese legali per OMISSIS e, su disposizione di quest'ultimo, di OMISSIS; partecipa, insieme a OMISSIS, a incontri con esponenti di altre organizzazioni criminali (clan* OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS*) per assumere accordi e riaffermare il controllo del territorio del sodalizio di appartenenza su OMISSIS; unitamente a OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, assicura il mantenimento di una pax criminale grazie ai rapporti intrattenuti con esponenti delle forze dell'ordine in particolare con OMISSIS OMISSIS OMISSIS; assicura la protezione del sodalizio nei confronti di imprenditori e commercianti (OMISSIS OMISSIS);****stipula l'accordo elettorale politico mafioso per conto e in rappresentanza della cosca di appartenenza unitamente a OMISSIS con OMISSIS nonché provvede al mantenimento del patto elettorale illecito procacciando con le modalità di cui all'art. 416 bis terzo comma c.p. non meno di cento voti;***

OMISSIS OMISSIS : (art. 416 bis 11 comma c.p.) *costitutore ed organizzatore del sodalizio, esercita il controllo di attività edili sul territorio di OMISSIS tramite la società* ***OMISSIS acquisendo appalti pubblici e privati; stipula l'accordo elettorale politico mafioso per conto e in rappresentanza della cosca di appartenenza unitamente ad OMISSIS OMISSIS con OMISSIS OMISSIS nonché provvede al mantenimento del patto elettorale illecito procacciando con le modalità di cui all'art. 416 bis terzo comma c.p. non meno di cento voti;*** *informato della richiesta di costituzione di parte civile avanzata al comune di OMISSIS di cui al capo 1 bis) ne riferiva al capo cosca OMISSIS progettando possibili reazioni violente; esercita la protezione del sodalizio nei confronti di imprenditori e commercianti anche consumando condotte estorsive (OMISSIS, OMISSIS);*

OMISSIS (deceduto): (art. 416 bis comma I c.p.) *partecipe del sodalizio criminale, coadiuva OMISSIS OMISSIS nel traffico di sostanze stupefacenti; assicura la protezione del sodalizio nei confronti di imprenditori e commercianti ricevendo somme di denaro (OMISSIS OMISSIS); informato della richiesta di costituzione di parte civile avanzata al comune di OMISSIS di cui al capo i bis) condivide il contributo fattivo di OMISSIS OMISSIS per bloccare l'iniziativa e rafforza il suo intento inviando messaggi intimidatori nei confronti di eventuali oppositori;* ***funge da tramite per messaggi da e per il capo clan OMISSIS OMISSIS;*** *si occupa degli investimenti del denaro dell'associazione esercitando l'abusivo esercizio dell'attività finanziaria unitamente a OMISSIS OMISSIS (fratelli OMISSIS); partecipa, insieme a OMISSIS, a incontri con esponenti di altre organizzazioni criminali (clan* OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS*) per assumere accordi e riaffermare il controllo del territorio del sodalizio di appartenenza su OMISSIS;*

OMISSIS OMISSIS*: (art. 416 bis comma I c.p.)partecipe del sodalizio criminale, svolge azioni estorsive di "recupero crediti" e si occupa del settore dell'usura per conto del clan; assicura la protezione del sodalizio nei confronti di imprenditori e commercianti (OMISSIS); si adopera unitamente agli altri sodali per il reperimento di fondi da destinare al sostentamento e al pagamento delle spese legali del capo clan OMISSIS; partecipa a incontri con esponenti di altre organizzazioni criminali (clan OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) per assumere accordi e riaffermare il controllo sul territorio del sodalizio di appartenenza;*

OMISSIS OMISSIS*: (art. 416 bis comma I c.p.)partecipe del sodalizio criminale, si adopera unitamente agli altri sodali per il reperimento di fondi da destinare al sostentamento e al pagamento delle spese legali del capo clan OMISSIS OMISSIS; provvede al mantenimento del patto elettorale illecito stipulato con OMISSIS OMISSIS da altri componenti del sodalizio procacciando con le modalità di cui all'art. 416 bis terzo comma c.p. una quota dei voti; pianifica unitamente a OMISSIS e OMISSIS le utilità da richiedere a OMISSIS in cambio dell'appoggio elettorale; esercita nella qualità di appartenente al sodalizio pressioni per l'assunzione del proprio figlio OMISSIS OMISSIS e per l'ottenimento di autorizzazioni e appalti dal Comune di OMISSIS anche tramite la OMISSIS OMISSIS del nipote OMISSIS OMISSIS OMISSIS (affissioni pubblicitarie tramite video wall e distribuzione di acqua potabile con dispencer in edifici pubblici);*

***OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS* :(art. 416 bis comma I c.p.)**_ *partecipi del sodalizio criminale, conducono ritorsione contro soggetto (OMISSIS) reo di aver leso l'integrità fisica di un appartenente al sodalizio (OMISSIS) e dunque il prestigio dell'organizzazione; fungono da tramite per messaggi da e per il capo OMISSIS e si fanno latori all'esterno dei voleri del capoclan in ordine ad azioni punitive da condurre verso terzi (OMISSIS, OMISSIS n.m.i.); sono destinatarie di richieste di "protezione" avanzate da commercianti di OMISSIS da sottoporre al vaglio del capo clan; rappresentano il sodalizio in colloqui tenuti con esponenti (OMISSIS) di altro gruppo criminale (OMISSIS); organizzano incontri tra OMISSIS ed esponenti di altre organizzazioni criminali (OMISSIS) quando questi era agli arresti domiciliari; percepiscono denaro utile al sostentamento del capoclan in costanza di detenzione, la sola OMISSIS intrattiene rapporti con esponenti delle forze dell'ordine contigui al sodalizio (OMISSIS OMISSIS);*

***OMISSIS OMISSIS*:(art. 416 bis comma I c.p.)** *partecipe del sodalizio criminale, coadiuva OMISSIS nel traffico di sostanze stupefacenti; conduce ritorsione contro soggetto (OMISSIS) reo di aver leso la sua integrità fisica quale appartenente al sodalizio e dunque il prestigio dell'organizzazione; funge anch'egli, unitamente a OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, da latore di messaggi da e per il capocosca OMISSIS OMISSIS; organizza l'incontro in costanza di arresti domiciliari tra OMISSIS e OMISSIS; progetta con OMISSIS e OMISSIS l'eliminazione fisica di OMISSIS OMISSIS; verifica la presenza di telecamere nei pressi dell'abitazione di OMISSIS posto agli arresti domiciliari;*

<u>OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (art. 416 bis I comma c.p.):</u> *partecipe del sodalizio criminale, metteva a disposizione della consorteria il suo locale denominato "OMISSIS OMISSIS" base operativa del sodalizio <u>dove avvenivano incontri tra i sodali o tra sodali e terzi appartenenti ad altri gruppi criminali</u> assicurando loro che detti incontri avvenissero lontano da possibili captazioni da parte delle forze dell'ordine; presso il suo locale altresì avvenivano consegne di droga e di denaro; mantiene armi del sodalizio in particolare una 9 per 21; contribuisce al mantenimento del capo clan OMISSIS; si mette esplicitamente a disposizione delle necessità del clan facendo pervenire detta disponibilità direttamente a OMISSIS OMISSIS per il tramite di OMISSIS;* ***procura voti nel corso delle elezioni amministrative allargando il consenso a favore di OMISSIS, d'intesa con OMISSIS, provvedendo anche a elargizioni di somme di denaro o altre utilità agli elettori.***

Sulla base degli elementi sin qui descritti e degli altri che seguiranno - utili a corroborare la esposta provvista indiziaria relativa al delitto associativo di stampo mafioso - può tranquillamente affermarsi che sia emerso un quadro di malaffare organizzato sulla base di condotte tipicamente riconducibili alla natura mafiosa, mediante esercizio della minaccia - anche soffusa o semplicemente suggerita - unitamente a quello della violenza, mediante utilizzo di condotte di sopraffazione e di esclusione dal governo degli affari cittadini di quei soggetti estranei agli interessi del sodalizio criminale.

Gli elementi che caratterizzano l'associazione di stampo mafioso consistono, com'è noto, nella sussistenza di una pluralità di persone che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, si associano e partecipano - in ruoli diversificati e con la consapevolezza dell'agire illecito comune - ad una organizzazione strutturata diretta alla commissione di più delitti; nel caso specifico l'oggetto sociale del sodalizio criminale consiste - oltre che nel ramo aziendale dedicato al traffico di stupefacenti - nei delitti di estorsione aggravata, rapina, lesioni e minaccia, finalizzati alla affermazione del sodalizio rispetto ad altre organizzazioni concorrenti, al mantenimento di affiliati detenuti e delle loro famiglie e alla copertura delle spese "sociali"; nei delitti di usura ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, commessi ai danni di commercianti e imprenditori di OMISSIS, richiedendo loro il pagamento di tassi di natura usuraria; nei delitti di detenzione e porto di armi, occorrenti per la commissione dei reati fine e per mantenere il controllo sul territorio assoggettato al loro potere.

L'organizzazione criminale è altresì diretta alla acquisizione della gestione e del controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici, alla realizzazione di profitti o vantaggi di natura illecita; ***a tale scopo l'organizzazione si avvale anche di concorrenti esterni, quali amministratori di enti territoriali locali che, da un lato, sono eletti sfruttando il bacino elettorale degli affiliati, delle loro famiglie e dei cittadini ai quali il sodalizio chiedeva di votare per loro e, dall'altro, agevolano l'aggiudicazione di appalti comunali a società riconducibili agli affiliati e il rilascio di autorizzazioni e provvedimenti amministrativi di favore;*** *vi sono altresì concorrenti esterni che, in qualità di appartenenti a famiglie di notevole caratura*

mafiosa (in senso ampio), consentono alla organizzazione di disporre di notevoli risorse economiche, organizzative e logistiche, utili a garantire il mantenimento e lo sviluppo dell'associazione medesima.
L'attività di intercettazione posta in essere nel corso delle indagini preliminari ha consentito di acquisire elementi indiziari di notevole pregnanza indiziaria anche con riferimento al delitto associativo di stampo mafioso. Grande importanza riveste in tal senso l'incontro avvenuto il OMISSIS *fra esponenti della cosca capeggiata dal OMISSIS (**OMISSIS e OMISSIS**) ed esponenti della criminalità di stampo mafioso campana. Dal resoconto della conversazione emerge l'assoluta fedeltà da parte dei rappresentanti della cosca OMISSISna al loro capo OMISSIS (al quale vengono ascritte grandi doti di comando e autorevolezza e elevata capacità criminale sia nell'ambito operativo che nei rapporti con membri di altre organizzazioni analoghe); sia OMISSIS che OMISSIS forniscono ai loro interlocutori un quadro che ne delinea la rilevante pericolosità sociale, essendovi rappresentato il grado di infiltrazione mafiosa della città* OMISSIS*, in cui - come evidenzia il PM - "i rappresentanti del clan sono considerati dalla cittadinanza come referenti ai quali potersi rivolgere in alternativa allo Stato per la risoluzione di controversie tra privati o con altri gruppi criminali verso i quali far valere il proprio peso"; tale situazione consente alla cosca locale, da un lato, di garantire il mantenimento dell'ordine nel proprio territorio (con somma soddisfazione anche dei collusi rappresentanti delle istituzioni locali a ciò deputati) e, dall'altro, di sedere a tavoli con altri esponenti di altri gruppi criminali di stampo mafioso, siano essere appartenenti alla 'ndrangheta (come gli OMISSIS e i OMISSIS) o alla camorra (come i OMISSIS)".*

Sempre a proposito degli elementi che connotano la consorteria OMISSISna si legge, in altra parte dell'ordinanza (pag.OMISSIS e ss.):

*"Le conversazioni sopra riportate aggiungono ulteriori tasselli alla dimostrazione della tesi accusatoria con specifico riferimento alla sussistenza di elementi forniti di gravità indiziaria in relazione al delitto associativo di stampo mafioso; il quadro che si va componendo descrive **una situazione in cui la sostanziale tranquillità in tema di ordine pubblico che viene registrata nel territorio OMISSISno, viene considerata non certo casuale, ma è esplicitamente rivendicata da esponenti della cosca capeggiata dal OMISSIS come diretta conseguenza del riconosciuto radicamento e insediamento sul territorio della cosca in esame**; secondo OMISSIS, tale circostanza è riconosciuta e sostanzialmente approvata anche dai rappresentati locali delle Forze dell'ordine, che in qualche modo beneficiano di tale tranquillità, soprattutto se paragonata ad altre realtà limitrofe, dove interi quartieri sono in mano a clan di criminalità locale (si veda il riferimento agli zingari) che pensano solo ai fatti illeciti propri. **L'antistato che si fa Stato emerge anche dalla circostanza che gli imprenditori taglieggiati e i pubblici funzionari minacciati si rivolgono alla cosca del OMISSIS per trovare una composizione con esponenti di altre***

consorterie di stampo mafioso. *D'altronde, come riferito dallo stesso OMISSIS al OMISSIS*[2] *"OMISSIS... io e te tanto simpatici non ci siamo mai stati però sei un OMISSISno e* ***un problema di un OMISSISno è un problema degli OMISSISni":*** *dunque piena condivisione anche delle problematiche private, al fine di mantenere la pax sociale che consente all'organizzazione mafiosa di curare i propri interessi illeciti".*

Per nulla trascurabile, ai fini dell'indagine svolta, il ruolo, nel contesto criminale OMISSISno, della famiglia OMISSIS, presente in particolare nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, collegata al clan di OMISSIS grazie alla moglie di quest'ultimo, OMISSIS, come detto destinataria, nel provvedimento cautelare del Gip di OMISSIS, della misura degli arresti in carcere e, allo stato, latitante.

In particolare, la famiglia risulta così composta:

OMISSIS

Nel 2019 Il Tribunale di OMISSIS emetteva, su proposta del Questore di OMISSIS un decreto di sequestro anticipato di beni ex art.20 D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 a carico di ***OMISSIS***, fratello di OMISSIS, nell'ambito di una mirata attività d'indagine di natura patrimoniale tesa all'aggressione dei patrimoni criminali per ottenere l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno ed il sequestro e la confisca dei beni, per un valore di più di un milione di Euro.

Nel merito, veniva evidenziato che il OMISSIS era stato condannato per tentato furto, rapina in concorso, concorso in resistenza a p.u., concorso in omicidio volontario, tentata rapina, detenzione illegale di armi e munizioni e furto, concorso in ricetta

2 OMISSIS, bersaglio di un atto intimidatorio quando era in carica, OMISSIS OMISSIS, giorno in cui malviventi rimasti ignoti diedero fuoco alla sua autovettura e, parzialmente, all'autovettura di OMISSIS, già referente provinciale di OMISSIS ed ora membro del movimento "OMISSIS".

zione, violazione della disciplina degli stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti ed importazione illecita di stupefacenti, falsità materiale in concorso e che, già nel 1977, era stato sottoposto alla sorveglianza speciale. Il medesimo aveva, inoltre, a suo carico vari procedimenti penali pendenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, oltre a varie denunce anche in stato di arresto. Segnalato numerose volte per frequentazione con pregiudicati, in larga misura legati ad organizzazioni operanti nel OMISSIS ed in OMISSIS, tra cui in specie il Clan camorristico "OMISSIS", oltre ai clan " OMISSIS " e " OMISSIS ". Il OMISSIS, sin da giovanissimo, quando con la famiglia si era trasferito da OMISSIS ad OMISSIS, era diventato il punto di riferimento per la gestione della stragrande maggioranza di traffici illeciti del territorio in materia di reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, intessendo poi negli anni rapporti con mafia, camorra e criminalità organizzata albanese per tramite dei loro rappresentanti nel nord OMISSIS.

Nella motivazione del provvedimento preventivo di ablazione dei beni, i giudici evidenziavano che "*dagli accertamenti è emersa la disponibilità indiretta di beni mobili e immobili, da ritenersi, allo stato, acquisiti utilizzando le risorse finanziarie derivanti dalle attività illecite poste in essere a partire dagli anni 70*" e "*ribadendo una evidente sproporzione tra i redditi ufficiali del proposto, dei suoi familiari e le disponibilità concrete emerse dalle indagini*".

OMISSIS è risultato più volte coinvolto anche in attività di spaccio e traffico di stupefacenti, come evidenziato dalle operazioni investigative OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS (dove fu coinvolto il figlio OMISSIS e OMISSIS[3]), che hanno rivelato i suoi strettissimi rapporti criminali con i citati clan camorristici campani.

Come si vedrà nel prosieguo, i OMISSIS risultano legati da stretti vincoli di parentela, oltre che a **OMISSIS OMISSIS** anche a **OMISSIS**, altro esponente di spicco del sodalizio OMISSISno e, per quanto qui rileva, risultano avere salde aderenze all'interno del Comune di OMISSIS, <u>come evidenziato dalla presenza di **OMISSIS**</u>

[3] OMISSIS, fratello di OMISSIS, collaboratore di giustizia.

OMISSIS quale dipendente del Comune e dalla circostanza, estremamente significativa dal punto di vista della permeabilità dell'amministrazione ai condizionamenti della criminalità organizzata, della gestione, formalmente affidata OMISSIS (Azienda OMISSIS del Comune) ma di fatto svolta da parte di OMISSIS, fratello di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, del Bar all'interno della piscina estiva comunale (v. *infra*), riscontrata in sede di sopralluogo da parte della locale Tenenza della Guardia di Finanza il OMISSIS .

Come detto, altra famiglia legata da vincoli di sangue, oltre che da rapporti malavitosi, con le famiglie OMISSIS - OMISSIS è la famiglia OMISSIS in quanto I OMISSIS, come visto **costitutore e organizzatore** del clan OMISSIS, è figlio di OMISSIS e di OMISSIS, sorella di OMISSIS. Di seguito si riporta la composizione della famiglia OMISSIS:

OMISSIS

Nel p.p. OMISSIS, risultano indagati, oltre a OMISSIS e OMISSIS, con ruoli legati all'attività di traffico e spaccio di stupefacenti, i seguenti soggetti, appartenenti alle famiglie sopra citate:

- OMISSIS OMISSIS, del reato p. e p. dall'art. 73 dpr 309/90, per avere acquistato da OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS e quindi detenuto a fine di spaccio un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish per il valore di 500 euro.

- OMISSIS OMISSIS del reato p. e p. dall'art. 73 dpr. 309/90 per avere acquistato da OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e detenuto a fine di spaccio 8 kg di sostanza stupefacente del tipo marjuana. In OMISSIS in epoca antecedente e prossima al 26 febbraio 2020.

- OMISSIS OMISSIS (deceduto nel 2024) e OMISSIS OMISSIS del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 81 cpv. c.p. e 73 dpr 309/90 per avere, in concorso tra loro, acquistato da OMISSIS e OMISSIS e detenuto a fine di spaccio imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marjuana (in data antecedente e prossima al 17 aprile 2020).

I fratelli OMISSIS, cugini di OMISSIS, risultano stabilmente inseriti nell'organizzazione del OMISSIS, come espressamente riferito nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione e confermato dalla circostanza che disponevano di un telefono cellulare criptato loro messo a disposizione dallo stesso OMISSIS (pag.329 ord. cit.).

Il sodalizio "OMISSISno" – come viene definito nell'ordinanza cautelare – "**anche per l'omertà e la condizione di assoggettamento ai più alti livelli criminali di cui si sono permeati, negli anni, i livelli istituzionali territoriali, di fatto, è riuscito a controllare anche l'amministrazione comunale di OMISSIS**".

Come rilevato dal GIP, "*la peculiare capacità di intimidazione del predetto sodalizio ne ha garantito un vero e proprio dominio territoriale che, da un lato, ha impedito l'infiltrazione nel medesimo luogo di altre organizzazioni criminali e, dall'altro, ha consentito di marcare il territorio rispetto alle altre associazioni analoghe operanti in territori limitrofi, con le quali il clan interagisce, confrontandosi o entrando in conflitto*".

La Corte di Cassazione, con sentenza n. OMISSIS del OMISSIS OMISSIS, resa sul ricorso proposto da uno dei destinatari del provvedimento cautelare n. OMISSIS OMISSIS avverso l'ordinanza n OMISSIS del Tribunale di OMISSIS, Sezione del Riesame in data OMISSIS, ha confermato, in modo inequivocabile, la sussistenza dell'associazione capeggiata da OMISSIS OMISSIS, nonché il suo carattere mafioso.

In particolare, così si è espressa la Suprema Corte:

"In proposito va osservato che i giudici del riesame hanno sì posto in rilievo la caratura criminale di OMISSIS*, ma hanno altresì evidenziato come attorno al succitato* OMISSIS *si sia nel tempo coagulato* ***un sodalizio, sopravvissuto alla sua incarcerazione e dimostratosi in grado di agire sul territorio con autonoma capacità di intimidazione in sua assenza, assumendo i caratteri propri dell'associazione mafiosa".*** A tale proposito, la Corte ricorda che *"deve ritenersi elemento strutturale del reato di cui all'art. 416 bis c.p. il fatto che dall'associazione promani forza intimidatrice, capace d'incutere timore e d'indurre assoggettamento e, conseguentemente, omertà (...).Insomma, la capacità del sodalizio di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale, per quanto potenziale, deve essere comunque percepibile e percepita all'esterno, anche in assenza del suo attuale esercizio. Principi questi che certamente valgono anche e soprattutto nell'ipotesi della costituzione di una nuova struttura criminale, che è poi la fattispecie oggetto del provvedimento impugnato (...)".*

Passaggio importante della citata sentenza è quando il Collegio, nel replicare alle doglianze del ricorrente, sottolinea come nelle memorie difensive sia stata **pretermessa la parte dedicata all'infiltrazione dell'associazione mafiosa all'interno dell'Amministrazione Comunale, che invece ne rappresenta requisito essenziale per l'esistenza dell'associazione stessa.** Infatti, su quest'ultimo aspetto il Collegio, a pag. OMISSIS, così si è espresso:

"Infine il ricorrente pretermette il confronto con i passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata dedicati all'infiltrazione da parte dell'associazione nell' amministrazione comunale di OMISSIS, circostanza tutt'altro che irrilevante ai fini della configurazione della sua natura. Ed in tal senso nemmeno considera altra circostanza ritenuta significativa dal Tribunale, ***ossia il fatto che una delle vittime delle estorsioni destinate alla raccolta del danaro necessario a foraggiare i sodali incarcerati - primo fra tutti il OMISSIS - si sia consigliato in proposito proprio con il OMISSIS, cioè il sindaco eletto grazie all'appoggio dell'associazione...".***

Al riguardo il Tribunale del Riesame, nell'ordinanza sopra richiamata, sottolineava come

*"**parlare con OMISSIS, persona delle istituzioni ed amministratore locale, di relazioni con persone inserite in un contesto criminale era prova di come la sua vicinanza ai medesimi ambienti criminali fosse diffusamente notoria con conseguente dimostrazione del grado pesante di infiltrazione nei contesti sociali della città**".*

Con decreto in data OMISSIS, il GIP del Tribunale di OMISSIS, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica in tal senso nei confronti degli indagati sottoposti a misura cautelare (ad eccezione di OMISSIS e OMISSIS, allo stato, latitanti), ha disposto il giudizio immediato per, tra gli altri, **OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS**, fissando l'udienza innanzi al Tribunale di OMISSIS per il prossimo OMISSIS.

2. *I capi di imputazione nei confronti degli amministratori comunali*

I capi di imputazione, descritti nel provvedimento cautelare hanno portato alla luce le condotte poste in essere da **OMISSIS OMISSIS** in concorso con OMISSIS e OMISSIS, entrambi esponenti di spicco dell'associazione, nel delitto di **scambio elettorale politico-mafioso**, consistito nella promessa del OMISSIS, candidato alle elezioni comunali di OMISSIS del 2018, *di utilità a favore della cosca in caso di elezione, a fronte dell' assicurazione da parte del sodalizio di garantire al medesimo candidato i voti occorrenti per la sua elezione (artt.110 e 416 ter c.p.).* Il predetto risulta, altresì, imputato per **concorso esterno nel reato associativo contestato a OMISSIS e ai sodali (artt.110 e 416 bis c.p.)** che si sarebbe configurato quando lo stesso, oramai eletto consigliere comunale di OMISSIS, è stato successivamente nominato OMISSIS, con deleghe al OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS OMISSIS rendendosi parte attiva nell'agevolare gli interessi dell'associazione, nonché per **i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p) e traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**.

Dalle pagine dell'ordinanza, inoltre, trapela la prospettazione di un progetto politico di più ampio respiro, **che avrebbe condotto il OMISSIS, alle successive elezioni amministrative del 2023, a succedere ad OMISSIS (non più candidabile) nella carica di sindaco,** utilizzando la medesima base elettorale gestita dalla cosca amica

circostanza questa che troverebbe conferma nell'elezione del OMISSIS a Sindaco di OMISSIS, di fatto avvenuta nella citata tornata elettorale.

Le richieste del sodalizio, soddisfatte mediante una serie di condotte illecite dirette all'ottenimento di cospicue risorse finanziarie, erano finalizzate oltre che all'arricchimento personale, a sovvenzionare la prossima campagna elettorale del OMISSIS che, di fatto, è – come sostenuto dal GIP nell'ordinanza cautelare – il *referente principale dell'associazione all'interno del Comune di OMISSIS*, **in una logica di reciproca convenienza.** In tal modo può spiegarsi la necessità del OMISSIS di assecondare ogni richiesta proveniente dal sodalizio criminoso che lo aveva sostenuto e che lo avrebbe sostenuto anche nelle elezioni del 2023.

La condotta di quest'ultimo nella veste di pubblico ufficiale viene definita come diretta, in più occasioni, alla soddisfazione non già dell'interesse pubblico, ma di interessi privati sia propri che dei suoi "*grandi elettori*", fra cui non solo la cosca di OMISSIS, ma anche gli operatori economici legati a questa che avevano contribuito alla sua elezione.

Al primo turno delle elezioni amministrative del 2018, la lista OMISSIS del OMISSIS conseguiva un ottimo risultato elettorale, raccogliendo OMISSIS voti. OMISSIS, eletto consigliere comunale, otteneva OMISSIS preferenze, delle quali, secondo la ricostruzione accusatoria, almeno OMISSIS ottenute con l'appoggio della consorteria criminale di OMISSIS.

Dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, in data OMISSIS OMISSIS OMISSIS contattava OMISSIS per comunicargli ufficialmente che la segreteria del Sindaco lo aveva informato che OMISSIS gli aveva assegnato la carica di OMISSIS ed affidato tutte le deleghe richieste. Effettivamente, con decreto sindacale n OMISSIS., il Sindaco OMISSIS nominava OMISSIS OMISSIS nonché OMISSIS con delega al OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS.

In una conversazione con OMISSIS[4], OMISSIS, l'OMISSIS parla **dell'istituzione di un "Comune nel Comune"**, per intendere che la cosca stava lavorando per impadronirsi *"senza spargimento di sangue"* delle istituzioni, agendo dall'interno, **attraverso i propri rappresentanti eletti in Comune.** Il livello delle richieste indirizzate dal sodalizio al OMISSIS si eleva naturalmente a seguito della nomina di quest'ultimo a Vice Sindaco di OMISSIS: ciò avviene, in primo luogo, in occasione delle azioni dirette ad evitare la costituzione di parte civile del Comune di OMISSIS nel OMISSIS, presso il Tribunale di, OMISSIS che vedeva imputati, fra gli altri, OMISSIS e i fratelli OMISSIS i per i reati di cui agli artt. 644, 629 e 416 bis.1 c.p., nel cui ambito erano stati sottoposti a misura cautelare. Il OMISSIS informato della cosa, induceva il Sindaco OMISSIS a far rigettare la predetta richiesta, contribuendo a rafforzare l'associazione. Al riguardo lo stesso, nel riferire a OMISSIS, commerciante vicino al sodalizio criminale, la conversazione con il Sindaco OMISSIS, utilizzava frasi che appaiono esplicative del condizionamento esercitato su di lui dall'associazione: ***"...è una vicenda privata che a noi non ci riguarda (...) è il "Capo dei Capi" gli ho detto io"***. (pag. 5 ord.cit.).

In adempimento del patto di scambio di voto politico-mafioso, il OMISSIS contribuisce, altresì, al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione da cui è condizionato, anche:

- tramite l'affidamento diretto il OMISSIS alla ditta OMISSIS di OMISSIS del "servizio di pulizia caditoie stradali del comune di OMISSIS" per l'importo di € 48.678,00;

---

[4] OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS , risulta aver riportato condanne per violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e porto illegale di armi. Il suo spessore criminale emerge dalla partecipazione, unitamente al capo clan OMISSIS, alle riunioni con esponenti di altre consorterie di tipo mafioso, sia calabresi che campane, nonché dal fatto che assume la guida del clan durante la detenzione del OMISSIS. E' principalmente dedito all'usura e all'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria, raccoglie il denaro occorrente per garantire l'assistenza al OMISSIS e alla sua famiglia mentre questi è detenuto. Come emerge dal certificato del casellario in atti, e come è confermato dalla vicenda relativa al recupero di somme dovute al sodalizio dall' imprenditore OMISSIS , è particolarmente versato nell'esercizio della violenza per il perseguimento dei propri scopi criminali: come si ricorderà, per ricondurre alla ragione il OMISSIS, che intendeva pagare il clan dopo avere pagato ulteriori debitori, la sua proposta è chiara e decisa: *andiamo là e frantumiamolo.* Pur essendo stato condannato in due diverse occasioni, non risulta ancora essere stato dichiarato recidivo; (cfr pag. 396 OCC nr. OMISSIS).

• permettendo il tempestivo pagamento da parte del Comune di OMISSIS delle fatture emesse dalla predetta società e dalla OMISSIS di OMISSIS, partecipe al sodalizio, riguardo ai "lavori di manutenzione per interventi edili da eseguirsi su immobili comunali" per un importo a base d'asta pari a € 187.138,93, aggiudicato dalla precedente Amministrazione;

• assicurando il proprio sostegno per ogni bisogno e pretesa da parte dei membri della consorteria quali: l'assunzione del figlio di OMISSIS, l'autorizzazione alla installazione di *video wall* pubblicitari e di *dispencer* di acqua presso edifici pubblici da parte di ditta riconducibile a OMISSIS, partecipe al sodalizio, la sanatoria edilizia della casa abusiva di OMISSIS, partecipe al sodalizio, la destinazione urbanistica di un immobile in agro di OMISSIS di OMISSIS, denominato ex farmaceutica acquisito da OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, la partecipazione ai lavori per la costruzione dei parcheggi pubblici di OMISSIS ed altri lavori edili appaltati dal comune di OMISSIS alle ditte facenti capo ad OMISSIS, OMISSIS, tutti partecipi al sodalizio, sebbene tali accadimenti non si siano poi verificati.

L'ordinanza da cui ha preso le mosse l'attività della Commissione d'indagine, inoltre, fornisce ulteriori spaccati di uno scenario in cui i processi decisionali degli organi elettivi e amministrativi del Comune di OMISSIS **appaiono profondamente condizionati e compromessi** dalle influenze del sodalizio criminale di OMISSIS.

Il riferimento è al reato di turbata libertà degli incanti per cui risultano indagati, in concorso, insieme a OMISSIS, i **consiglieri comunali OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS (al tempo dei fatti rispettivamente OMISSIS e OMISSIS OMISSIS OMISSIS), il Dirigente OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS** e OMISSIS OMISSIS, membro della commissione di gara per l'aggiudicazione dell'appalto concernente il Trasporto Pubblico urbano ed extraurbano. Tale appalto, del valore totale stimato di € OMISSIS, comprensivo degli eventuali ulteriori 12 mesi di rinnovo, all'esito del completamento delle procedure di gara, era stato aggiudicato alla OMISSIS, la società di OMISSIS, grande elettore e finanziatore del sodalizio criminale capeggiato dal OMISSIS.

A tale riguardo, il GIP riporta il contenuto della conversazione intercorsa tra i fratelli OMISSIS e il OMISSIS in data OMISSIS, cioè più di un mese prima della pubblicazione del bando di gara, da cui emerge che i OMISSIS erano a conoscenza di alcuni dettagli del bando (ad esempio il prezzo), avendone avuta una copia, che avevano preso un appuntamento con l'**assessore OMISSIS** per la valutazione di alcuni aspetti di contorno, e che gli stessi erano piuttosto preoccupati in relazione alla ritenuta scarsa affidabilità dell' **OMISSIS, dirigente del** OMISSIS, che era sembrato agli imprenditori "*un poco moscio*". Per tale motivo i OMISSIS avevano convinto il sindaco a *"catechizzare" il dirigente, invitandolo a comportarsi bene"*. OMISSIS, inoltre, era stato anche rassicurato sul fatto che la gara sarebbe stata **seguita da una persona di fiducia di OMISSIS, il geom. OMISSIS OMISSIS, che sarebbe stato designato dal sindaco quale segretario della Commissione, come poi effettivamente avvenuto.**

La gara appariva blindata, grazie alle istruzioni che il OMISSIS, il OMISSIS e OMISSIS avevano dato al OMISSIS al punto che, quando una delle società partecipanti, la OMISSIS OMISSIS OMISSIS, consegue un punteggio molto elevato, OMISSIS OMISSIS avverte l'esigenza di ricordare al OMISSIS che comunque l'ultima parola sarebbe spettata ai politici.

Di ciò la stessa informava anche il OMISSIS che, al riguardo, precisava *"... è la commissione che decide? E la commissione è nostra*!", fornendo una importantissima affermazione di principio in ordine alla commistione fra interessi pubblici e privati con conseguente compromissione dell'imparzialità dell'amministrazione comunale. Ed infatti, allorquando, facendo le somme dei vari punteggi ottenuti dalle società partecipanti alla gara, si scopre che la OMISSIS OMISSIS ha ottenuto un punto in più della società di OMISSIS, **il OMISSIS esegue un intervento diretto nei confronti del RUP e dei membri della commissione aggiudicatrice, per far sì che le sorti della gara si indirizzino a favore della OMISSIS.**

Un altro episodio, emerso nell'ambito dell'inchiesta "OMISSIS", indicativo della capacità del sodalizio di incidere sui processi decisionali ed amministrativi del Comune

di OMISSIS, riguarda la condotta contraria ai doveri di ufficio tenuta dal OMISSIS nell'indurre il dirigente OMISSIS a concedere alla società **OMISSIS di OMISSIS OMISSIS** (imprenditore molto vicino al clan di OMISSIS), in affidamento diretto, i lavori di rifacimento del manto di alcune strade comunali. Dopo meno di tre settimane, il Comune di OMISSIS affidava direttamente i lavori di rifacimento del manto stradale, per una somma pari a € OMISSIS alla OMISSIS. (cfr. determinazione n. OMISSIS del comune di OMISSIS, a firma dell'OMISSIS).

3.La continuità della compagine politico-amministrativa dopo le consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023

La compagine politico-amministrativa formatasi dopo le elezioni del 2023, presenta, quantomeno sotto il profilo del vertice della struttura di governance, una evidente *continuità amministrativa* con la consiliatura 2018/2023: sedici nominativi presenti nella nuova struttura politico-amministrativa si rinvengono anche tra coloro che hanno fatto parte degli organi elettivi nel 2018 e molte delle attività esaminate sono state avviate durante la precedente amministrazione OMISSIS.

Più nel dettaglio, la compagine politico-amministrativa, eletta nelle consultazioni amministrative del OMISSIS, è risultata così composta:

Sindaco: OMISSIS, già OMISSIS OMISSIS durante l'amministrazione precedente (II mandato OMISSIS), al turno di ballottaggio era contrapposto alla candidata OMISSIS, già OMISSIS OMISSIS OMISSIS e, successivamente all'uscita del OMISSIS dalla Giunta OMISSIS (dicembre 2022), anche OMISSIS.
Dal OMISSIS, è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare nr. OMISSIS, emessa dal Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS, poiché indagato per i reati di cui agli art. 110, 416 bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa), art. 416 ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), art.353 c.p. (turbata libertà degli incanti) e 346 traffico di influenze illecite. Con decreto

5 febbraio 2025, il GIP del Tribunale di OMISSIS ha disposto il giudizio immediato, con udienza fissata per il 10 giugno p.v.

Giunta comunale: OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, (consigliere comunale di maggioranza nel OMISSIS), **OMISSIS OMISSIS** (consigliere comunale di OMISSIS nel OMISSIS), **OMISSIS OMISSIS,** (consigliere comunale di OMISSIS nel OMISSIS), OMISSIS OMISSIS, **OMISSIS,** (OMISSIS OMISSIS Giunta OMISSIS nel OMISSIS), OMISSIS, OMISSIS OMISSIS (OMISSIS OMISSIS OMISSIS sia nel OMISSIS che nel OMISSIS), OMISSIS,OMISSIS OMISSIS .

In relazione agli assessori sopra indicati, appare opportuno evidenziare che:

-OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nelle consultazioni amministrative del OMISSIS è stato eletto nella lista "**OMISSIS**", in cui è stato candidato e poi eletto, con OMISSIS, anche nel OMISSIS.

-La OMISSIS di OMISSIS OMISSIS, da fonti aperte, risulterebbe la compagna di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS del già citato OMISSIS OMISSIS, **costitutore e organizzatore** dell'associazione capeggiata da OMISSIS OMISSIS, nonché figlio di OMISSIS OMISSIS (v. infra OMISSIS).

Per quanto concerne la composizione del Consiglio Comunale, la continuità emerge, oltre che dalla presenza del OMISSIS, dal fatto che **su OMISSIS amministratori che hanno ricoperto nel corso dell'ultima consiliatura la carica di consigliere, OMISSIS** (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) hanno ricoperto nel quinquennio precedente il ruolo di amministratore (**OMISSIS OMISSIS OMISSIS**) mentre **OMISSIS** (OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS) **hanno partecipato alle elezioni del OMISSIS, pur non venendo eletti.** In particolare, OMISSIS ricopriva l'incarico di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS quello di OMISSIS, mentre tra i restanti, tutti consiglieri, OMISSIS ricopriva l'incarico di OMISSIS OMISSIS.

In particolare, **OMISSIS**, già consigliere comunale nel 2013 con delega OMISSIS, viene citato in alcune cronache giornalistiche locali per aver fatto da tramite nella sponsorizzazione, da parte della OMISSIS di OMISSIS, dell'OMISSIS OMISSIS, la squadra di OMISSIS cittadina: "L' OMISSIS non si ferma neanche a Ferragosto ed annuncia con grande piacere una nuova prestigiosa partnership con OMISSIS che vedrà il *main sponsor* della stagione OMISSIS su tutte le maglie da gioco ufficiali della prima squadra". Una grande novità accolta con soddisfazione da parte del OMISSIS con la collaborazione attiva che ci sarà con l'amministratore della OMISSIS di OMISSIS OMISSIS. Queste le sue prime parole dopo la firma dell'accordo: "(...) *La mia è un'impresa di costruzioni e pertanto si occupa di edilizia sia per conto proprio che per conto di terzi.* ***L'ingresso nel mondo del calcio è arrivato grazie al OMISSIS OMISSIS OMISSIS, nonché grande amico ed esperto di sport, che mi ha dato la possibilità di conoscere il OMISSIS OMISSIS*** *che a sua volta mi ha fatto avvicinare allo sport ed in particolar modo alla realtà più importante della nostra amata Città*"[5].

Tra coloro che, pur non venendo eletti, sono stati candidati nella competizione elettorale del 2023 spiccano i nomi di **OMISSIS OMISSIS, suocera di OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, cugina di OMISSIS OMISSIS, moglie di OMISSIS OMISSIS,** entrambe candidate nella lista OMISSIS OMISSIS, collegata al candidato sindaco OMISSIS. Nel 2018 le stesse sono state candidate nella medesima lista, collegata alla candidatura a Sindaco di OMISSIS.
Tra i non eletti vi è anche OMISSIS, candidato nella lista OMISSIS OMISSIS, collegata alla candidatura a sindaco di OMISSIS OMISSIS, cugino di OMISSIS OMISSIS.

Come emerge dall'ordinanza cautelare più volte citata (pag.115), OMISSIS OMISSIS, amico di vecchia data di OMISSIS, viene contattato da quest'ultimo per ammorbidire l'opposizione svolta dal consigliere comunale OMISSIS avverso gli

[5] Cfr. *https://www.OMISSIS.*

affidamenti di lavori commissionati dal Comune di OMISSIS alla società dello stesso OMISSIS (la OMISSIS), che gli propone un'alleanza tra la lista guidata dal OMISSIS e quella rappresentata dall'OMISSIS. Quest'ultimo assicurava l'OMISSIS che ove la cosca avesse assicurato l'aiuto per l'elezione del OMISSIS al consiglio regionale, lui stesso avrebbe ridotto quest'ultimo a un comportamento molto remissivo (la metafora utilizzata è che *"l'avrebbe ridotto a un cagnolino"*).

Tra gli elementi sintomatici ai fini della sussistenza dei presupposti di cui all'art.143 TUEL, la Commissione d'indagine ha accertato la presenza, tra i sottoscrittori di alcune liste collegate alla candidatura alla carica di Sindaco di OMISSIS nella tornata elettorale del OMISSIS, di soggetti collegati direttamente o indirettamente all'associazione mafiosa facente capo a OMISSIS.

In particolare, l'Organo ispettivo ha accertato che la **famiglia OMISSIS ha sottoscritto nel OMISSIS la presentazione delle candidature della lista OMISSIS** (OMISSIS), storicamente espressione di OMISSIS (pag. OMISSIS e ss. Relazione Commissione). Infatti, quando nelle elezioni amministrative del OMISSIS, che confermarono OMISSIS alla guida dell'Ente, nasce il patto politico-mafioso tra lo stesso OMISSIS e i due sodali del clan OMISSIS OMISSIS, **OMISSIS OMISSIS** e **OMISSIS,** questi ultimi, come già rappresentato, si impegneranno nella campagna elettorale del *"proprio candidato"* (*rectius* OMISSIS) sia nella raccolta dei voti- spesso con metodi "coercitivi" (pag. 76 ord. cit.)- sia nel sostegno finanziario della stessa, come dimostrato dal pagamento della pubblicità elettorale del OMISSIS OMISSIS da parte della OMISSIS alla OMISSIS, società di OMISSIS OMISSIS, nipote di OMISSIS OMISSIS, altro sodale del clan (pag. OMISSIS dell'ord. cit.), circostanza, quest'ultima, confermata dall'acquisizione, nell'ambito dell'attività di indagine svolta dalla DDA di OMISSIS nel procedimento penale denominato OMISSIS, della mail relativa all'emissione della fattura n. OMISSIS dalla predetta società alla OMISSIS OMISSIS OMISSIS. In quell'occasione, tra i presentatori della predetta lista OMISSIS, è stata verificata la presenza, in qualità di sottoscrittori, di: OMISSIS OMISSIS (OMISSIS), **sottoscrittore**

della medesima lista anche nel OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS (OMISSIS), imprenditori ritenuti contigui al clan OMISSISno e di numerosi loro familiari[6], mentre in quella di OMISSIS, collegata al candidato Sindaco OMISSIS, OMISSIS (OMISSIS)[7], sodale del clan e figura di riferimento per il suo rapporto diretto con OMISSIS.

Nelle consultazioni elettorali del OMISSIS, dunque, il *pactum sceleris* stretto dal OMISSIS con il sodalizio OMISSISno per il tramite di OMISSIS trova **una conferma reale e incontrovertibile nella sottoscrizione da parte dei componenti stretti della famiglia OMISSIS della lista di candidati "OMISSIS OMISSIS" collegata alla candidatura a Sindaco di OMISSIS.** Ciò a dimostrazione che l'accordo politico-mafioso descritto nell'ordinanza n. OMISSIS OMISSIS OMISSIS non solo si è consolidato negli anni successivi al OMISSIS, ma viene certificato nelle elezioni del 2023 dalla presenza diretta, anche nella formazione degli atti necessari e preordinati alla partecipazione alla competizione elettorale da parte del OMISSIS OMISSIS e delle liste a lui collegate, dei familiari (e non solo) del principale artefice di quell'accordo, ovvero OMISSIS OMISSIS OMISSIS, costitutore e organizzatore dell'associazione mafiosa facente capo a OMISSIS OMISSIS.

Al riguardo, si osserva che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, il fatto che il consiglio comunale sia, anche solo in parte, espressione dell'appoggio elettorale mafioso dato ad una lista o ad un'altra, quale contributo determinante della mafia nel condizionare il voto popolare, ***"è tale da inficiare irrimediabilmente il funzionamento del consiglio comunale per un suo vizio genetico****, essendo difficilmente credibile, secondo la logica della probabilità cruciale, che un consiglio comunale i cui componenti siano eletti in parte con l'appoggio della mafia, per una singolare eterogenesi dei fini, possa e voglia adoperarsi realmente e comunque effettivamente, non solo per mero perbenismo legalitario, per il ripristino di un'effettiva*

---

[6] LISTA "OMISSIS" Atto separato n.4.

[7] La documentazione richiamata è consultabile nell'Archivio informatico allegato alla Relazione della Commissione d'indagine.

legalità sul territorio e per la riaffermazione del potere statuale contro l'intimidazione, l'infiltrazione e il sopruso di un ordinamento delinquenziale, come quello mafioso, ad esso avverso per definizione" (Cons. St., sent. n.6435/2019).

Un ulteriore indice significativo della concreta compromissione che l'esercizio delle funzioni amministrative risente per effetto della penetrazione delle logiche mafiose all'interno dell'apparato politico e amministrativo del Comune di OMISSIS, si rinviene, come ben evidenziato dalla Commissione d'indagine, nella vicenda relativa alla **realizzazione di medie strutture di vendita in zona F1 del PRG**, oggetto di due diverse deliberazioni del Consiglio Comunale, la prima nel OMISSIS (amministrazione OMISSIS), la seconda nel OMISSIS, sotto l'amministrazione OMISSIS, dove in entrambe è apparsa evidente l'influenza esercitata nei confronti dell'Amministrazione comunale da parte di imprenditori risultati vicini, secondo l'impianto accusatorio dell'indagine OMISSIS, alla criminalità organizzata.

Infatti, già con Delibera n. OMISSIS (amministrazione OMISSIS), il Consiglio Comunale di OMISSIS proponeva un adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. per la localizzazione delle medie strutture di vendita prevedendo la possibilità di attivare le medie strutture di vendita anche nelle zone F1 e nelle nuove sottozone commerciali già approvate e regolamentate alla data della citata deliberazione. Qualche mese dopo detta delibera, in data OMISSIS, la OMISSIS- il cui amministratore unico è OMISSIS che, come documenta l'indagine OMISSIS, **avrebbe ricevuto la somma di 120.000,00 euro da OMISSIS su disposizione della consorteria mafiosa facente capo a OMISSIS (pag.OMISSIS, ord.cit.)**- ed i proprietari delle particelle ricadenti in una zona F1 del Comune di OMISSIS (via OMISSIS OMISSIS OMISSIS, via OMISSIS OMISSIS OMISSIS), tra cui risulta **OMISSIS OMISSIS**, moglie di **OMISSIS OMISSIS -coinvolto nelle note vicende dell'indagine** OMISSIS -, stipulavano un contratto preliminare di vendita, subordinato al rilascio del permesso a costruire da parte degli uffici preposti.

In data OMISSIS, (amministrazione OMISSIS), con deliberazione del Consiglio Comunale n.OMISSIS, **approvata con 15 voti favorevoli e 9 contrari**, veniva proposto un atto di indirizzo dal seguente oggetto: "interventi ammessi nella sottozona "F1" del P.R.G. vigente – **interpretazione e atto di indirizzo**". All'esito del Consiglio, veniva approvato di 1) considerare le indicazioni di destinazione d'uso specifiche, riportate nelle tavole di P.R.G. (OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS.), **indicative**, e pertanto gli interventi ammissibili, valutando le specifiche esigenze locali a prescindere da quanto indicato nelle tavole di P.R.G. (OMISSIS OMISSIS OMISSIS.);2) considerare che la modifica delle categorie funzionali previste nella sottozona "F1", in variazione alle tavole di P.R.G. (OMISSIS.), **non comporta variazione urbanistica** e non altera le quantità di aree standard previste ai sensi del D.M. OMISSIS.

In relazione a detta delibera, il dirigente OMISSIS OMISSIS del OMISSIS OMISSIS, OMISSIS, esprimeva parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267. Successivamente, in data OMISSIS OMISSIS, la OMISSIS OMISSIS OMISSIS chiedeva due permessi di costruire nell'ambito delle pratiche SUAP, per la realizzazione di un fabbricato da destinare a media struttura di vendita (OMISSIS) e per la realizzazione di un fabbricato da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande (OMISSIS).

In data OMISSIS, entrambe le istanze, a seguito di conferenza di servizi ex art 14, co.2 della L.241/90 del OMISSIS, in cui il nuovo dirigente del OMISSIS OMISSIS esprimeva **parere non favorevole**, sono state definite con determinazioni negative n. OMISSIS del dirigente OMISSIS OMISSIS del Settore OMISSIS (OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS). In particolare, nel proprio parere relativo all'istanza OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS PROT. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, il Dirigente del Settore OMISSIS OMISSIS precisava che *"l'intervento proposto di variazione delle specifiche destinazioni d'uso delle suddette aree a standard, da "Scuole Elementari (S.E.)" a "Commerciale" non risulta ammissibile per attuazione diretta ed automatica degli indirizzi genericamente indicati nella* OMISSIS, *in quanto necessiterebbe di*

VARIANTE da approvarsi ai sensi della normativa urbanistica vigente (L.R. 36/1987 e ss. mm. e ii. o art. 10 L. 1150/1942) con opportuna valutazione dell'interesse pubblico".

Analogamente, nel proprio parere reso in relazione all'istanza n. OMISSIS, precisava: "*Pertanto l'intervento proposto di variazione delle specifiche destinazioni d'uso delle suddette aree a standard, da "Scuole Elementari (S.E.)" a "Commerciale" non risulta ammissibile per attuazione diretta ed automatica degli indirizzi genericamente indicati nella* OMISSIS, *in quanto necessiterebbe di VARIANTE da approvarsi ai sensi della normativa urbanistica vigente (L.R. 36/1987 e ss. mm. e ii.; art. 10 L. 1150/1942) con opportuna valutazione dell'interesse pubblico*".

4.Controlli e verifiche sui dipendenti comunali e delle partecipate

In esito alle verifiche effettuate sul personale dipendente del Comune e delle società partecipate, svolte dalla Commissione, è emerso che numerosi dipendenti risultano gravati da precedenti penali o di polizia (fonte SDI), ovvero legati da vincoli di parentela o collegamenti, diretti o indiretti, con esponenti della criminalità organizzata locale o con soggetti ad essa contigui; tra questi ultimi **OMISSIS, dipendente comunale** in servizio con la mansione di OMISSIS presso il Settore OMISSIS OMISSIS OMISSIS, fratello di OMISSIS: condannato per i reati di diserzione, emissione di assegni senza provvista, furto e violazione di sigilli; **OMISSIS, dipendente comunale,** responsabile del servizio anagrafe, sorella della moglie di OMISSIS, imprenditore nel settore dei OMISSIS, considerato, secondo le risultanze dell'indagine OMISSIS , contiguo all'organizzazione mafiosa facente capo a OMISSIS; **OMISSIS**, messo comunale inserito nel settore OMISSIS , fratello di OMISSIS, sindaco del Comune di OMISSIS dal OMISSIS OMISSIS ed indagato per aver concorso nel turbare la gara di appalto del OMISSIS OMISSIS del Comune di OMISSIS in favore della società facente capo al sopra citato OMISSIS, considerato a "disposizione" del gruppo OMISSIS.

Analoga situazione è stata riscontrata in relazione ai dipendenti delle due società partecipate tra i quali si evidenzia la presenza di **OMISSIS,** assistente domiciliare, condannata per lesioni personali, moglie di **OMISSIS**, zio di OMISSIS e **OMISSIS** addetto alle pulizie, figlio di OMISSIS, fratello di OMISSIS, entrambi dipendenti dell'OMISSIS. Della OMISSIS è stato dipendente sino al 31.03.2024, quando è cessato dal servizio per pensionamento, anche **OMISSIS**, manutentore, zio di OMISSIS e cognato di OMISSIS, madre di OMISSIS. OMISSIS risulta condannato per furto (1999), arrestato per stupefacenti (1997), porto e detenzione abusiva di armi (1990), deferito per detenzione stupefacenti in carcere (2001), destinatario di diversi Daspo, l'ultimo terminato nel 2003, affidamento in prova ai Servizi Sociali, per il reato di lesioni, terminato nel 2006.

A proposito del OMISSIS, la Commissione evidenzia che il OMISSIS della OMISSIS, OMISSIS, in sede di audizione, così si esprime:

"OMISSIS *non si è mai considerato dipendente dell'azienda. Aveva un atteggiamento mafioso. Lui si considerava dipendente del Comune. Molti dipendenti sono convinti di essere dipendenti comunali.* OMISSIS *aveva le chiavi di tutti gli uffici.... Noi gli abbiamo tolto le chiavi in suo possesso. A lui sono rimaste solo le chiavi di un piccolo magazzino. Quando abbiamo preso questi provvedimenti contro di lui siamo stati chiamati da tutti.* ***Da* OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS** *(...) Io sono stato minacciato direttamente da* OMISSIS" (pag OMISSIS., Relazione della Commissione).

5.I profili di rilevanza, ai sensi dell'art.143 Tuel, nella gestione amministrativa dell'ente

L'ordinanza cautelare più volte richiamata fotografa un sistema di malaffare, gestito dal clan di OMISSIS, che si è insinuato nel Comune di OMISSIS, traducendosi nella commissione di una serie di illeciti volti all'acquisizione della gestione e del controllo di interi settori economici e all'aggiudicazione "privilegiata" di appalti pubblici.

In quest'ultimo caso, con l'appoggio di quei politici per la cui elezione il clan ha provveduto a procacciare i voti necessari:

"Il pactum sceleris tra la cosca OMISSIS e l'amministrazione comunale prevedeva una serie di vantaggi e benefici a favore dei primi in cambio del sostegno alle consultazioni elettorali vinte. Uno di questi era l'assegnazione di appalti e lavori pubblici" (pag. 102 ord.cit.).

E' proprio il GIP a spiegare chiaramente come il sodalizio abbia perseguito, negli anni, il preciso intento di infiltrarsi negli Uffici Comunali per conseguire utilità dirette a garantire gli interessi dei sodali. Il clan, quindi, ha "spalleggiato" la candidatura degli uomini graditi assicurandone, attraverso un numero copioso di consensi, l'effettiva elezione ed ottenendo, come "corrispettivo", l'affidamento di numerosi appalti a ditte compiacenti, il tempestivo, o quantomeno prioritario, pagamento di fatture emesse dalle società riconducibili ai sodali o a persone a questi contigue e lo snellimento di iter burocratici nei confronti di tali soggetti.

OMISSIS OMISSIS, in particolare, che attraverso il descritto sistema sarebbe stato eletto prima consigliere comunale e, alla successiva tornata, addirittura Sindaco, sarebbe stato il "grimaldello" attraverso cui, in diverse occasioni, il clan avrebbe esercitato la maggiore ingerenza politica nelle scelte gestionali dell'Amministrazione comunale di OMISSIS. Un ruolo, questo, che ha comportato per il predetto la grave imputazione del **concorso esterno in associazione mafiosa** in quanto, nella ricostruzione operata dal GIP, il determinante ausilio apportato alla cosca, in virtù della funzione pubblica ricoperta, ha fornito contributi fondamentali per la conservazione e per il rafforzamento delle capacità operative della stessa.

Verranno di seguito illustrati proprio i rapporti "privilegiati", ricostruiti dalla Commissione d'indagine e descritti nella Relazione conclusiva, che le ditte riconducibili agli appartenenti all'organizzazione criminale di OMISSIS avrebbero avuto, negli anni e fino all'adozione dell'ordinanza cautelare in questione, con il Comune di OMISSIS, mettendo in luce l'esistenza di una prassi inveterata in base alla quale le pressioni e i condizionamenti esercitati dalla cosca avrebbero indotto, per anni, i dipendenti dell'Ente ad operare al di fuori degli schemi tracciati dal legislatore.

Dall'indagine svolta dal citato Organo ispettivo, infatti, è emerso un sistema di gestione degli appalti basato su un ricorso ingiustificato agli affidamenti diretti, molto spesso a favore delle "solite" ditte riconducibili ai sodali o a soggetti ad essi contigui, in cui si ometteva, fra l'altro, sistematicamente, l'inserimento dei nominativi degli aggiudicatari "privilegiati" sul portale dell'ANAC e in cui le tempistiche dei pagamenti dei corrispettivi venivano ridotte sicuramente in favore di quegli operatori economici.

In particolare, è stato riscontrato, per tutte le società riconducibili direttamente o indirettamente al sodalizio OMISSISno **(OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutte attinte da provvedimenti antimafia interdittivi emessi dalla Prefettura di** OMISSIS) che i rapporti contrattuali con il Comune di OMISSIS dal OMISSIS OMISSIS sono stati numerosi e che vi è stata una sistematica omissione dell'indicazione degli aggiudicatari nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (e questo sia in presenza di Smart Cig che di Cig ordinari), rendendo impossibile ogni successivo controllo sulle relative operazioni economiche, da parte degli organi a ciò deputati. Nel merito delle procedure adottate, è stato accertato il **frequente o quasi esclusivo ricorso all'affidamento diretto ed una notevole riduzione dei termini per l'emissione dei mandati di pagamento, rispetto ai tempi medi.** In particolare, la Commissione, partendo dalle evidenze giudiziarie, compendiate nell'ordinanza più volte citata, ha ricostruito dettagliatamente i rapporti contrattuali tra le società sopra richiamate e il Comune, nei termini che, in sintesi, si riportano:

1.OMISSIS

Nonostante nell'ordinanza cautelare venga più volte richiamato il fatto che l'impresa OMISSIS si sia aggiudicata, in molteplici occasioni, diversi appalti pubblici, **dalla consultazione dalla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (di seguito BDNCP) sul portale ANAC l'impresa risulta aver partecipato esclusivamente a due gare d'appalto indette dai comuni di** OMISSIS, **con successiva aggiudicazione.**

La Commissione, pertanto, attraverso un'analisi delle fatture emesse dalla OMISSIS nei confronti del Comune di OMISSIS, ha ricostruito l'insieme dei rapporti economici intrattenuti tra i due soggetti, rilevando la riconducibilità delle stesse a 7 CIG relativi ad altrettanti appalti per l'affidamento di lavori pubblici dal OMISSIS OMISSIS, nei termini che seguono:

1.anno 2018: l'affidamento consiste in lavori di manutenzione per interventi edili da eseguirsi su immobili comunali **con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando**, per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. Sulla BDNCP il CIG non riporta l'aggiudicatario e/o i successivi aggiornamenti. Per il CIG in argomento la OMISSIS ha emesso fatture con un imponibile totale pari ad € **172.753,34 ed IVA € 38.005,74 (totale € 210.759,08)**, nonostante l'importo di aggiudicazione del contratto sia di € 95.620,50 (al netto dell'IVA) a ribasso del 33,170 % rispetto al prezzo posto a base d'asta di 140.400,00 euro (**la società, dunque, fattura lavori per un importo superiore all'iniziale prezzo posto a base d'asta, recuperando il ribasso offerto**).

2.anno 2020: l'affidamento consiste in lavori di manutenzione straordinaria della chiesa cimiteriale **con affidamento diretto per un importo di € 35.970,18.** Al riguardo, giova evidenziare che già prima di detto affidamento, con nota n.OMISSIS, l'allora Dirigente del Settore competente aveva richiesto alla OMISSIS di intervenire con urgenza su detta struttura, al fine di rimuovere l'intonaco cadente e la messa in sicurezza della struttura.

3.anno 2020: l'affidamento consiste nella fornitura e posa di 104 loculi ossari presso il cimitero comunale con invito di 5 imprese scelte dall'Albo fornitori online del Comune di OMISSIS. La OMISSIS ha presentato la stessa offerta della OMISSIS e in data 06.07.2020 è stato effettuato verbale di sorteggio in seduta pubblica per la determinazione dell'aggiudicatario, per un importo di € 29.500,00 oltre IVA.

4.anno 2021: l'affidamento diretto consiste nella fornitura e posa in opera di loculi ossario per un valore di € 30.500,00, per il quale il Comune di OMISSIS, non ha esibito

alcuna documentazione. In relazione a tale procedura la Commissione non è riuscita ad acquisire né il verbale di gara, né l'atto di affidamento.

5.anno 2023: l'affidamento consiste in lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia dell'edificio OMISSIS ai fini della realizzazione di un centro polifunzionale destinato a servizi integrativi per l'infanzia, con procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per un valore di **€ 1.053.593,98, oltre IVA (10%) pari ad € 10.535,94 per totali € 1.158.953,38**.In data OMISSIS la stazione appaltante ha provveduto ad effettuare il sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura in argomento previo avviso pubblicato in data OMISSIS; in data OMISSIS , è stata trasmessa la lettera di invito attraverso la piattaforma telematica "Net4market" in uso presso la Stazione Appaltante agli operatori economici sorteggiati in data OMMISSIS, tra i quali oltre alla OMISSIS figuravano:

A. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, impresa che, come ricavato dalla documentazione prodotta e allegata alla Relazione della Commissione, **ha subappaltato di recente degli affidamenti alla OMISSIS e alla OMISSIS OMISSIS**;

B. OMISSIS, impresa che fa parte, unitamente alla OMISSIS, del OMISSIS, aggiudicatario dell'appalto OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS"interventi di rigenerazione urbana della borgata OMISSIS : realizzazione del nuovo polo fieristico attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente degradato "finanziati dall'unione europea" next generation eu".

Successivamente, **il Comune ha autorizzato i seguenti subappalti**:

-a seguito della richiesta di autorizzazione al subappalto espressa dalla ditta appaltatrice dei lavori, in data OMISSIS al OMISSIS , **a favore** della ditta **OMISSIS** per l'esecuzione di opere di demolizione, bonifiche aree esterne, scavi e rinterri per un importo di € 80.345,89, oltre oneri di sicurezza per € 3.133,49 per un totale di € 83.479,38 oltre IVA;

-a seguito della richiesta di autorizzazione al subappalto espressa dalla ditta appaltatrice dei lavori, in data OMISSIS al prot. Gen. OMISSIS , a favore dell'impresa **OMISSIS**,

per l'esecuzione di impianti elettrici ed opere da elettricista per un importo di € 58.383,68, oltre oneri di sicurezza per € 1.985,05 per un totale di € 60.368,72 oltre IVA. Sulla BDNCP il **CIG non riporta l'aggiudicatario e/o i successivi aggiornamenti, compresi i subappalti.**

6.anno 2023: l'affidamento consiste in lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza OMISSIS, con **procedura di affidamento diretto** sulla base di un'istruttoria informale, finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali; in data OMISSIS, con lettera n. prot. OMISSIS è stata inviata alla *ditta opportunamente qualificata e dotata della necessaria esperienza ed attrezzatura,* **OMISSIS,** la richiesta di preventivo ed è stato richiesto di presentare un'offerta espressa in percentuale di sconto sull'importo di € 39.665,94 (**soglia che permette di utilizzare lo SMART CIG**);

7.anno 2023: l'affidamento per un importo di € 6.723,91 consiste in interventi di manutenzione straordinaria di demolizione sgombero e pulizia di immobili comunali in via OMISSIS, con procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs. n. 36/2023, sulla base di un'istruttoria informale che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario la **OMISSIS.**

2. OMISSIS

Analoghe risultanze vengono riferite dalla Commissione in relazione alla OMISSIS OMISSIS di OMISSIS OMISSIS. Anche per tale società, infatti, dalla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici – B.D.N.C.P. sul portale ANAC, risulta solo un affidamento da parte del Comune di OMISSIS, risalente, tra l'altro, al 2012. La Commissione, pertanto, attraverso un'analisi delle fatture emesse dalla predetta società nei confronti del Comune di OMISSIS, acquisite per il tramite del Gruppo di Supporto, ha ricostruito l'insieme dei rapporti economici intrattenuti tra i due soggetti, rilevando la riconducibilità

delle stesse a 3 CIG relativi ad appalti per l'affidamento di lavori pubblici tra il 2018 e il 2021, nei termini che seguono:

1.anno 2018: l'affidamento consiste in lavori di messa in sicurezza tratti stradali e marciapiedi con **affidamento diretto** senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente (fattura emessa n. 7/18 del 09.04.2018 imponibile € 17.560,33 e IVA € 3.863,27).

2. anno 2019: l'affidamento consiste in lavori di realizzazione del OMISSIS parco OMISSIS e parco via OMISSIS **con affidamento diretto per un importo di 7.070,00 €.**

3. anno 2021: l'affidamento consiste in interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strade e vie comunali con **affidamento diretto per un importo di 31.799,75 €.** In relazione alle modalità di scelta del contraente viene specificato che è stata inviata richiesta di preventivo tramite *Net4market* solo alla OMISSIS in data 12.10.2021.

Le altre fatture individuate dalla Commissione (*n.2/18 del 17/01/2018, con imponibile pari ad € 11.350,64 ed I.V.A. € 2.497,14; n. 9/18 del 28/05/2018 con imponibile pari ad € 30.795,52 ed I.V.A. € 6.775,01; n. 10/18 del 20/06/2018 con imponibile pari ad € 31.151,85 ed I.V.A. € 6.853,41; n. 11/18 del 20/06/2018 con imponibile pari ad € 23.211,17 ed I.V.A. € 5.106,46; 12/24 del 24/05/2024 con imponibile pari ad € 426.588,40 ed I.V.A. € 42.658,84*), si riferiscono quasi tutte ad **affidamenti diretti** effettuati a favore della OMISSIS. Giova, peraltro, evidenziare che le predette fatture, come desunto dopo l'acquisizione successiva dei relativi CIG, **si riferiscono principalmente a lavori di manutenzione, rispristino e messa in sicurezza del manto stradale, tutte attività che dovrebbero rientrare nell'ordinaria competenza OMISSIS OMISSIS OMISSIS di OMISSIS (OMISSIS.).** Fa eccezione la Fattura n. OMISSIS OMISSIS OMISSIS , **con imponibile pari ad € 426.588,40** ed I.V.A. € 42.658,84 con mandato di pagamento OMISSIS emesso il 02.07.2024 per € 426.588,40 (al netto dell'IVA) a 38 giorni dall'emissione della fattura. Nella fattura in argomento è indicata la seguente descrizione: "OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS "interventi di rigenerazione urbana della borgata OMISSIS

realizzazione del nuovo polo fieristico attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente degradato "finanziati dall'unione europea" next generation eu" cod. CUP: OMISSIS OMISSIS. Erogazione anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale".

In merito a tale **CIG**, il Comune di OMISSIS non aveva esibito alcuna documentazione (bando di gara, etc.) ad eccezione della DETERMINAZIONE – OMISSIS OMISSIS – OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS -OMISSIS. Dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è stato rilevato che l'aggiudicatario dell'appalto è il OMISSIS, società consortile a responsabilità limitata, di cui la OMISSIS è una consorziata e alla quale è stata affidata dal OMISSIS l'esecuzione dei lavori. Ne fanno parte le seguenti società: OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS di OMISSIS OMISSIS [8], OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS.

OMISSIS OMISSIS, moglie convivente di OMISSIS OMISSIS - quest'ultimo già vice presidente del consiglio di amministrazione della predetta società consortile fino al OMISSIS , nonché, come in precedenza illustrato, amministratore unico della OMISSIS OMISSIS - è risultata presidente e legale rappresentante della società consortile dal OMISSIS sino a quando, per ragioni legate alla informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti della OMISSIS OMISSIS, ha lasciato l'incarico.

La Commissione ha, pertanto, accertato che la OMISSIS OMISSIS - individuata come ditta esecutrice – ha ottenuto dal OMISSIS OMISSIS - rappresentato all'epoca da OMISSIS– una procura speciale a gestire il contratto con il Comune e a curare ogni rapporto collegato nonché a riscuotere ogni somma dovuta quale corrispettivo su un conto corrente dedicato, su cui erano delegati ad operare solo OMISSIS OMISSIS e sua moglie OMISSIS, come risulta dalla delibera del c.d.a. del OMISSIS , seguita da procura notarile del OMISSIS registrata il OMISSIS .

[8] La OMISSIS è stata poi esclusa dal OMISSIS con delibera del 21/10/2024, a seguito dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di OMISSIS in data 1.10.2024. Attualmente sottoposta a controllo giudiziario ex art.34 bis del codice antimafia, la stessa società è stata riammessa nel OMISSIS.

L' OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS, ascoltata dalla Commissione il OMISSIS OMISSIS, ha riportato un episodio relativo alla liquidazione dei SAL spettanti al OMISSIS per il contratto in questione, evidenziando aspetti particolarmente rilevanti:

"*In un'occasione è venuto da me* OMISSIS OMISSIS, *come dicevo poc'anzi, per l'anticipazione di una liquidazione (...)* ***l'atteggiamento di* OMISSIS *era di pressione e di arroganza". Sembrava, a mio avviso, una persona che si sentiva il "padrone" (...) tra le imprese sicuramente* OMISSIS *era tra i più presenti nei nostri uffici".***

Il contratto prevedeva, come di consueto, la liquidazione dei SAL direttamente al OMISSIS.

Tuttavia ***"al momento dell'anticipazione prevista del 20% dell'appalto, la* OMISSIS *nella persona di* OMISSIS *chiedeva che il pagamento venisse effettuato direttamente alla ditta esecutrice vale a dire la* OMISSIS. *Siccome la cosa non era possibile, sento il segretario generale che mi confermava che la cosa non fosse possibile e che l'unica possibile, se il CDA fosse stato d'accordo, era un'integrazione al contratto che permette di effettuare il pagamento diretto chiesto dall'* OMISSIS. *Cosa che effettivamente avveniva e quindi ho liquidato il 20% direttamente alla ditta esecutrice".***

Sull'ammissibilità della procedura descritta appare dirimente riportare il principio di diritto, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, evidenziato dalla Commissione, secondo cui "la configurazione giuridica del OMISSIS comporta che **il consorzio è il solo soggetto che domanda di essere ammesso alla procedura e va a stipulare il contratto con l'amministrazione in nome proprio,** anche se per conto delle consorziate cui affida i lavori. **E' il consorzio ad essere responsabile dell'esecuzione delle prestazioni anche quando per la loro esecuzione si avvale delle imprese consorziate,** le quali comunque rispondono solidamente al Consorzio per l'esecuzione (*ex multis*, Cons. St. n. 8331/21).

3. OMISSIS

L'impresa, è attualmente amministrata da OMISSIS OMISSIS, moglie di **OMISSIS,** già amministratore unico della ditta e nipote di OMISSIS OMISSIS, capoclan del sodalizio OMISSISno. Ebbene, anche in questo caso, solo dall'esame delle fatture emesse dalla società nei confronti del Comune di OMISSIS, la Commissione ha potuto accertare che la OMISSIS è stata aggiudicataria di ulteriori appalti rispetto a quelli risultanti dalla BDNCP. In dettaglio sono stati individuati i seguenti affidamenti, tra il 2018 e il 2021:

1. anno 2018: l'affidamento consiste in lavori di manutenzione ordinaria, interventi di messa in sicurezza di strade comunali e relative pertinenze, con **affidamento diretto senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente per un importo di 8.325,00 €.** Viene solo puntualizzato che *la* OMISSIS *possiede idonea dotazione di mezzi e personale nonché un'approfondita conoscenza del territorio*. Al riguardo, occorre evidenziare che nella determinazione OMISSIS viene precisato che l'affidamento nasce da un'esigenza di garantire con urgenza e continuità un'azione costante di **manutenzione ordinaria** atta a contrastare l'usura del piano viabile e delle relative pertinenze e ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza della circolazione sulle strade comunali. A tal fine, con Determinazione a contrarre OMISSIS il Comune ha avviato una procedura di gara relativa all'Accordo Quadro dei *"Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria comunale"* della durata di mesi 18 (diciotto) per un importo lavori pari ad € 495.000,00 ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) tra il Comune di OMISSIS ed il Comune di OMISSIS. Nella determinazione n.OMISSIS richiamata si legge, inoltre, che un affidamento per il medesimo lavoro l'aveva avuto poco prima proprio la **OMISSIS**, ed infatti:

- nelle more dell'espletamento della gara dei "Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria comunale" di importo di € 495.000,00, al fine di garantire continuità nello svolgimento degli interventi manutentivi oggetto di gara, con Determinazione R.G.n. OMISSIS sono stati affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, i "Lavori di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza del corpo stradale, dei suoi

accessori e pertinenze - Accordo Quadro", alla soc. OMISSIS OMISSIS, *fino alla concorrenza dell'importo di € 30.795,52 (al netto del ribasso del 21,50% offerto) oltre IVA al 22%".* Tuttavia, dal momento che gli importi impegnati a favore dell'affidatario (OMISSIS OMISSIS) del suddetto Accordo Quadro, a seguito di numerose richieste di interventi pervenute, sono andate presto in esaurimento, il Comune, ritenuto di dover comunque procedere all'esecuzione degli interventi finalizzati al mantenimento delle condizioni minime di transitabilità delle strade interessate, ha giustificato il ricorso con urgenza all'affidamento dei "*Lavori di manutenzione ordinaria Interventi di messa sicurezza di strade comunali e relative pertinenze*", per la durata di un mese, alla **OMISSIS,** frazionando l'importo del lavoro al di sotto della soglia dei 40.000 euro. Tale decisione è stata motivata dall'esigenza che tali interventi non potessero essere rinviati alla conclusione della procedura di gara in corso senza pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, con particolare riguardo a quelli di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica legati alla viabilità.

2. anno 2019: l'affidamento consiste nel servizio di pulizia caditoie stradali del Comune di OMISSIS. In relazione alle modalità di scelta del contraente viene specificato che, vista l'urgenza, la OMISSIS viene selezionata perché *possiede idonea esperienza nel campo dei sevizi in oggetto nonché idonea dotazione di mezzi e personale*. L'affidamento iniziale di € 24.900,00 ed IVA € 5.478,00, con determinazione n. OMISSIS OMISSIS (esibita su richiesta della Commissione) ha **subito un'estensione di € 15.000,00 e IVA € 3.300,00**, per l'esecuzione di lavori aggiuntivi in economia, non riconducibili all'affidamento originario, senza che sia specificato altro.

3. anno 2019: l'affidamento consiste in lavori per la realizzazione di un percorso pedonale protetto in via OMISSIS OMISSIS con **affidamento diretto.** In relazione alle modalità di scelta del contraente viene specificato che è stato richiesto un preventivo di spesa alla OMISSIS sull'importo di base d'asta di € 7.172,20 oltre IVA € 1.577,89 e che l'impresa ha previsto un ribasso con preventivo di spesa a € 6.455,00 e IVA € 1.577,89. Ciò nonostante è stata emessa fattura OMISSIS del 24.09.2019 imponibile € 7.172,20 e IVA € 1.577,89, **con importo maggiore al preventivo accettato.**

4. anno 2019: l'affidamento consiste in lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali e relative pertinenze con **affidamento diretto per un importo di 53.730,00 €**, previa consultazione di n. 3 preventivi (Impresa OMISSIS, Impresa OMISSIS, Impresa OMISSIS, tutte con sede in OMISSIS) con l'offerta della OMISSIS risultata la più conveniente (11% di ribasso), per un valore di complessivi € 60.435,56.

5. anno 2021: l'affidamento consiste in lavori di manutenzione e messa in sicurezza del territorio urbano con **affidamento diretto** senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente. È stata emessa la fattura n. OMISSIS del 10.05.2021 imponibile € 37.900,00 e IVA € 8.338,00; mandato di pagamento emesso il 01.06.2021 per € 46.238,00 a 22 giorni dall'emissione della fattura.

6.anno 2021: l'affidamento per un importo di 35.696,72 €, consiste in lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali e messa in sicurezza percorsi pedonali e viabilità cittadina **con affidamento diretto senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente**, ad eccezione del fatto che *"si è proceduto ad inviare la richiesta di preventivo tramite la piattaforma telematica Net4Market in data OMISSIS , alla Ditta opportunamente qualificata e dotata della necessaria esperienza ed attrezzatura, la* OMISSIS". È stata emessa la fattura n. OMISSIS del OMISSIS imponibile € 35.500,00 e IVA € 7.810,00; n. 2 mandati di pagamento emessi rispettivamente il OMISSIS per € 34.247,53 e il OMISSIS per € 9.019,82 ovvero rispettivamente a 31 giorni e a 56 giorni dall'emissione della fattura.

4.OMISSIS OMISSIS di OMISSIS OMISSIS

Analogamente a quanto fatto per le società riconducibili ad OMISSIS e OMISSIS la Commissione d'indagine ha appurato che nella BDNCP la OMISSIS OMISSIS OMISSIS risulterebbe essersi aggiudicata, tra il 2019, quando OMISSIS OMISSIS chiede al OMISSIS di far lavorare *"un ragazzetto di OMISSIS"* (pag. OMISSIS, ord.cit.), e il 2024, solo tre appalti da parte del Comune di OMISSIS e della sua partecipata, la OMISSIS. La Commissione, pertanto, attraverso un'analisi delle fatture emesse dalla predetta

società nei confronti del Comune di OMISSIS ha ricostruito l'insieme dei rapporti economici intrattenuti tra i due soggetti, rilevando la riconducibilità delle stesse a 4 CIG relativi ad appalti per l'affidamento di lavori pubblici tra il 2019 e il 2024, nei termini che seguono:

1.anno 2019: l'affidamento per un importo di 34.648,50 €, consiste in lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria comunale con **affidamento diretto** senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente.

2. anno 2021: l'affidamento per un importo di 15.198,09 €, consiste in lavori di messa in sicurezza ponticello via OMISSIS OMISSIS OMISSIS della OMISSIS, con **affidamento diretto** senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente; viene puntualizzato solo che "*si è proceduto ad inviare la richiesta di preventivo tramite la piattaforma telematica Net4Market in data OMISSIS, alla Ditta opportunamente qualificata e dotata della necessaria esperienza ed attrezzatura,* OMISSIS".

3.anno 2022: l'affidamento per un importo di 53.940,00 €, consiste in lavori di manutenzione straordinaria degli immobili comunali annualità 2022 con **affidamento diretto**, senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente; viene puntualizzato solo che "*si è proceduto ad inviare la richiesta di preventivo tramite la piattaforma telematica Net4Market in data OMISSIS alla Ditta opportunamente qualificata e dotata della necessaria esperienza ed attrezzatura,* OMISSIS" (fattura emessa n. OMISSIS del OMISSIS imponibile € 53.935,76 e IVA € 11.865,76 – importi che differiscono dall'affidamento per qualche euro).

4.anno 2024: l'affidamento per un importo di 51.219,36 €, consiste in lavori di riqualificazione degli spazi di aggregazione della OMISSIS OMISSIS OMISSIS e OMISSIS sistemazione area esterne e strutture di servizio - finanziato dall'Unione Europea NEXT GENERATION EU – con **affidamento diretto**, senza alcuna indicazione delle modalità di scelta del contraente. Il CIG iniziale, con esito aggiudicazione deserta, OMISSIS è stato trasformato in OMISSIS , partecipanti "OMISSIS OMISSIS OMISSIS", in relazione al quale non risultano ancora emesse fatture. Allo stato, a seguito dell'informazione antimafia interdittiva, adottata dalla Prefettura di OMISSIS in data OMISSIS nei confronti della citata società, i lavori, il cui completamento è al 60 %, sono sospesi.

Sono poi risultate sei fatture, emesse dalla predetta società tra il 2023 e il 2024 nei confronti della OMISSIS, partecipata del Comune, per lavori di manutenzione ordinaria che, secondo quanto affermato in sede di audizione dal OMISSIS (incarico ricoperto dal mese di settembre OMISSIS al mese di aprile OMISSIS), avrebbero potuto essere affidati all'Azienda Speciale OMISSIS del Comune. Sul punto lo stesso precisa:

"ADR: l'OMISSIS poteva tranquillamente eseguire i lavori che ha eseguito la OMISSIS.ADR: io ne parlai con l'assessore OMISSIS e con OMISSIS dirigente dei lavori pubblici. Mi fu detto che OMISSIS aveva due problemi. Il primo era che l'OMISSIS era in liquidazione. Il secondo era che dentro l'OMISSIS c'erano persone che potevano dare problemi per la riuscita dei lavori".

Tale affermazione trova un puntuale riscontro nelle parole del OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS dell'OMISSIS, il quale, a proposito di possibili affidamenti da parte del Comune alla partecipata, precisa:

"(...) visto negli anni *"affidare a società esterne l'esecuzione di lavori che avremmo dovuto fare noi. Con la nuova Amministrazione nessuno ha più ascoltato le nostre lamentele. Erano tutti compatti, OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS OMISSIS ...a fronte delle osservazioni presentate dall'OMISSIS sulla convenienza di affidare all'azienda determinati servizi invece di esternalizzarli, visto che ci sarebbero stati minori costi, l'**assessore OMISSIS** e **OMISSIS** hanno risposto che bisognava dare delle risposte al territorio"* (pag.OMISSIS , Relazione Commissione).

5.OMISSIS

La società risulta rappresentata da **OMISSIS OMISSIS**, nipote di OMISSIS OMISSIS sodale del clan OMISSIS, ed espressamente indicato, a pagina 211 dell'ordinanza cautelare, ***tra gli imprenditori e i commercianti che fornivano risorse per il pagamento dei legali*** di OMISSIS OMISSIS, presso i quali gli appartenenti alla consorteria criminale si recavano per la raccolta di denaro.

Orbene, anche per la ditta di OMISSIS la Commissione ha raffrontato i dati ricavati dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici – B.D.N.C.P.

sul portale ANAC, rilevando, a partire dal 2018, un unico affidamento a favore della OMISSIS da parte del Comune di OMISSIS. Dalla verifica delle fatture elettroniche, anche in questo caso, sono stati rilevati i seguenti rapporti commerciali tra la società e l'Ente comunale dal 2018 ad oggi:

1-anno 2018: Fattura emessa dalla OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS nei confronti del Comune di OMISSIS – Servizio Politiche giovanili, con imponibile pari ad € 440,00 ed I.V.A. € 96,80;

2-anno 2024:Fattura emessa dalla OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS nei confronti del Comune di OMISSIS – Gabinetto del Sindaco, con imponibile pari ad € 348,00 ed I.V.A. € 76,56; Fattura emessa dalla OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS nei confronti del Comune di OMISSIS –OMISSIS OMISSIS , con imponibile pari ad € 300,00 ed I.V.A. € 66,00;Fattura emessa dalla OMISSIS n. OMISSIS del OMISSIS nei confronti del Comune di OMISSIS –OMISSIS OMISSIS-OMISSIS , con imponibile pari ad € 225,00 ed I.V.A. € 49,50: CIG OMISSIS;

È opportuno evidenziare che, dagli accertamenti condotti, è emerso che il CIG richiamato nelle fatture del 2024, in cui la stazione appaltante è il Comune di OMISSIS, data di pubblicazione OMISSIS , si riferisce all'affidamento diretto della fornitura di manifesti del OMISSIS OMISSIS , e vede come aggiudicatario ed unico partecipante la OMISSIS, per un importo di aggiudicazione € 2.700,00.

6. OMISSIS

La Commissione ha infine approfondito la posizione della OMISSIS, di cui è stato OMISSIS OMISSIS, fino al OMISSIS OMISSIS u.s., OMISSIS destinatario, in esecuzione dell'ordinanza cautelare più volte citata, della misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione in quanto "*le società facenti capo ad OMISSIS sono tuttora concessionarie di appalti di pubblici servizi con il Comune di OMISSIS e con altre amministrazioni territoriali*" (pag .OMISSIS , ord.cit.).

OMISSIS e il fratello OMISSIS, nel provvedimento cautelare richiamato, vengono espressamente indicati quali *"imprenditori di OMISSIS contigui all'organizzazione criminale facente capo a* OMISSIS" (pag.OMISSIS, ord.cit.). Insieme ad altri imprenditori locali, infatti, avrebbero raccolto denaro al fine di provvedere al sostentamento in carcere e al pagamento delle spese legali per OMISSIS e, su disposizione di quest'ultimo, per altri affiliati. In tal senso, estremamente significativa, sotto il profilo della contiguità soggiacente al sodalizio, è la vicenda relativa all'intimidazione contro la OMISSIS, avvenuta in data OMISSIS OMISSIS, quando un ordigno esplosivo veniva rinvenuto sul portone d'ingresso della sede della società.

A seguito di ciò, esponenti del clan OMISSIS, dimostrando di porre in essere un controllo del territorio efficace e capillare, intervenivano nei confronti dell'autore del gesto tranquillizzando l'imprenditore "amico" OMISSIS OMISSIS che, come ringraziamento, provvedeva alla consegna di altro denaro per il clan. In relazione a tale vicenda, il OMISSIS OMISSIS , in esito ad approfondimenti investigativi successivi, è stata eseguita un'altra ordinanza cautelare nei confronti di OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 629 comma 3, e 416 bis. I c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mettevano in atto una serie di atti intimidatori ai danni di OMISSIS, in modo da costringere lo stesso a richiedere la "protezione" del gruppo capeggiato da OMISSIS in cambio della consegna di ulteriori somme di danaro non meglio quantificate che venivano consegnate a OMISSIS ed asseritamente destinate al pagamento delle spese legali degli affiliati.

Secondo l'impianto accusatorio, recepito dal GIP del Tribunale di OMISSIS con l'ordinanza più volte citata, OMISSIS, in qualità di contitolare della ditta di OMISSIS "OMISSIS", concorreva con OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS, OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, a turbare la gara, relativa all'affidamento del servizio di OMISSIS OMISSIS OMISSIS, indetta il OMISSIS OMISSIS con determina dirigenziale del Comune di OMISSIS.

In particolare, ai sensi degli artt. 110, 353 I e II comma c.p., "OMISSIS *avrebbe turbato la gara con il concorso di* OMISSIS OMISSIS, *sindaco di OMISSIS, che dava mandato al OMISSIS* OMISSIS OMISSIS *e OMISSIS* OMISSIS OMISSIS *di dare indicazioni al R.U.P.* OMISSIS OMISSIS *e a membri della commissione giudicatrice, identificati in* OMISSIS OMISSIS, *di procedere all'aggiudicazione della gara comunque alla ditta "* OMISSIS OMISSIS OMISSIS *" nonostante la ditta* OMISSIS *avesse ottenuto un punteggio superiore di circa un punto percentuale, la gara medesima veniva aggiudicata alla "* OMISSIS *" con un punteggio pari a 98,75 e la* OMISSIS OMISSIS OMISSIS, *dichiarata seconda classificata con un punteggio pari a 96,25"* (pag.OMISSIS ord. cit.).

Come evidenziato nella Relazione ispettiva, appaiono significative al riguardo le dichiarazioni rese dal OMISSIS:

"ho partecipato alla Commissione di gara in qualità d iOMISSIS OMISSIS , ma non ho conoscenza dei fatti, in quanto non ero presente nel momento della decisione per l'attribuzione dei punteggi. Ho appreso dagli atti quanto avvenuto che ha determinato l'aggiudicazione a favore del OMISSIS. *Non mi risulta un cambio di punteggio a favore del* OMISSIS".

Invero, in relazione a tale vicenda, la Commissione ha stigmatizzato la posizione del OMISSIS che appare a dir poco equivoca, in quanto, al fine di sostenere il difetto di conoscenza, in merito a possibili brogli, egli dichiara di non essere stato presente al momento della decisione finale, con ciò asseverando una contraddizione in termini: egli infatti in veste di segretario verbalizzante era tenuto a rappresentare fedelmente le operazioni svoltesi, ma per sua espressa ammissione non era presente al momento della decisione finale. L'affidamento alla ditta di OMISSIS del servizio OMISSIS OMISSIS OMISSIS verrà prima rinnovato e successivamente prorogato per ben 3 volte.

La vicenda descritta evidenzia l'essenza del cd. **"Comune nel Comune"** fortemente voluto, e alla fine realizzato, dal clan di OMISSIS, ovvero una schiera di amministratori compiacenti, eletti con il supporto dei voti procacciati dalla cosca, posti al servizio degli interessi dell'organizzazione. Non è un caso, infatti, che nel OMISSIS il OMISSIS risulti tra gli organizzatori della cena dei "grandi elettori" dei personaggi politici che avrebbero poi conseguito ruoli di vertice nelle elezioni comunali del OMISSIS nel Comune di OMISSIS; "elettori" composti da appartenenti all'organizzazione criminale e da soggetti ad essa contigui tra cui anche l'imprenditore OMISSIS OMISSIS. Si tratta –

come meglio specificato nell'ordinanza (pag.OMISSIS) - del primo step realizzato dal Clan, all'interno di un progetto politico di più ampio respiro, che avrebbe condotto il candidato sostenuto dal sodalizio OMISSIS, nelle successive elezioni amministrative del OMISSIS, a ricoprire la carica di sindaco, utilizzando proprio la base elettorale gestita dalla cosca amica.

Importanti elementi di riscontro alle vicende ricostruite dal GIP e a quanto emerso in sede di verifica ed accertamento da parte della Commissione d'indagine nell'ambito della gestione degli appalti pubblici sono stati forniti, come evidenziato nella Relazione ispettiva, dai OMISSIS dei OMISSIS OMMISSIS OMISSIS OMISSIS, nonché da OMISSIS ed OMISSIS assegnati ai predetti settori. In particolare:

•il **OMISSIS**, funzionario tecnico del Settore OMISSIS e titolare di OMISSIS OMISSIS , in data OMISSIS , in relazione alla "frequentazione" degli uffici comunali da parte dei sodali e dei loro contigui, ha dichiarato:

- le società si interfacciavano con assessori e dirigenti bypassando i tecnici. Mi riferisco ai fratelli* OMISSIS, OMISSIS *e* OMISSIS, *prevalentemente* OMISSIS. *Gli* OMISSIS *avevano un rapporto diretto con assessori e dirigenti. Anche altre ditte avevano questi rapporti diretti, in particolare* OMISSIS. *Ho visto anche* OMISSIS *negli uffici degli assessori e dirigenti;
- venivano sollecitati i pagamenti allorquando i tempi si allungavano e i predetti si riferivano ai dirigenti ed assessori per sollecitare i loro pagamenti.
- non mi sembrava naturale che l'intermediario tra la ditta e noi tecnici fosse il dirigente o l'assessore, ma ciò avveniva usualmente.

• l' **OMISSIS**, OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS OMISSIS del Comune di OMISSIS, ha riferito che spesso il Comune ricorreva alla procedura negoziata come procedura di affidamento degli appalti, consultando gli operatori economici scelti e negoziando con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. La OMISSIS ha rappresentato, inoltre, che in alcune gare si procedeva al sorteggio delle ditte che poi presentavano un'offerta: "*è stato eseguito un sorteggio ad evidenza pubblica, le ditte sorteggiate hanno presentato un'offerta*". Al riguardo, giova evidenziare che la predetta modalità, vietata dal nuovo Codice dei contratti pubblici all'art. 50, comma 212, per la

selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, pur essendo consentita durante la vigenza del D.lgs. n. 50/2016, era da considerarsi "preferibile" solo ove non fossero stati previsti altri criteri oggettivi per la selezione dei fornitori e a condizione che ciò fosse stato debitamente reso noto nell'avviso a manifestare interesse. Nel corso dell'audizione, in relazione alla gara aggiudicata al OMISSIS OMISSIS OMISSIS che indicherà la OMISSIS come ditta esecutrice dei lavori, la stessa ha precisato che "***non tutte le società invitate hanno risposto alla richiesta di offerta***".

Tale affermazione, letta alla luce degli elementi fattuali evidenziati nella parte che precede a proposito delle modalità di scelta del contraente nei numerosi appalti aggiudicati alle società direttamente o indirettamente collegate al clan OMISSIS, lascia intravedere, secondo il criterio del "più probabile che non", come sottolineato dalla Commissione, un contesto ambientale probabilmente condizionato ed in cui l'interesse delle ditte vicine al sodalizio ad un lavoro o ad un servizio affidato dal Comune sembrerebbe scoraggiare la partecipazione delle altre imprese. L'OMISSIS OMISSIS, inoltre, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione, ha affermato che nella scelta dell'operatore economico il OMISSIS del OMISSIS , l' OMISSIS OMISSIS OMISSIS, aveva sempre l'ultima parola: "***Tornata in ufficio, su indicazione di OMISSIS, forse ho contattato OMISSIS OMISSIS della OMISSIS (...) Per le procedure d'urgenza non abbiamo nessun elenco delle ditte da chiamare. Ho chiamato la OMISSIS OMISSIS su indicazione del OMISSIS.***" E sulla presenza in Comune degli imprenditori "amici" della cosca, o addirittura affiliati, ha precisato: "***OMISSIS OMISSIS veniva spesso in ufficio e sovente parlava ad alta voce negli uffici del Comune con il dirigente OMISSIS o con L'OMISSIS competente, la OMISSIS prima e poi il OMISSIS***". In relazione all'appalto per la realizzazione di alcuni scivoli per i soggetti con difficoltà di deambulazione, l'OMISSIS, infine, ha ribadito che la scelta del Comune è ricaduta sulla OMISSIS attraverso un affidamento diretto "***perché io avevo questo nominativo a cui affidare il lavoro in questione. Non ricordo chi mi ha dato questa indicazione***" (pag. OMISSIS).

In relazione alle prassi lavorative che si sono cristallizzate negli anni negli Uffici del Settore OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS del Comune di OMISSIS, elementi di rilievo vengono forniti anche da OMISSIS OMISSIS che, nel corso dell'audizione tenutasi il OMISSIS OMISSIS, ha fornito dettagli di rilievo, soprattutto in relazione alla **scarsa trasparenza e tracciabilità delle procedure** che trapela in diversi passaggi dell'audizione. La predetta, inoltre, fornisce importanti dichiarazioni che comprovano la presenza**, attuale e ricorrente,** di OMISSIS negli uffici del Comune per vicende legate ad appalti in corso, anche riconducibili al PNRR: "*Non avevo contatti diretti con il sindaco o i politici e da loro non avevo pressioni in relazione alle pratiche. Vedevo il Sig.* **OMISSIS OMISSIS** *della* OMISSIS *perché aveva un appalto in corso. Veniva in ufficio per questioni legate all'appalto in corso.* ***Lui aveva contatti con la OMISSIS che era OMISSIS dei lavori della OMISSIS, lavori di riqualificazione che rientrano nel OMISSIS . Era un subappaltatore del OMISSIS OMISSIS".*** La OMISSIS, ancora, confermando indirettamente quanto affermato dalla OMISSIS, riporta degli episodi in cui si può intravedere un contesto ambientale probabilmente condizionato, in cui l'interesse delle ditte vicine al sodalizio ad un lavoro o ad un servizio affidato dal Comune scoraggiava la concorrenza di altre imprese. Infatti la predetta, dichiarando di essere "*il OMISSIS di un intervento OMISSIS in cui* OMISSIS *è aggiudicataria*" afferma: "*siamo in fase di sospensione per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera senza aumento di spesa. Questo CIG è caricato in ANAC. La procedura di gara è stata fatta su net4market. Si tratta di un affidamento diretto ad una ditta che è stata scelta sul portale dopo che la prima gara è andata deserta. Per la prima gara era stata fatta richiesta di offerta ad una ditta che non ha partecipato. Poi abbiamo rifatto la gara chiedendo preventivo alla* OMISSIS. *La gara ha per oggetto il rifacimento degli spazi esterni della chiesa di* OMISSIS" confermando che la società riferibile a OMISSIS OMISSIS OMISSIS risulta affidataria di un appalto con fondi OMISSIS e che "*aveva fatto altri interventi di manutenzione*". Con riferimento alla figura del dirigente OMISSIS, infine, *dichiara* "*mi sembra che per un affidamento della* OMISSIS *fosse lui il OMISSIS* ... OMISSIS *era OMISSIS anche per commesse di importi minori. Soprattutto nel settore OMISSIS OMISSIS che si occupa di manutenzione*

strade, impianti negli edifici pubblici e scolastici, autorizzazioni scavi etc... OMISSIS *assumeva il ruolo di OMISSIS anche per affidamenti di importi inferiori ai 40.000 euro. Non conosco il motivo... Io non ho mai scelto le ditte aggiudicatarie di affidamenti diretti. Lo faceva il dirigente e non so se il dirigente fosse indirizzato a livello politico. Questa modalità operativa è durata fino al OMISSIS , finché c'è stato* OMISSIS". Emerge, quindi, un quadro deliberativo-gestionale in cui il dirigente del settore ricopre la duplice veste di OMISSIS e organo deliberante, obliterando una dualità di incarichi di cruciale importanza nell'ottica del controllo di legalità.

• **OMISSIS,** OMISSIS del Comune, in servizio al Settore OMISSIS OMISSIS, Ufficio OMISSIS, audita in data OMISSIS ha riferito che "OMISSIS *ha chiesto informazioni sulla pratica della* OMISSIS *ma non pressioni. Ma non lo faceva solo per queste società....della* OMISSIS *ricordo che era scaduta la firma digitale e il pagamento era in ritardo e per questo sono venuti a chiedere il pagamento...Il OMISSIS* (ndr OMISSIS) *chiedeva anche per altre ditte, non ricordo il nome, ma era una prassi normale...Ricordo l'episodio della* OMISSIS *solo per la firma digitale scaduta. Per la* OMISSIS *si informava direttamente il titolare della ditta, non ricordo che* OMISSIS *si interessasse per questa società".* Al riguardo ha precisato, inoltre: *"Di solito i colleghi chiamano al telefono per chiedere informazioni...Per la* OMISSIS *è venuto* OMISSIS*, ora ricordo.* ***È lo zio del titolare della OMISSIS****. Lui è venuto proprio in occasione dell'episodio raccontato in cui non funzionava la firma digitale. A me è sembrato assolutamente normale...* OMISSIS *è un collega, una persona tranquilla sul lavoro.* ***Tutti ad OMISSIS sanno la famiglia da cui proviene. Ma con me è stato sempre tranquillo...Io sapevo che lui stesso apparteneva ad una famiglia criminale di OMISSIS ...****Abbiamo sempre lavorato insieme. Non mi ha mai generato ansia con le sue richieste"*, aggiungendo che *"il fatto che anche il* OMISSIS (OMISSIS) *e* OMISSIS *avessero chiesto informazioni sui pagamenti della* OMISSIS *non mi è sembrato strano. Era normale. Hanno solo chiesto lo stato dei pagamenti. Non hanno mai sollecitato nulla".* Le dichiarazioni confermano l'episodio riportato dall'ordinanza cautelare a pag. OMISSIS , laddove si legge che "OMISSIS *era un po' intimorito dall'atteggiamento di* OMISSIS *(...si è un po' risentito*

perché sembra che....) e rassicurava l'interlocutore (OMISSIS) del fatto che aveva dato disposizioni, evidentemente all'ufficio preposto, di mettere in pagamento le fatture della OMISSIS *di* OMISSIS ...". La OMISSIS quindi, conferma chiaramente che OMISSIS, proprio in relazione ai pagamenti in favore della OMISSIS (società riconducibile a OMISSIS, sodale del clan OMISSIS) si è attivato nei suoi confronti quale OMISSIS preposta ai OMISSIS .Il quadro d'insieme sopra illustrato ed emerso dall'attività della Commissione evidenzia che il Settore OMISSIS OMISSIS del Comune, facendo ripetuto ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando per i lavori sottosoglia, ha di fatto eluso, sicuramente in favore delle ditte riconducibili ai sodali del Clan OMISSIS o ad essi collegate, i principi di **libera concorrenza, rotazione, trasparenza, tracciabilità e economicità.** Diversi anche gli appalti in cui il Comune ha estremamente frammentato alcuni lavori di manutenzione in micro-affidamenti di breve durata e di modesto importo. Dalle opere finanziate con i fondi PNRR alle più semplici attività di manutenzione su strade e marciapiedi, gli appalti sono stati affidati in diverse occasioni, negli anni 2018 - 2024, senza la previsione di bandi di gara.

Con riferimento al settore degliOMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS , nel Comune di OMISSIS sono presenti n. OMISSIS immobili di proprietà OMISSIS e n. OMISSIS di proprietà comunale. L'iter amministrativo è gestito dall'Ufficio OMISSIS dell'Ente comunale, incardinato, dal OMISSIS , nel Settore OMISSIS, diretto dalla OMISSIS. In precedenza l'Ufficio era incardinato nel Settore OMISSIS.

La predetta Dirigente, nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione, del OMISSIS OMISSIS OMISSIS ha dichiarato quanto segue:

"dal 2023 l'ufficio OMISSIS *dipende dal mio Settore per motivi di riorganizzazione dell'ente e perché la materia casa è stata considerata più attinente a motivi sociali che patrimoniali. Nel corso degli anni di mia competenza, sono stati adottati* ***2 o 3 provvedimenti di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare per morosità.****(...) Non risulta che tra gli assegnatari ci siano soggetti indagati nell'indagine* OMISSIS*, comunque mi do disponibile, anche in questo caso, a fornirvi un elenco aggiornato degli assegnatari (...) l'ultima volta che ho controllato che tutti gli assegnatari degli alloggi avessero i requisiti è stato circa 6 mesi fa nonché un'altra più*

recente in corso di definizione.(...)Ci sono circa una quarantina di appartamenti di proprietà comunale gestiti dall'ufficio OMISSIS che fa riferimento ad un vecchio regolamento comunale che rimanda alla regolamentazione che vige per le case OMISSIS".

Dunque, sino al trasferimento dell'Ufficio al Settore OMISSIS, lo stesso era incardinato nel Servizio OMISSIS, di pertinenza del Settore OMISSIS. La OMISSIS, audita in Commissione, in relazione ai richiedenti iscritti nella graduatoria ed agli assegnatari, ha riferito che il suo Ufficio non ha mai svolto accertamenti per quanto riguarda la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi e che:

"(...)*se avessi conoscenza di soggetti riferibili alla criminalità organizzata che occupano immobili comunali, non saprei che iniziativa assumere perché non c'è una procedura specifica per tali ipotesi".*

In merito agli accertamenti svolti dalla Commissione circa la possibile assegnazione di alloggi destinati all'assistenza abitativa ai soli soggetti indagati o imparentati con appartenenti al cd. sodalizio OMISSIS, la Commissione ha segnalato che gli occupanti gli alloggi di proprietà dell'ATER sono:

1. **OMISSIS, OMISSIS del capo dell'omonimo clan mafioso -** deceduto il OMISSIS - dichiarato decaduto dall'assegnazione con determina n OMISSIS OMISSIS, dopo un iter amministrativo iniziato nel OMISSIS , quando l'ATER aveva accertato che la OMISSIS convivente dell'assegnatario risultava proprietaria di un immobile di 11 vani. Al riguardo la Commissione ha accertato che l'immobile è attualmente occupato da OMISSIS, la quale sarebbe stata, secondo quanto dichiarato dalla stessa all'ATER, badante di OMISSIS. Più nel dettaglio, nel corso di un sopralluogo della Polizia Locale, effettuato in data OMISSIS solo a seguito di richiesta di accertamenti da parte della Commissione, la predetta ha dichiarato di essere entrata nell'alloggio già da prima del decesso del OMISSIS. Al riguardo si soggiunge che in data OMISSIS , anche a seguito dell'attività di verifica richiesta, l'ATER ha diffidato l'attuale occupante a liberare l'immobile "*al fine di poter consentire l'assegnazione dello stesso agli aventi diritto*";

2. OMISSIS, la cui figlia OMISSIS convive con **OMISSIS**, imputato nel procedimento OMISSIS e figlio di OMISSIS anch'egli imputato nel medesimo procedimento penale in quanto considerato un partecipe del sodalizio capeggiato da OMISSIS;

3. OMISSIS, (occupante abusiva), figlia di OMISSIS e nipote di OMISSIS moglie di OMISSIS;

4. OMISSIS, (occupante abusivo), figlio di OMISSIS e nipote di OMISSIS, moglie di OMISSIS.

Tra gli assegnatari risulta, inoltre, OMISSIS, figlia di OMISSIS e nipote di OMISSIS, che ha riscattato la proprietà dell'alloggio. Per gli altri è risultata un'esposizione debitoria nei confronti dell'ATER, come riportato nella tabella[9] che segue:

OMISSIS

Tra gli assegnatari regolari di alloggio OMISSIS è risultato anche OMISSIS, padre di OMISSIS, assegnatario di un'abitazione in OMISSIS. Il predetto OMISSIS risulta indagato nell'indagine OMISSIS quale appartenente alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti capeggiata da OMISSIS. In particolare nel paragrafo 28 dell'ordinanza cautelare più volte citata, relativo ai capi 26 e 27 alla pagina OMISSIS, il GIP, nel descrivere una cessione pari ad 1 kg di cocaina fatta dal OMISSIS al OMISSIS, definisce quest'ultimo "*responsabile della piazza di spaccio di* OMISSIS".

Dal quadro delineato dalla Commissione nella Relazione ispettiva emerge dunque che l'organizzazione del servizio non è in grado di assicurare, sotto il profilo amministrativo e contabile, un'adeguata attività di vigilanza e controllo su beni assegnati mediante procedure pubbliche e che **la situazione di illegalità accertata** i soli soggetti indagati o imparentati con appartenenti al cd. sodalizio OMISSISno facente capo a OMISSIS, **non sembrerebbe limitata ai soli casi illustrati**. Lo scenario

[9] Tabella allegata alla nota n. OMISSIS del Comando Provinciale dei Carabinieri.

assume contorni preoccupanti per il contesto in cui tali omissioni vengono a collocarsi, considerata la delicatezza degli interessi tutelati attraverso l'edilizia residenziale pubblica.

Per quanto riguarda la **concessione in uso di immobili comunali e degli impianti sportivi**, l' OMISSIS, come detto OMISSIS del Servizio OMISSIS, ha dichiarato che i relativi canoni sono stabiliti con delibera di Consiglio e che si tratta di canoni diversificati per la tipologia di immobili: quelli rientranti nel patrimonio indisponibile, sono assegnati mediante concessione e sono destinati alle associazioni operanti nello sport e nel sociale. Per gli impianti sportivi la riscossione dei canoni è a cura dell'Ufficio OMISSIS, ma, come la stessa ammette in sede di audizione:

"I canoni degli impianti sportivi non li paga nessuno ... giacchè ... sugli impianti sportivi c'era una grande difficoltà nella gestione. Non me la sento di riferire. Gli amministratori non mi facevano operare liberamente. Per firmare ogni singola concessione passavano mesi interi. Avevo delle difficoltà oggettive ... qualcuno nell'amministrazione ha reso complicato un operato corretto".

In merito alla concessione dello Stadio OMISSIS all'OMISSIS ha dichiarato:

"L' OMISSIS ha avuto in concessione lo stadio per un paio di anni. OMISSIS (ndr OMISSIS OMISSIS OMISSIS dal OMISSIS al OMISSIS e, dopo, OMISSIS OMISSIS di OMISSIS) *è stato delegato allo sport. Aveva dei legami con le associazioni sportive ...* OMISSIS e OMISSIS *presumo si conoscano. Parlo di* OMISSIS*".*

Il quadro informativo raccolto denuncia anche all'interno di tale servizio le gravi disfunzionalità riscontrate negli altri Settori esaminati in termini di irregolarità e di opacità gestionali, con gli impiegati comunali che incontrano grandi difficoltà "operative", tanto da assumere in sede di audizione, come evidenziato nella Relazione, un atteggiamento contraddistinto da profili di non dissimulata omertà: *"sugli impianti sportivi c'era una grande difficoltà nella gestione. Non me la sento di riferire".*

Con riferimento **alla riscossione delle entrate tributarie e dei canoni concessori,** la Commissione d'indagine ha segnalato una diffusa approssimazione nella gestione dell'attività amministrativa, che ha contribuito a creare i *presupposti di una condizione finanziaria delicata,* definizione, quest'ultima, data in sede di audizione dal

OMISSIS del OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS. La capacità di riscossione si mantiene su livelli alquanto bassi, in un contesto dove si registrano sacche di grave evasione. Basti pensare alla esaminata riscossione della tassa dei rifiuti (TARI), dove i familiari di appartenenti alla criminalità organizzata locale, in particolare, alle famiglie OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, sono risultati non in regola con i pagamenti dei tributi comunali. L'insussistenza di un meccanismo di controllo esterno che consentisse di verificare l'effettivo pagamento dei tributi e, più in generale, delle altre entrate comunali da parte dei contribuenti ***"era noto al OMISSIS, agli assessori e ai dirigenti"***, come appreso dalla Commissione nel corso delle audizioni e, in particolare, di quella del OMISSIS OMISSIS del Servizio OMISSIS. Dalle dichiarazioni della OMISSIS OMISSIS al medesimo OMISSIS , la OMISSIS, una risposta parziale alle problematiche sopra illustrate è stata data con il ricorso, per l'attività di gestione ordinaria, accertativa e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, all'attività della OMISSIS – OMISSIS, attraverso la somministrazione di personale di supporto da affiancare ai dipendenti dell'ufficio, ai quali è rimasta, comunque, la competenza del relativo Servizio.

E proprio in relazione all'impiego di tale personale di supporto, è emerso che dal OMISSIS **presta servizio presso il Comune OMISSIS OMISSIS, figlio di OMISSIS OMISSIS**, OMISSIS , OMISSIS del OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS di OMISSIS, che, come descritto nell'ordinanza più volte richiamata, risulta essere persona molto informata sulle dinamiche politiche e comunali[10], prossimo a OMISSIS OMISSIS e OMISSIS OMISSIS, nonché, tra l'altro, finanziatore del sostentamento economico di OMISSIS e della sua famiglia in occasione della detenzione in carcere di quest'ultimo.

Emblematica, poi, del livello di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata, è la vicenda, analiticamente riportata nella Relazione ispettiva (pag.OMISSIS e ss.), **del Bar/Chioschetto all'interno della**

[10] Ha organizzato, unitamente a OMISSIS, la cena a cui avrebbero preso parte gli imprenditori amici, in favore del sindaco OMISSIS e di OMISSIS (*cfr.* ord.cit.)

piscina comunale estiva, gestita dall' OMISSIS OMISSIS OMISSIS. Nel corso di un'attività di verifica in loco, effettuata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di OMISSIS il OMISSIS OMISSIS , i militari intervenuti hanno avuto modo di accertare che la gestione dello stesso è svolta da OMISSIS, (fratello di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS), OMISSIS dell'OMISSIS, associazione che utilizza parte dell'impianto durante i mesi estivi.

Al fine di verificare il tipo di attività effettivamente svolta e la regolarità della stessa, la Commissione d'indagine ha svolto opportuni approfondimenti in sede di audizione del OMISSIS OMISSIS e di alcuni dipendenti dell'OMISSIS, assegnati, con ruoli diversi, alla gestione dell'impianto comunale, acquisendo informazioni significative per quanto qui rileva. In particolare, in merito alla famiglia OMISSIS, il OMISSIS, componente del OMISSIS OMISSIS OMISSIS dell'Azienda, dichiara di conoscere OMISSIS:

"in qualità di OMISSIS dell'associazione di OMISSIS che gestisce una colonia presso la piscina comunale. Piscina estiva comunale. La piscina la gestisce l' OMISSIS. *Nella piscina c'è un* ***chioschetto ad uso esclusivo dell'associazione*** *per la "colonia estiva (...) La piscina ci costa 20 mila euro all'anno di manutenzione, è usata anche dai ragazzi del OMISSIS e dagli utenti del* OMISSIS, *è aperta al pubblico... le associazioni che chiedono l'uso della piscina fanno convenzioni con l'* OMISSIS, *ma il magazzino è in uso esclusivo all'associazione di* OMISSIS".

Circa le modalità di fruizione della piscina comunale egli riferisce che:

"gli utenti associati pagano ingresso agevolato e l'associazione di OMISSIS *paga qualcosa in più mensilmente per l'uso del magazzino/chioschetto".*

In ordine alla figura di OMISSIS ed alla gestione del chiosco all'interno della piscina, il OMISSIS, riferisce:

"Conosco OMISSIS *che ha in gestione per il periodo estivo un locale nella piscina comunale. Ha un'associazione che da giugno a settembre paga un importo per gestire una parte della piscina per i suoi associati. Ha un contratto con la OMISSIS per la gestione dei locali, ha una sorta di ripostiglio dove svolge attività per i suoi associati... È un* ***punto di ristoro*** *gestito dall'associazione... al punto di ristoro possono accedere pure utenti non associati...È una convenzione siglata al tempo del sindaco* OMISSIS *e l'abbiamo mantenuta...**Posso immaginare le dinamiche che hanno consentito all'associazione di* **OMISSIS** *di ottenere questo trattamento.* **OMISSIS e OMISSIS** *hanno sempre chiamato in occasione dell'apertura della piscina, per***

dire che la convenzione a OMISSIS andava rinnovata. Noi abbiamo sempre risposto di no alle richieste della politica. Su questa cosa abbiamo ceduto."

Riguardo al punto di ristoro, il OMISSIS ammette, dunque, di conoscerne l'esistenza, riferendo di sapere che la gestione è di OMISSIS. Egli ammette di sapere che in realtà si tratta di un punto di somministrazione di alimenti e bevande, che opera da lungo tempo con la positiva volontà degli organi politici, segnatamente, i sindaci OMISSIS prima e OMISSIS poi, e che, a conferma della evidente volontà dell'organo politico di andare incontro alle attività economiche del OMISSIS, sia OMISSIS che OMISSIS sensibilizzano i OMISSIS, all'inizio della stagione estiva, affinché non vi siano ostacoli all'apertura del punto di somministrazione. La OMISSIS dell'OMISSIS OMISSIS alla piscina comunale, OMISSIS, audita in data OMISSIS, conferma che:

"il bar della piscina comunale estiva, in via OMISSIS, veniva gestito da OMISSIS *e dalla moglie* OMISSIS *da svariati anni, non ricordo precisamente da quando. Se non erro da prima del Covid ..."* precisando che *"dall'arrivo dei liquidatori la piscina è gestita da* OMISSIS, *dipendente OMISSIS (...) si tratta di un punto ristoro.* ***Avevano un cucinino (...) La somministrazione di bevande e alimenti era aperta a tutti gli utenti della piscina...pertanto i clienti venivano alla cassa e pagavano l'ingresso. Al bar pagavano gli alimenti e le bevande acquistati. Facevano anche piatti di pasta.*** *C'era pure il servizio ai tavoli, svolto da* OMISSIS, OMISSIS *e* OMISSIS. *Erano i figli di* OMISSIS. OMISSIS *gestiva direttamente la "colonia"* (rectius campo estivo)*, gli altri due figli venivano principalmente il fine settimana. A noi dipendenti nessuno ha mai dato spiegazioni sul motivo per cui la piscina fosse stata data in gestione ai* OMISSIS. *Tutti conoscono i* OMISSIS *ad OMISSIS".*

Profili di interesse, infine, sono emersi anche nel corso dell'audizione in data OMISSIS di **OMISSIS** dipendente OMISSIS dal gennaio 2004. In particolare, lo stesso riferisce:

"entra in piscina chi paga il biglietto. Abbiamo associazioni che vengono sempre a portare le "colonie". Una sta in pianta stabile, OMISSIS qualcosa... ma non ricordo il nome. Altre due associazioni portavano bambini in colonia quest'anno. Anche io curo le convenzioni con le associazioni, nel senso che curo i primi contatti con le associazioni, ho una sorta di coordinamento della piscina. ***L'associazione di OMISSIS sta in pianta stabile da diversi anni, ha la gestione del bar. È riconducile a OMISSIS e OMISSIS. Il punto ristoro è dato in convenzione ai OMISSIS, immagino ci sia***

una convezione, un piccolo baretto che somministra alimenti agli associati e agli utenti in generale della piscina. Il baretto ha una cassa che fa scontrini. OMISSIS *paga l'ingresso dei bambini e poi paga un tot all'anno per l'utilizzo dello spazio in via esclusiva".*

A seguito di quanto appreso nel corso delle audizioni, la Commissione ha appurato che la gestione della piscina comunale è affidata all' OMISSIS dal 2003 e che OMISSIS OMISSIS, sulla base di un disciplinare d'uso rinnovato negli anni, in qualità di OMISSIS dell'Associazione OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS è autorizzato ad utilizzare per i propri associati la piscina piccola e un certo numero di ombrelloni nel periodo estivo. Oltre a questo, il predetto atto contempla la possibilità di utilizzare il locale magazzino adiacente alla piscina per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli associati, previa acquisizione delle autorizzazioni amministrative e sanitarie. La Commissione ha evidenziato, in proposito, che, a dispetto del disciplinare d'uso, a OMISSIS OMISSIS **- fratello di OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS e cognato di OMISSIS OMISSIS** - è stato consentito di allestire un chiosco, meglio un punto di ristoro, che somministra alimenti e bevande non solo ai propri associati, ma anche e soprattutto a tutti coloro che frequentano la piscina. Nei giorni festivi e prefestivi tale chiosco assume addirittura le caratteristiche di un vero e proprio ristorante che somministra al pubblico pietanze a base di pesce, come risulta da fonti aperte (il sito *Tripadvisor* ne pubblica diverse immagini, con tanto di recensioni) e dalle successive dichiarazioni rese in sede di audizione dal **OMISSIS** dell' OMISSIS e da **OMISSIS OMISSIS**, dipendente OMISSIS. **In merito a tale situazione è stata accertata l'assenza di qualsivoglia titolo autorizzatorio, come confermato dal dirigente del OMISSIS con nota del OMISSIS.** Quanto dianzi evidenziato appare ancora più grave ove si consideri che, secondo quanto riferito in audizione dal OMISSIS, il massimo organo politico, cioè, il OMISSIS (**segnatamente OMISSIS prima e poi OMISSIS**), non solo sarebbe stato a conoscenza della descritta situazione di illegalità ma ne avrebbe sollecitato la prosecuzione, invitando il OMISSIS del OMISSIS dei OMISSIS a rinnovare prassi in contrasto con i più elementari principi che guidano l'esercizio dell'azione pubblica.

Le ragioni di una simile situazione *contra legem*, che per espressa ammissione del OMISSIS rappresenta un atto di cedimento dell'organismo liquidatore agli amministratori dai quali dipende la propria nomina, possono ragionevolmente ravvisarsi nell'appartenenza del gestore di fatto alla famiglia OMISSIS, di notevole spessore criminale, come è stato ampiamente evidenziato dalla Commissione d'indagine. Anche in tale circostanza, dunque, l'organo politico abdica al rispetto dei principi di legalità, di correttezza ed ortodossia dell'azione pubblica, adoperandosi viceversa affinchè vengano conseguiti interessi privatistici ed economici, afferenti ad appartenenti a famiglie di stampo criminale, in spazi pubblici destinati ad altre finalità.

A conferma di quanto sopra descritto, lo stesso OMISSIS, in qualità di OMISSIS della OMISSIS, sin dal OMISSIS , anno in cui, in esito a bando pubblico, ha avuto la concessione in uso, dietro il versamento di un canone mensile di € 438,00, della palestra scolastica dell'istituto OMISSIS, risulta debitore nei confronti del Comune di € 9.144,00, come emerso dai controlli contabili effettuati dall'Ufficio Patrimonio su richiesta della Commissione.

Quanto **alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata** nel corso dell'Amministrazione OMISSIS la Commissione Beni Confiscati, organo istituito nel 2015 e deputato alla gestione dell'iter procedurale per l'acquisizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, anche se rinnovata solo nel febbraio 2024, non si è mai riunita, come riferito dalla OMISSIS del OMISSIS OMISSIS , ufficio incardinato nel Settore OMISSIS, cui compete la gestione delle procedure inerenti all'acquisizione al patrimonio dell'Ente dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Al riguardo, l' OMISSIS, audita dalla Commissione in data OMISSIS ha dichiarato:

"l'amministrazione OMISSIS non ha voluto manifestare l'interesse in relazione ai beni confiscati ... in particolare, sotto tale amministrazione prevalse un disinteresse generale all'acquisizione di beni confiscati".

In particolare nel periodo oggetto d'indagine e, segnatamente, durante l'amministrazione OMISSIS, risulta evidente il disinteresse dell'Amministrazione Comunale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata. Tale atteggiamento si è tradotto in una immotivata assenza dalle conferenze di servizi indette nel 2023 dall'ABNSC per l'assegnazione di diversi immobili, anche di pregio. Esemplare, in tale contesto, la vicenda relativa all'acquisizione della villa confiscata a OMISSIS, per la quale l'ANBSC ha emesso un'ordinanza di sgombero nel gennaio 2024 e sono state disposte dalla Prefettura di OMISSIS le prime operazioni propedeutiche all'esecuzione della suddetta ordinanza (richiesta di sopralluogo per identificazione occupanti). In merito la OMISSIS ha dichiarato in prima battuta *"di non essere a conoscenza di beni confiscati in via definitiva, riferibili a soggetti della criminalità locale..."*, salvo ricordare poi di un bene immobile *"confiscato in via definitiva ad un* OMISSIS *e so che i* OMISSIS *hanno una fama discutibile in OMISSIS"* e ammettendo di sapere essere ***"la villetta del fratello di* OMISSIS OMISSIS*, dipendente del nostro Comune"***. In sede di riunione del OMISSIS , convocata dalla Prefettura di OMISSIS in vista della Conferenza di Servizi indetta dall'ANBSC il OMISSIS , il OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS in rappresentanza dell'Ente, affermava di non poter esprimere una manifestazione di interesse, data la situazione che si era venuta a creare all'interno dell'Ente dopo l'arresto del OMISSIS OMISSIS, avvenuto qualche giorno prima. Ciò, benchè l'organo politico potesse comunque essere rappresentato dal OMISSIS e nonostante vi fosse un'apposita Commissione, come detto, rinnovata nel febbraio 2024, che, in virtù della sua funzione consultiva e di coordinamento prevista dall'art.3 del relativo Regolamento, avrebbe dovuto esprimere il proprio parere per indirizzare la volontà dell'Ente.

In generale, ciò ha impedito alla collettività OMISSIS di fruire di beni sottratti ai patrimoni illeciti, disconoscendone la valenza simbolica e, quindi, in spregio ai principi fondamentali che fondano l'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Con riferimento alla **documentazione antimafia**, nell'arco temporale 2022-2024, è stato riscontrato che le richieste complessive inserite in B.D.N.A. sono state **58**, di cui **25** inoltrate per competenza alla Prefettura di OMISSIS; tra queste ultime, **12 sono state presentate dopo il 3 luglio 2024**, data in cui è stata eseguita la più volte citata ordinanza cautelare n. OMISSIS OMISSIS, peraltro, esclusivamente, nei confronti delle imprese coinvolte nell'indagine OMISSIS. Più nel dettaglio, 4 richieste di documentazione antimafia sono state inserite per la società "OMISSIS", 2 per la "OMISSIS", 2 per la "OMISSIS", 1 per la OMISSIS e 1 per la OMISSIS, tutte imprese successivamente attinte da informazioni antimafia interdittive, adottate dalla Prefettura di Latina, **che, laddove oggetto di ricorso dinanzi al TAR, hanno superato il vaglio della magistratura amministrativa in sede cautelare.** Per due delle società interdette (OMISSIS e OMISSIS), il Tribunale di OMISSIS -Sezione Misure di Prevenzione, ha accolto la richiesta ammissione al controllo giudiziario volontario (art.34 bis codice antimafia). Avverso la decisione di ammissione della OMISSIS al predetto istituto, la Procura della Repubblica di OMISSIS ha presentato ricorso in appello.

Da tutto quanto sopra evidenziato, quindi, si ricava che, presso il Comune di OMISSIS, tra tutte le società con sede legale nella provincia di OMISSIS, si sono aggiudicate appalti per lavori, servizi o forniture del valore o tipologia tale da prevedere l'attivazione dei controlli antimafia, in via pressocchè esclusiva, quelle collegate direttamente al clan OMISSIS (OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS), ovvero quelle, secondo l'ipotesi accusatoria riportata nell'ordinanza più volte citata, ad esso vicine (OMISSIS E OMISSIS).Particolare rilevanza riveste, altresì, l'esiguo numero (13) di richieste di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del Codice Antimafia che, per previsione normativa, andrebbero presentate sia per la verifica a campione dell'insussistenza di cause ostative nel rilascio di titoli autorizzatori (circa 4000, comprese le SCIA, nel periodo 2018-2024 oggetto d'indagine da parte della Commissione) sia nei casi di contratti il cui valore rientri negli importi indicati nell'articolo citato.

6.CONCLUSIONI

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia a fatti definiti tali "*per **concretezza** in quanto assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per **univocità**, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per **rilevanza**, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale*" (cfr. Cons. Stato, III, 19 febbraio 2019 n.1165 e Cons. Stato. Sez. III 10 dicembre 2015 n. 197).

In linea con tale assunto giurisprudenziale, l'approfondimento condotto dalla Commissione d'indagine sul Comune di OMISSIS ha evidenziato elementi caratterizzati da concretezza, in quanto desunti da fatti accertati nella loro realtà storica, attraverso un accurato esame della documentazione acquisita e integrata dalle audizioni condotte, in continuità con le evidenze giudiziarie emerse dall'ordinanza cautelare n.OMISSIS OMISSIS OMISSIS ; da univocità, in quanto gli stessi appaiono rivolti al soddisfacimento degli interessi dei sodali del clan OMISSIS o di soggetti ad esso contigui; da rilevanza, in quanto idonei ad evidenziare il pericolo di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione a causa della deviazione nella conduzione di alcuni settori cruciali nella gestione dell'Ente.

La valenza sintomatica di tali elementi si apprezza ulteriormente alla luce della più generale considerazione che "*oltre all'ipotesi del "collegamento" di politici e dipendenti locali con la criminalità organizzata, l'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede anche il parametro normativo del "condizionamento", potendo entrambe le situazioni - collegamento e/o condizionamento - realizzarsi nella vita amministrativa degli enti locali influenzati dalle cosche (...). La ratio della legge è quella di intervenire per interrompere il rapporto di **connivenza o di convenienza** degli amministratori locali con sodalizi criminali di stampo mafioso che può rintracciarsi sia nella cosiddetta contiguità compiacente (...) sia nella cosiddetta contiguità soggiacente, esercitata con*

pressioni, minacce e atti intimidatori che influenzano in maniera determinante e diretta la vita dell'ente." (Cons. St. sent.n.2793/2021).

Si evidenzia, inoltre, che secondo pacifica giurisprudenza, lo scioglimento si giustifica tanto nelle ipotesi in cui emergano sintomi di condizionamento riguardanti le scelte strettamente di governo, quanto nei casi in cui i sintomi di condizionamento riguardino le attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali. Al contempo, l'adozione della misura dissolutoria di cui all'art. 143, comma 1, del D.lgs. 267/2000 è legittima sia nel caso di diretto coinvolgimento dell'apparato politico-amministrativo, sia nel caso di "inadeguatezza" dello stesso nel regolare compimento dei poteri di vigilanza e nella regolare gestione burocratica dell'amministrazione pubblica (argomenta ex sent. cit).

In tale cornice interpretativa, si ritiene che le situazioni pregiudizievoli descritte nelle pagine che precedono concorrano a formare un quadro complessivo connotato, da un lato, **dalla presenza nel contesto territoriale di gruppi criminali di tipo mafioso in rapporto con il tessuto politico-amministrativo**, dall'altro **da una precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente, che assumono un evidente significato indiziario di permeabilità all'ingerenza della criminalità organizzata anche da parte dell'apparato burocratico-amministrativo**, la cui azione si è caratterizzata per comportamenti omissivi sul piano dei controlli e per aver rinunciato ad ogni funzione diretta a ripristinare il pieno rispetto della legalità.

Invero, l'analisi complessiva dei fatti innanzi descritti, le connessioni e le contiguità tra amministratori, imprese e criminalità organizzata, nonchè il disordine amministrativo, verificato in diversi settori dell'Ente, porta ad una valutazione di forti condizionamenti dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'azione amministrativa, anche con un nesso di continuità rispetto alla precedente amministrazione eletta nel OMISSIS, atteso che molti amministratori, a partire proprio dal Sindaco OMISSIS, hanno fatto parte della compagine eletta in quella tornata elettorale.

In tal senso devono essere letti gli esiti delle verifiche condotte sui sottoscrittori di alcune delle liste di candidati alle elezioni del OMISSIS, che hanno certificato l'appoggio elettorale del clan OMISSIS e di soggetti ad esso contigui all'amministrazione OMISSIS; le anomalie riscontrate nell'assegnazione degli appalti alle società riconducibili al sodalizio, che hanno evidenziato il vasto ricorso ad affidamenti diretti e a procedure negoziate senza bando, la riduzione dei tempi medi di pagamento, la sistematica inosservanza delle regole sulla trasparenza e tracciabilità; gli omessi controlli da parte dell'apparato burocratico-amministrativo nella gestione dei beni pubblici sia di proprietà comunale (impianti sportivi), sia di Edilizia Residenziale Pubblica, che hanno agevolato il soddisfacimento degli interessi di famiglie di stampo criminale legate da vincoli di parentela al OMISSIS e la mancata attivazione dei rimedi previsti dalla legge in presenza dell'accertata morosità degli appartenenti al clan; l'influenza esercitata nei confronti degli amministratori comunali da parte di imprenditori risultati vicini alla criminalità organizzata, finalizzata al conseguimento di vantaggi in ambito urbanistico, attraverso l'adozione delle delibere OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS del Consiglio Comunale; il disinteresse ripetutamente ostentato dal Comune nelle procedure finalizzate all'acquisizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e la generale inosservanza della normativa antimafia in materia di controlli a campione sui titoli autorizzatori rilasciati.

Peraltro, ai fini preventivi, che qui soli rilevano, potrebbe bastare anche soltanto un atteggiamento di debolezza, omissione di vigilanza e controllo, incapacità di gestione della macchina amministrativa da parte degli organi politici che sia stato idoneo a beneficiare soggetti riconducibili ad ambienti controindicati (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2019, n.6435).

Pertanto, in base a quanto previsto dall'art. 143, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000, in data 17 marzo u.s., è stato convocato il Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di OMISSIS e dal Procuratore della Repubblica -DDA di OMISSIS, che

ha espresso parere unanimemente favorevole all'adozione della proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di OMISSIS.

In particolare, i referenti dell'Autorità Giudiziaria hanno rappresentato che l'associazione non si è limitata ad infiltrarsi nel Comune ma lo ha *"occupato"* nei suoi settori nevralgici. Hanno, altresì, evidenziato che l'attuale pericolosità del sodalizio è comprovata dall'esistenza di una struttura organizzata che consente la latitanza del Capo Clan OMISSIS OMISSIS.

Alla luce del quadro indiziario delineato dall'insieme degli elementi raccolti dalla Commissione d'indagine e del parere favorevole unanime acquisito in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica, la scrivente propone lo scioglimento del Consiglio Comunale di OMISSIS, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, sussistendo i presupposti previsti dalla citata normativa.

IL PREFETTO
(Ciaramella)

25A02971

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 aprile 2025.

Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, intervento SRF.01. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il finanziamento del FEASR al PSP 2023-2027, intervento SFR.01 per un contributo di euro 665.907.474,58, a cui si aggiunge la quota nazionale

pari a euro 820.484.362,71, individuando, altresì, il 31 dicembre 2029 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-*bis* e 91 comma 1-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto l'art. 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che modifica il decreto legislativo n. 196/2003, «Codice in materia di protezione dei dati personali» recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale Autorità di gestione nazionale del Piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'Autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2215, sono organismi delegati dall'Autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti, tra l'altro, all'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024, al n. 123404;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreto legislativo n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale

organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, *i)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola»;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e, in particolare, l'art. 4 «Agricoltore in attività», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 24 febbraio 2023;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591 recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 (PGRA 2023), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 7 aprile 2023;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2023, n. 138941 di individuazione, tra l'altro, degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione. Annualità 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 27 maggio 2023;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727 recante «Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 27 settembre 2023;

Visto l'avviso pubblico 27 ottobre 2023, n. 551141 attraverso cui la Direzione generale dello sviluppo rurale in qualità di OI delegato dall'Autorità di gestione del PSP 2023/2027 ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 per la campagna assicurativa 2023, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, con particolare riferimento alla campagna assicurativa agricola 2023 - produzioni zootecniche, assegnando al presente avviso la somma di euro 2.200.000,00 della dotazione dell'intervento SRF.01 al fine di assicurare parità di trattamento con quanto disposto per le produzioni vegetali - campagna 2023, di cui all'avviso pubblico approvato con decreto 21 novembre 2023, n. 643065, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2024, n. 39836;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'avviso pubblico - invito a presentare proposte - campagna assicurativa 2023 - produzioni zootecniche

1. È approvato l'allegato avviso pubblico - invito a presentare proposte ai sensi dell'intervento SRF.01 - assicurazione agevolate di cui al PSP 2023-2027 - campagna assicurativa 2023 - produzioni zootecniche. L'avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria prevista per l'avviso pubblico di cui all'art. 1 è pari ad euro 2.200.000,00.

2. Con successivo provvedimento la dotazione di cui al comma 1 potrà essere incrementata qualora dovesse realizzarsi una disponibilità di risorse aggiuntive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 10 aprile 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 727

ALLEGATO

AVVISO PUBBLICO - INVITO A PRESENTARE PROPOSTE ANNUALITÀ 2023 – PRODUZIONI ZOOTECNICHE

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027 – Intervento SRF.01 – Assicurazione agevolate. Avviso pubblico a presentare proposte – Produzioni zootecniche, campagna assicurativa 2023.

Articolo 1: Finalità ed obiettivi

L'intervento SRF.01 "Assicurazioni agevolate" del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023 - 2027 è finalizzato, secondo le disposizioni dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115, a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, nonché a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteoclimatici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.
L'intervento è cofinanziato con risorse dell'Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche unionali di cui alla Legge n. 183/1997.
Il presente Avviso, a perfezionamento dell'iter procedurale avviato con l'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141, reca una serie di disposizioni per l'individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli agricoltori per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione degli animali, stipulate per la campagna assicurativa 2023, a copertura del mancato reddito e dell'abbattimento forzoso causati da epizoozie e per la mancata produzione di latte e di miele, in conformità alle disposizioni del Piano di gestione dei rischi 2023. L'entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSP 2023-2027 per l'intervento SRF.01.

Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

a) "Abbattimento forzoso": perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'Autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali.

b) "Agricoltore": una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

c) "Agricoltore in attività": un Agricoltore che svolge un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di sostegno e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, è in possesso di uno dei requisiti indicati nell'articolo 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

d) "CAA": Centro di Assistenza Agricola;

e) "Capi": in funzione del prodotto e della garanzia, corrisponde al numero di animali totali, fattrici, alveari, buchi parto o metri quadri;

f) "Codice OTP": codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;

g) "CUP": codice unico di progetto che identifica univocamente il progetto di investimento pubblico, obbligatorio per tutte le operazioni cofinanziate con fondi unionali;

h) "Data di presentazione domanda di sostegno": data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

i) "Domanda di sostegno": domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l'iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;

j) "Domanda di pagamento": domanda che un beneficiario presenta all'Organismo Pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;

k) "Durata dell'operazione": periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata e la data di fine copertura assicurativa;

l) "Epizoozia": malattia riportata nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH);

m) "Fascicolo aziendale": è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni;

n) "Mancato reddito": perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti;

o) "Mancata produzione di latte": riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno>68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione);

p) "Mancata produzione di miele": riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o più dei seguenti fenomeni che influenzano:

   1) l'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettarifere:

      - Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettarifere interessate;

      - Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettarifere interessate;

   2) la secrezione nettarifera delle piante oggetto di bottinatura:

      - Siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al punto 2.I – Eventi avversi dell'Allegato 3 al PGRA 2023.

   Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi;

q) "Manifestazione di interesse": documento presentato ai sensi dell'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141 per l'accesso ai benefici dell'intervento SRF.01 "Assicurazioni agevolate", di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 2021/2115;

r) "Operazione": azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata degli animali, basata sul PAI, selezionata nell'ambito del PSP 2023-2027, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento SRF.01;

s) "Operazione completata": operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;

t) "Operazione pienamente realizzata": operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;

u) "Organismo collettivo di difesa": organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

v) Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione", di seguito per brevità "AdG": la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con sede in via Venti Settembre 20 – 00187 Roma, delegata dal Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale - Autorità di Gestione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027- allo svolgimento di funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli interventi di gestione del rischio a carattere nazionale;

w) "Piano assicurativo individuale (PAI)": documento univocamente individuato nel SIAN, in ambito Sistema di Gestione dei Rischi (SGR), predisposto sulla base del Fascicolo aziendale in linea con le scelte assicurative dell'agricoltore;

x) "Piano di Gestione dei rischi in Agricoltura (PGRA)": strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che stabilisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socioeconomica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

y) "Polizza": ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.lgs. n. 102/2004, con la Compagnia di assicurazione;

z) "Prodotto": specie animale allevata che tiene conto anche della tipologia produttiva;

aa) "Sistema Gestione del Rischio" di seguito per brevità "SGR": Sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del D.M. 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;

bb) "Soccida": contratto di compartecipazione in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;

cc) "Standard Value": valore standard di riferimento per la verifica del valore della produzione media annua dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno;

dd) "Utente qualificato": richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA.

Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere agricoltori in attività;

c) essere titolari di Fascicolo aziendale.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico del 27 ottobre 2022, n. 551141 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Secondo le disposizioni della circolare ministeriale n. 31251 del 21 dicembre 2016, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento.

Articolo 5: Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili al sostegno per la campagna assicurativa 2023 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata degli animali, basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione e Organismi collettivi di difesa nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 86.4 del regolamento (UE) 2115/2021.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'imprenditore agricolo nell'ambito del SGR. Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

a) Intestazione della Compagnia di assicurazione;
b) Codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
c) Intestazione dell'assicurato;
d) CUAA;
e) Campagna assicurativa di riferimento;
f) Tipologia di polizza;
g) Numero della polizza/certificato di polizza;

h) Tipologia produttiva;
i) Prodotto assicurato con eventuale codice Prodotto da decreto Standard Value;
j) Razza prevalente con eventuale Id Varietà per allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini;
k) Epizoozie assicurate;
l) Garanzie assicurate;
m) Valore assicurato;
n) Numero di capi;
o) Quantità assicurata;
p) Tariffa applicata;
q) Importo del premio;
r) Soglia di danno e/o la franchigia;
s) Data di entrata in copertura;
t) Data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo e la Compagnia di assicurazione);
u) Nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).
v) Presenza di polizze integrative non agevolate.

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare. La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

Le date di sottoscrizione e di entrata in copertura assicurativa della polizza devono rispettare i termini indicati al successivo articolo 8.

Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'Anagrafe zootecnica.

Per la garanzia abbattimento forzoso non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni.

6.1 Allevamenti assicurabili

Gli allevamenti zootecnici assicurabili sono elencati nell'allegato 1 al presente Avviso.

6.2 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato 2 al presente Avviso. Nell'allegato 3 sono riportate le garanzie assicurabili con polizze agevolate distinte per allevamento di cui all'allegato 1.

Per le garanzie mancata produzione di latte e di miele le polizze assicurative agevolate devono coprire esclusivamente i rischi connessi ai fenomeni di cui all'art.2, lettere o) e p).

Nel caso di rischi connessi a epizoozie, le polizze devono comprendere tutte le epizoozie obbligatorie per singolo prodotto, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative.

Le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il prodotto assicurato.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza agevolabile ai sensi del presente Avviso.

Nell'area pubblica del Portale SIAN al link: https://www.sian.it/downloadpub/jsp/zfadlx001.jsp, sono scaricabili le seguenti Matrici Zootecnia 2023:

1. Compatibilità specie Fascicolo e prodotti
2. ID Varietà, Prodotto, Garanzia
3. ID Varietà, Prodotto, Tipologia produttiva
4. Razze, Fascicolo e Gruppi
5. Specie, Prodotto, Tipologia Produttiva, Garanzia
6. Epizoozie, Specie

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% del valore della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua. Il valore della produzione media annua dell'agricoltore è dichiarato dallo stesso nel PAI e verificato come descritto dal successivo articolo 13.

Sono altresì ammissibili:

- a fronte delle garanzie mancato reddito ed abbattimento forzoso, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi del focolaio di epizoozia formalmente riconosciuto dalle Autorità sanitarie nazionali;
- per la garanzia mancata produzione di latte, soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi degli squilibri termoigrometrici, mentre per la garanzia mancata produzione di miele soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al manifestarsi delle avversità climatiche richiamate all'articolo 2. Per tali garanzie il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la Compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla produzione - il quale verifica l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su allevamenti limitrofi - accerta che il danno abbia superato il 20% del valore della produzione media annua dell'agricoltore, ovvero del valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio

comunale. L'obbligo deve intendersi riferito al numero di capi in produzione per prodotto in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, oppure presso il CAA di appartenenza per le polizze individuali, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

Il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo, verificato come indicato all'articolo 13, costituisce il valore massimo assicurabile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Articolo 8: Termini di sottoscrizione e di entrata in copertura delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi del presente Avviso, le polizze devono essere sottoscritte a partire dal 1° novembre dell'anno precedente la campagna assicurativa e l'entrata in copertura non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio dell'anno della campagna assicurativa di riferimento.

Articolo 9: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
  - ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
  - ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
  - agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 c.p.) , dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 32 c.p. ter e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP e del presente Avviso e degli

obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;

- di non avere creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente Avviso;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2023 in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- di avere presentato con il PAI la documentazione probante il valore della produzione media annua superiore allo Standard Value;
- di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento, la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione presentata con il PAI comprovante il valore della produzione ivi dichiarato e che tale valore potrà essere rideterminato a seguito della predetta verifica;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
  a) idonea documentazione comprovante il numero dei capi dichiarati nel PAI;
  b) idonea documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI;
  c) le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale, la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione o, in caso di polizza collettiva, la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;

- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore e ad esibirla se richiesto in sede di controllo;
- di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
    i. per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
    ii. per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione

a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;

- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che saranno opportunamente pubblicizzate e di essere consapevole che, ai sensi della Legge 221/2012, la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate tramite consultazione del portale SIAN;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;
- di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- di impegnarsi a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- di impegnarsi a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- di autorizzare il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101; la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- di autorizzare la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta

liquidazione da parte dell'Organismo pagatore AGEA dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva;

- di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Articolo 10: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione degli animali a fronte del rischio di perdite economiche causate dal manifestarsi di un'epizoozia o, esclusivamente per la garanzia mancata produzione di latte, di squilibri termoigrometrici e per la garanzia mancata produzione di miele delle avversità climatiche di cui all'articolo 2. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero del decreto legislativo n. 36/2023 "Nuovo Codice degli appalti".

Articolo 11: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

- presentato Manifestazione di interesse;
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di un indirizzo PEC aziendale o altra PEC ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità;
- notificato e aggiornato i dati dell'allevamento in Anagrafe zootecnica;
- presentato il PAI, in conformità a quanto previsto dalle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 71 del 12 luglio 2023, qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;
- provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo di riferimento, secondo le modalità indicate al successivo articolo 12;
- per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le check list di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito del Ministero www.politicheagricole.it, sezione: Politiche

europee/Politica Agricola Comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01, anno 2023 (relative al D.lgs. 50/2016) o 2024 (relative al D.lgs. 36/2023)

(link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19868)

Articolo 12: Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b), oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA www.agea.gov.it in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Il termine ultimo per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle corrispondenti polizze è fissato al 30 giugno 2025.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Laddove i suddetti termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

1) il PAI;
2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;
3) la polizza;
4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che le polizze/certificati di polizza devono essere informatizzati prima della presentazione della domanda di sostegno: nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di riferimento abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato di polizza.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 13: Istruttoria delle domande di sostegno

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, sono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità delle domande:

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno;

b) all'ammissibilità della domanda:

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo:

La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7 del PGRA 2023 e approvati dal Ministero con appositi provvedimenti pubblicati sul sito internet www.politicheagricole.it.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:

I. che il valore unitario della produzione media annua dichiarato nel PAI non risulti superiore allo Standard Value di riferimento. Ai fini dell'individuazione dello Standard Value di riferimento per il prodotto "da latte", sarà presa a riferimento la razza prevalente rilevata

nell'Anagrafe zootecnica; in aggiunta, per l'applicazione dello Standard Value riferito ai Bovini da latte destinati alla produzione di Parmigiano Reggiano, sarà verificato che la sede dell'allevamento ricada nella relativa zona di produzione.

Il valore unitario dichiarato uguale o inferiore allo Standard Value sarà considerato ammissibile. In caso di valore dichiarato superiore allo Standard Value o in caso di Standard Value non determinato, tale valore sarà verificato tramite controllo della documentazione probante presentata nel PAI a supporto del valore ivi dichiarato e potrà essere rideterminato a seguito della predetta verifica.

La documentazione a supporto del valore dichiarato superiore allo Standard Value di riferimento deve essere presentata per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento e deve consentire di determinare chiaramente il valore dichiarato, riportando tra l'altro il dettaglio del prodotto (ad esempio, latte di vacca biologico) ed il comune di produzione. Le tipologie di documenti presentabili sono:

- fatture e altri documenti fiscali, ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto;
- registro corrispettivi;

II. che il numero dei capi assicurati non risulti superiore al valore della consistenza media riscontrato nell'Anagrafe zootecnica per il periodo di copertura della polizza. In caso di numero di capi dichiarati maggiore del valore riscontrato comprensivo di una tolleranza del 20%, ai fini delle verifiche sarà utilizzato il valore riscontrato maggiorato della predetta tolleranza. La tolleranza non si applica se il numero di capi è espresso in metri quadri;

III. che il valore unitario assicurato non risulti superiore al corrispondente valore massimo ammissibile di cui al precedente punto I, effettuando, in caso di difformità, la rideterminazione nel limite di tale valore massimo.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 62 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi verificando il possesso dei requisiti di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*).

Conclusa l'istruttoria, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione. Qualora la domanda necessiti di chiarimenti/approfondimenti, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito in ambito SIAN.

In caso di mancato recapito delle comunicazioni via PEC (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
c) in caso di assenza o invalidità di un indirizzo PEC, mediante pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto sulla base della rideterminazione del numero di capi, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'ammissibilità della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame debitamente corredata della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame medesimo, esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'articolo 12.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta ai fini della positiva chiusura del riesame, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA la mancata presentazione dell'istante, comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 100 euro.

Entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione delle domande e concessione del contributo

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità. Gli agricoltori che hanno presentato istanza di riesame potranno essere destinatari di

una ulteriore ammissione al sostegno con separato provvedimento, nella misura che sarà determinata in sede di riesame.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, trasmessi all'Autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Alle domande ammesse viene assegnato un codice CUP.

Articolo 14: Presentazione delle domande di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro il 15 ottobre 2025 apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione.

Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito internet di AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica, mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA.

Per il punto b, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet di AGEA in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Gli agricoltori che hanno presentato istanza di riesame potranno presentare una domanda di pagamento anche per l'importo eventualmente concesso in esito al riesame. La presentazione dell'istanza di riesame non è condizionata, né pregiudica, la presentazione di una domanda di pagamento dell'importo ammissibile già concesso.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

- La documentazione attestante la spesa sostenuta.

  In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente

ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza; in quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso ad SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare tramite il CAA che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione.

- La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
  - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'Istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.
  - Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
  - Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
  - Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono associati in forma elettronica al momento della presentazione della domanda di pagamento. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Articolo 15: Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'Organismo pagatore AGEA e prevede:

a) controlli amministrativi;

b) controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione;

a) Controlli amministrativi:

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi non agevolati da contributo pubblico;
- al rispetto degli impegni assunti e al rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di appalti pubblici e altre norme e requisiti obbligatori;
- alla presenza di eventuali somme percepite in eccesso a valere su altri finanziamenti ottenuti da altri regimi unionali;
- alla validità della certificazione antimafia ove previsto;
- all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

b) Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione:

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle visite "*in situ*" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, Legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (a) controlli amministrativi e b) controlli in loco) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il

pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti e a darne comunicazione ai singoli beneficiari mediante PEC o attraverso il portale SIAN, con modalità opportunamente pubblicizzate.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e pagamento

16.1. Ritiro delle domande

Ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410727, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze.
Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.
Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA OP determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.
Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.
Le modalità operative per la comunicazione dell'errore palese sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende

Per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate".
La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse.

In entrambi i casi, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

1) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI, se del caso "volturato". A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
2) provveda, se del caso, a volturare l'intestazione del contratto di polizza ed al pagamento del premio;
3) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, anche quella di cui al punto 1);
4) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Nel caso di cui alla lettera B, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dal cessionario sono svolti avendo riguardo ai requisiti del cedente.

Successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono ceduti/conferiti al cessionario;
ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2023.

Nei soli casi di cui alla lettera B e sempre che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che il cedente:

a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;
b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati rimarranno in capo al cedente.

C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti nel paragrafo precedente, punti da 1) a 4), ad eccezione, se del caso, del punto 2).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.
Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati, rimangono in capo all'erede.
Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della Domanda di Sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purché vengano adempiuti gli obblighi informativi di cui sopra.
I controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- "presentazione Manifestazione Interesse" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- "fine operazione" – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.
In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto, imputabile ai beneficiari, dei criteri e dei requisiti di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi richiamati nel presente Avviso comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base del regolamento (UE) 2021/2116, del Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, nonché del decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 93348.
L'Organismo pagatore Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo e in loco), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nel presente Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportano la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell'importo indebitamente percepito.
L'applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.
Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a

circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

17.1 Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilità delle spese

I beneficiari che richiedono nella domanda un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

17.2 Riduzione ed esclusione

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal PSP 2023-2027 ovvero gli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP 2023-2027, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.
L'entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui all'Allegato 5.
La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all'esclusione.
Come previsto dall'articolo 16 del D.lgs. 17 marzo 2023, n.42 nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2018, n. 10255, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 del 14 maggio 2019.

17.3 Recupero importi indebitamente erogati

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni di cui all'art.1-bis del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42.

17.4 Ordine delle riduzioni

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

La riduzione di cui al punto 2) non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

Articolo 18: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio Fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle Autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:
Autorità di gestione: Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, ai sensi della Legge 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.
Per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo PEC, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Articolo 19: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica), i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'art.14 D.M. Sanità del 14/01/2001 e dell'art.15 del D.M. Mipaaf del 27/03/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Articolo 20: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a euro 2.200.000,00.

Articolo 21: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 55% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'articolo 15 del presente Avviso.

Il contributo pubblico, sulla base del territorio in cui ricadono le aziende beneficiarie (se persona giuridica tramite la sede legale oppure, nel caso di persone giuridiche residenti all'estero, il domicilio fiscale; se persona fisica tramite il domicilio, ove presente, o la residenza anagrafica), è così suddiviso:

- regioni meno sviluppate: 50,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 49,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- regioni in transizione: 42,50% a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 57,50% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987;
- altre Regioni: 40,70% a carico a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 59,30% a carico del Fondo di Rotazione ex L. 183/1987.

A fronte di eventuali riassegnazioni, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere integrata sino alla concorrenza del massimale previsto dal PGRA 2023. Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda.

Articolo 22: Norme di rinvio

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 3, della legge 241/1990 con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità garante privacy.

Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato e nominato dal Ministero – Titolare per il trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA. Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it.

ALLEGATI

1. Allevamenti zootecnici assicurabili
2. Elenco epizoozie assicurabili 2023
3. Garanzie assicurabili 2023
4. Modello domanda di sostegno
5. Sanzioni amministrative (riduzioni e sanzioni)

ALLEGATO *1*

Allevamenti zootecnici assicurabili Campagna assicurativa 2023

(Allegato 1 al PGRA 2023, punto 1.7)

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUIDI
CUNICOLI
CAMELIDI

ALLEGATO *2*

Elenco epizoozie assicurabili Campagna assicurativa 2023
(Allegato 1 al PGRA 2023, punti da 1.7.1 a 1.7.7)

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

Obbligatorie
AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI
Facoltative
LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA / MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI
MALATTIA EMORRAGICA EPIZOOTICA DEL CERVO (EHD)

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

Obbligatorie
PESTE SUINA CLASSICA
AFTA EPIZOOTICA
Facoltative
PESTE SUINA AFRICANA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY
BRUCELLOSI SUINA
MORBO BLU DEI SUINI PRRS

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

Obbligatorie

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA

Facoltative

SCRAPIE
AGALASSIA CONTAGIOSA
ARTRITE / ENCEFALITE CAPRINE
FEBBRE Q
PARATUBERCOLOSI
PESTE DEI PICCOLI RUMINANTI
VISNA – MAEDI

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Obbligatorie

NEWCASTLE

Facoltative

INFLUENZA AVIARIA
SALMONELLOSI
MYCOPLASMA GALLISEPTICUM E MYCOPLASMA SYNOVIAE
LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARIA

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

Obbligatorie

PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA

Facoltative

VARROASI
ACARIOSI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA
TROPILAELAPS

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUIDI

Obbligatorie

ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA

Facoltative

ARTERITE VIRALE
INFLUENZA EQUINA

EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

Obbligatorie

MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

ALLEGATO *3*

Garanzie assicurabili per le produzioni zootecniche

Campagna assicurativa 2023

ALLEVAMENTO (dettagliato ove necessario)	GARANZIA	CAPI (unità di misura)
API	ABBATTIMENTO FORZOSO	Alveare
	MANCATA PRODUZIONE DI MIELE	Alveare
	MANCATO REDDITO	Alveare
AVICOLI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
AVICOLI (da carne)	MANCATO REDDITO	mq
AVICOLI (da uova)	MANCATO REDDITO	Capo
BOVINI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
BOVINI (da carne)	MANCATO REDDITO	Fattrice
BOVINI (da latte)	MANCATA PRODUZIONE DI LATTE	Fattrice
	MANCATO REDDITO	Fattrice
BUFALINI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
BUFALINI (da carne)	MANCATO REDDITO	Fattrice
BUFALINI (da latte)	MANCATA PRODUZIONE DI LATTE	Fattrice
	MANCATO REDDITO	Fattrice
CAMELIDI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATO REDDITO	Capo
CUNICOLI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
CUNICOLI (da ingrasso)	MANCATO REDDITO	Capo
CUNICOLI (Tutte le altre tipologie)		Buchi parto
EQUIDI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATO REDDITO	Capo
OVICAPRINI DA CARNE	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATO REDDITO	Fattrice
OVICAPRINI DA LATTE	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
	MANCATA PRODUZIONE DI LATTE	Fattrice
	MANCATO REDDITO	Fattrice
SUINI	ABBATTIMENTO FORZOSO	Capo
SUINI (da riproduzione - multisede scrofaia)	MANCATO REDDITO	Scrofa
SUINI (ingrasso multisede finissaggio)		Capo
SUINI (Magronaggio - svezzamento)		

ALLEGATO 4

Modello domanda di sostegno

REGOLAMENTO (UE) n. 2021/2115 art. 76 par.3 lett. a)
DOMANDA DI SOSTEGNO - PSP 2023-2027
CAMPAGNA 2023
Domanda di sostegno per l'accesso ai benefici del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 - 2027
Intervento SRF.01 - Assicurazioni agevolate

Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblicato su GU XXX.
Produzioni zootecniche Annualità 2023

AUTORITA' DI GESTIONE
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

ORGANISMO PAGATORE
AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

COMPILATO PER IL TRAMITE DI
CODICE CAA SIGLA PROVINCI PROGR. UFFICIO OPERATORE

DOMANDA:
INIZIALE ☐ DI MODIFICA ☐ In modifica della domanda numero:
DI SUBENTRO ai sensi dell'art. 16.3 dell'Avviso ☐

BANDO:

SPAZIO RISERVATO AL CODICE A BARRE

CODICE A BARRE
65390000000

NUMERO IN CHIARO
65390000000

QUADRO A - AZIENDA

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

CUAA (CODICE FISCALE)

SOGGETTO RICADENTE IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 36/2023 ☐ SI ☐ NO

CONTRATTO DI SOCCIDA (Se barrato SI, valorizzare automaticamente il check Conduttore) ☐ SI ☐ NO ☐ CONDUTTORE

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) NUMERO TELEFONO

RESIDENZA O SEDE LEGALE
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO NUMERO TELEFONO
CODICE ISTAT (Comune Provincia) COMUNE PROVINCIA CAP

RAPPRESENTANTE LEGALE
CUAA (CODICE FISCALE)
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA (GGMMAAAA) SESSO M F COMUNE DI NASCITA PROVINCIA

QUADRO B - RIFERIMENTI

SEZIONE I - RIFERIMENTI AL FASCICOLO AZIENDALE

DATA DI VALIDAZIONE NUMERO DI VALIDAZIONE ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE PER IL FASCICOLO

SEZIONE II - RIFERIMENTI AL PIANO ASSICURATIVO INDIVIDUALE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

SEZIONE III - RIFERIMENTI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

DATA DI PRESENTAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO (Codice a barre)

RIGA RISERVATA AGLI ESTREMI DEL RILASCIO (PROTOCOLLO, DATA E CODICE OTP), IMPOSTATA SOLO PER RILASCIO CON OTP

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le Produzioni zootecniche - Campagna assicurativa 2023, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dall'intervento SRF.01 di cui al Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 (PSP 2023-2027);

A tal fine dichiara:
- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSP e dall'Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
  - o ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
  - o ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
  - o agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
- che per la realizzazione degli interventi di cui all'Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure/interventi del PSP 2023-2027 (cofinanziati dal fondo FEASR o FEAGA) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- di non essere detenuto o destinatario di misure cautelari in relazione a reati che comportano l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale (art. 32 cp) , dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art 32 c.p ter.e quater) e dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 cp);
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSP e dell'Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di non avere creato artificiosamente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici previsti dalla legislazione agricola, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSP 2023-2027 e nel presente Avviso;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2023 in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi;
- di essere a conoscenza che l'entrata in copertura della polizza non può essere antecedente al 1° gennaio dell'anno di riferimento della campagna assicurativa e che deve terminare entro il 31 dicembre dello stesso anno;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni e movimentazioni di animali è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.lgs. n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898/86 riguardanti, tra l'altro, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2115/2021;
- di avere presentato con il PAI la documentazione probante il valore della produzione media annua superiore allo Standard Value;
- di essere a conoscenza che, in caso di valore della produzione media annua dichiarato nel PAI superiore allo Standard Value di riferimento, la domanda non potrà essere ammessa al sostegno se non previa verifica della documentazione presentata con il PAI comprovante il valore della produzione ivi dichiarato e che tale valore potrà essere rideterminato a seguito della predetta verifica;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
  a) idonea documentazione comprovante il numero dei capi dichiarati nel PAI;
  b) idonea documentazione per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento comprovante il valore della produzione dichiarato nel PAI;
  c) le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale, oltre che, in caso di polizza individuale la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione o in caso di polizza collettiva la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa;
- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti a), b) e c) per i cinque anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore e ad esibirla se richiesto in sede di controllo;
- di essere consapevole che, ove previsto, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata trasmissione della documentazione necessaria alla positiva chiusura del riesame medesimo comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli allevamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile relativo alle polizze associate alla domanda;
- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90, per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90, le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Pag. 1 di 2

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

- di essere consapevole che l'Organismo pagatore AGEA non dà corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
  - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
  - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della legge n. 69/2009;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dall'Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero, sul sito AGEA o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata e di essere consapevole che, ai sensi della Legge 221/2012 la disponibilità di una PEC costituisce un obbligo nelle comunicazioni, richieste e trasmissioni di documenti con la Pubblica Amministrazione e/o con i gestori o esercenti di pubblici servizi e che in mancanza del proprio domicilio digitale sarà suo onere prendere visione delle comunicazioni ad egli indirizzate tramite consultazione del portale SIAN;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- di essere a conoscenza che le informazioni relative ai pagamenti verranno pubblicate per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste dal PSP;
- di consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) resa disponibile dall'AGEA sulla Privacy Policy pubblicata sul proprio sito web - www.agea.gov.it;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di tenere sempre attivo ed aggiornato il proprio indirizzo PEC;□
- di essere a conoscenza dell'obbligo di prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del fascicolo aziendale nel SIAN, nel caso in cui l'indirizzo PEC non venga indicato o risulti non valido e che tale consultazione ha valore di notifica.

Si impegna, inoltre:

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonche' a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSP 2023-2027;
- ad esibire se richiesto in sede di controllo:
  a) la documentazione, per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento, comprovante il numero di capi ed il valore della produzione dichiarato nel PAI;
  b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
  c) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza alla compagnia assicurativa nel caso di polizze individuali o al consorzio di difesa nel caso di polizze collettive.
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a consentire il trattamento dei dati conferiti per le finalità e gli obblighi previsti dalla normativa di settore;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSP 2023-2027.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018, n. 101;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante, si assume la piena responsabilità che quanto esposto nella presente domanda - incluse le dichiarazioni sopra riportate che si intendono qui integralmente assunte - risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firmato in: ______________________ il: ______________

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: ______________ N° ____________ Data scadenza: ______________
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE ______________________

Pag. 2 di 2

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
		65390000000

QUADRO D - ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA

TIPO DI DOCUMENTO

Codice	Descrizione

CAA: UFFICIO:

OPERATORE:

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL CAA ATTESTA CHE:

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2) il produttore ha firmato la domanda;
3) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;
4) la domanda ed i relativi allegati sono stati archiviati presso questo ufficio;

Data: ________________ Firma dell'operatore di SEDE del CAA che ha curato la compilazione e la stampa della domanda ________________

Il sottoscritto, in qualita' di responsabile di SEDE (o di responsabile di livello superiore) del CAA xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxx, dichiara che le attività sopra descritte sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Organismo pagatore Agea.

in qualità di

Timbro e Firma del responsabile di SEDE del CAA
(o del responsabile di livello superiore) ________________

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO - INFORMATIZZAZIONE DELLA POLIZZA STIPULATA

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PAI	PRESENZA DI POLIZZA INTEGRATIVA		DATA STIPULA POLIZZA / CERTIFICATO	NUMERO POLIZZA / CERTIFICATO
	POLIZZA INDIVIDUALE			

INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	CONSORZIO CON CUI E' STATA STIPULATA LA POLIZZA COLLETTIVA	CODICE COMPAGNIA	COMPAGNIA ASSICURATRICE

CORRISPONDENZA PAI - PRODUZIONI E VALORI ASSICURATI

DATI DEL PAI

	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ALLEVAMENTO (codice ASL)	SPECIE	RAZZA PREVALENTE /GRUPPO	TIPOLOGIA PRODUTTIVA	PRODOTTO (RIF.DM SV)
1								

Dati da Fascicolo Aziendale		
Capi totali	di cui Fattrici /Buchi parto/alveari/metri quadri	di cui Altri

RIEPILOGO VALORI ASSICURABILI PER GARANZIA

	GARANZIA	MASSIMO N.CICLI PRODUTTIVI	VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA (*) (**)	U.M.	EPIZOOZIE OBBLIGATORIE
1	Mancato Reddito	N.A.			*ELENCO EPIZOOZIE OBBLIGATORIE DELLA SPECIE*
2	Abbattimento Forzoso	N.A.			*ELENCO EPIZOOZIE OBBLIGATORIE DELLA SPECIE*
3	Mancata produzione di latte	N.A.			*N.A.*
4	Mancata produzione di miele	N.A.			*N.A.*

Dati dichiarati		
Capi totali	di cui Fattrici /Buchi parto/alveari/metri quadri	di cui Altri

(*) RAPPRESENTA IL VALORE MASSIMO ASSICURABILE AMMISSIBILE AL SOSTEGNO.
(**) IN CASO DI VALORE DICHIARATO NEL PAI SUPERIORE ALLO STANDARD VALUE DI RIFERIMENTO, IL VALORE DELLA PRODUZIONE STORICA SARA' DETERMINATO PREVIA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PROBANTE.

DATI DELLA POLIZZA STIPULATA

	GARANZIA ASSICURATA	SPECIFICA DI PRODOTTO /PREZZO MAX (RIF. DM SV)	BENI ASSICURATI QTA (A)	BENI ASSICURATI U.M.	PRODUZIONE UNITARIA (PAU) QTA (C)	PRODUZIONE UNITARIA (PAU) U.M.	VALORE ASSICURATO (AxCxE)	TASSO IN % (F)	PREMIO (AxCxExF)	EPIZOOZIE FACOLTATIVE	DATA INIZIO COPERTURA	DATA FINE COPERTURA
1	*Mancato Reddito*						-		0			
2	*Abbattimento Forzoso*						-		0			
3	*Mancata produzione di latte*						-		0			
4	*Mancata produzione di miele*						-		0			

EPIZOOZIE ASSICURATE

EPIZOOZIE OBBLIGATORIE:

EPIZOOZIE FACOLTATIVE:

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI AL DLGS. 50/2016 O AL DLGS. 36/2023

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Il sottoscritto : ____________________

DICHIARA:

Di aver sottoscritto polizze per la campagna assicurativa 2023 per l'importo complessivo di euro __________________ e di aver adottato la procedura di seguito indicata ai fini della predetta sottoscrizione, della quale si allega la relativa documentazione (ivi compresa la Check list di autovalutazione riferita alla procedura adottata, debitamente compilata):

- ☐ SOTTO SOGLIA
- ☐ MERCATI ELETTRONICI
- ☐ PROCEDURA APERTA
- ☐ PROCEDURA RISTRETTA
- ☐ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
- ☐ DIALOGO COMPETITIVO
- ☐ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ____________________

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)	DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
h ☐ Cessione di azienda	1 ☐ copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
a ☐ decesso del beneficiario (successione mortis causa)	**A. Successione legittima** 1 ☐ Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare *unitamente a:* Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante 2 ☐ scrittura notarile indicante la linea ereditaria ***oppure*** 3 ☐ dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria *unitamente a:* copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente **inoltre, nel caso di coeredi:** 4 ☐ delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente *unitamente a:* documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti ***oppure*** 5 ☐ nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi *unitamente a:* documento di identità in corso di validità del dichiarante *In caso di costituzione della comunione ereditaria:* 6 ☐ Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita **B. Successione testamentaria** 7 ☐ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione *unitamente a:* Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

ALLEGATO 5

Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 26 febbraio 2024, n.93348 per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione I sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.
Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1,00 <=x< 3,00	3%
3,00<=x<4,00	5%
x=> 4,00	10%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.
Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto indicato all'articolo 17.
Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. I - INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI E OBBLIGHI	**Violazione**	**%**	**Gravità**	**Entità**	**Durata**
1.	Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale. L'obbligo deve intendersi riferito al numero di capi in produzione per prodotto in un determinato territorio comunale in cui opera l'azienda. L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è il numero di capi assicurati a livello comunale per prodotto. Se il numero di capi assicurati per ciascun prodotto è inferiore a quello detenuto dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.	**Numero di capi**	>1- ≤35	1	1	1
			>35 - ≤50	3	3	3
			>50	5	5	3

SEZ. II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l’esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di **cause di divieto, di decadenza o di sospensione,** di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7, e all’articolo 76, comma 8, del D.lgs. n. 159/2011;
- l’esecuzione di **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire**, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la violazione dell’obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell’organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell’Organismo pagatore;
- la mancata **autorizzazione all’Autorità competente all’accesso** alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.

25A02997

DECRETO 29 aprile 2025.

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2025. Differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture permanenti e modifica dell'allegato 1 al Piano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione europea il 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 29 gennaio 2025, n. 38839 recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435 con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025 al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025 al n. 221;

Considerato che il PSP 2023-2027 individua il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, quale autorità di gestione nazionale del Piano;

Considerato, inoltre, che il PSP 2023-2027, nel definire la struttura e l'organizzazione dell'autorità di gestione ha stabilito che gli organismi intermedi, ai sensi dell'art. 123.4 del regolamento (UE) 2021/2115, sono organismi delegati dall'autorità di gestione nazionale, per l'esecuzione di determinate funzioni di gestione e attuazione del Piano, mediante appositi provvedimenti formali che stabiliscono l'oggetto della delega, le modalità di esecuzione della stessa e le modalità di verifica sulla esecuzione delle funzioni del delegato;

Visto l'art. 7 della direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, ai sensi del quale la Direzione generale dello sviluppo rurale è individuata come organismo intermedio e ad essa sono delegate tutte le funzioni di gestione e attuazione del PSP 2023-2027 inerenti agli ambiti di competenza attribuiti alla medesima Direzione, tra i quali rientra la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea in materia di gestione del rischio;

Vista la Convenzione di delega sottoscritta tra l'Autorità di gestione nazionale del PSP 2023-2027, la Direzione generale dello sviluppo rurale - O.I. delegato - e l'AGEA che disciplina i rapporti relativi all'affidamento ad AGEA delle attività delegate afferenti agli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027, approvata con decreto 20 febbraio 2024, n. 80921 registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2024 al n. 123404;

Considerato che AGEA, ai sensi dei decreti legislativi n. 165/1999 e n. 118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 febbraio 2025, n. 78382 con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2025;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2025, n. 147136 di differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze per le colture a ciclo autunno primaverile e modifica degli allegati 1, 3 e 4 al PGRA 2025, in corso di registrazione;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, ai sensi del quale, in caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di sottoscrizione delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13, del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro i termini di cui all'art. 8 del medesimo provvedimento e che un'eventuale proroga dei medesimi termini comporta un differimento anche delle scadenze per la sottoscrizione delle suddette coperture;

Viste le comunicazioni di Asnacodi Italia del 23 aprile 2025, assunta al prot. n. 183359 di pari data e di Coordifesa del 28 aprile 2025, assunta al prot. n. 186863 di pari data, con le quali è stata richiesta una proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative relative alle colture permanenti per un periodo più ampio rispetto alle disposizioni del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, a causa del ritardo fenologico registrato per tali colture nella campagna in corso, che rende difficile stimare i quantitativi delle produzioni da assicurare e delle procedure amministrative per la redazione del piano di coltivazione di cui al fascicolo aziendale e del conseguente piano di gestione individuale del rischio (PGIR), che rallentano la stipula delle polizze;

Preso atto che Asnacodi Italia ha richiesto, contestualmente, anche l'introduzione del parassita «*Trichoderma agressivum*» nell'elenco delle malattie assicurabili con coperture agevolate;

Considerato che una proroga dei termini di sottoscrizione delle polizze agevolate e delle coperture mutualistiche per le colture permanenti per un periodo di dieci giorni, nel favorire una più ampia partecipazione agli strumenti di gestione del rischio consentirebbe, al contempo, agli agricoltori di proteggere le proprie produzioni e di evitare l'emissione di polizze con un periodo di copertura potenzialmente troppo ridotto rispetto al relativo ciclo colturale;

Considerato, altresì, che il PGIR costituisce un elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative, nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche, in quanto finalizzato a ridurre il rischio di anomalie per l'accesso ai benefici di cui all'art. 76, del regolamento (UE) n. 2115/2021 e al decreto legislativo n. 102/2004;

Tenuto conto che l'applicativo per l'elaborazione del PGIR è stato reso disponibile da AGEA fin dall'avvio del corrente anno e che, in assenza del PGIR, l'agricoltore può comunque provvedere, in conformità all'allegato 1, punto 1.1 al PGRA 2025, a proteggere le proprie produzioni in base alla superficie coltivata e alla sua resa media del triennio o quinquennio precedente, avendo cura, al momento della redazione del proprio piano di coltivazione, di dettagliare puntualmente le suddette superfici;

Tenuto conto, inoltre, che l'inserimento del «*Trichoderma agressivum*» nell'elenco delle fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.5 del PGRA 2025 consentirebbe agli agricoltori e, in particolare, ai funghicoltori di avere a disposizione un ulteriore strumento a difesa del reddito, soprattutto nei casi in cui le azioni di contenimento di tale malattia non risultassero sufficienti a garantire la reale produttività aziendale;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, che dispone che gli allegati al PGRA 2025 possano essere modificati con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale;

Ritenuto pertanto necessario, per consentire agli agricoltori di sottoscrivere le polizze assicurative, ovvero le coperture mutualistiche, differire al 10 maggio 2025 il termine del 30 aprile 2025 stabilito all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382, applicabile anche alle coperture mutualistiche ai sensi dell'art. 13 del medesimo provvedimento;

Ritenuto, inoltre, necessario procedere ad una modifica dell'allegato 1, punto 1.5 al decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 per introdurre il «*Trichoderma agressivum*» nell'elenco delle fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Differimento termini sottoscrizione delle polizze e delle coperture mutualistiche dei fondi di mutualizzazione per le colture permanenti.

1. Il termine di sottoscrizione delle polizze di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 è differito al 10 maggio 2025.

2. Il differimento di cui al comma 1 si applica anche alle coperture mutualistiche per i fondi di mutualizzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382.

Art. 2.

Modifica dell'allegato 1, punto 1.5 al decreto 19 febbraio 2025, n. 78382

1. All'allegato 1, punto 1.5 del decreto 19 febbraio 2025, n. 78382 all'elenco delle fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica a carico delle produzioni vegetali è aggiunta la seguente: «1.5.36 *Trichoderma agressivum*».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 735

25A02994

DECRETO 15 maggio 2025.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) «Lucanica di Picerno».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (UE) 2018/1615 della Commissione del 22 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Serie L 270 del 29 ottobre 2018, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»;

Vista l'istanza presentata da un gruppo di produttori iscritti al sistema di controllo della IGP «Lucanica di Picerno», aventi i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2025, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della

indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2025.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Lucanica di Picerno» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 15 maggio 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «LUCANICA DI PICERNO»

Art 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta della «Lucanica di Picerno» è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle disposizioni del presente disciplinare di produzione.

Art 2.
Descrizione del prodotto

2.1 Caratteristiche fisiche

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. presenta la caratteristica forma ricurva ad «U». Il peso del prodotto varia da 250 grammi a 350 grammi. Il diametro varia da 3,0 a 3,6 cm, mentre la lunghezza varia da 20 a 35 cm.

La «Lucanica di Picerno» destinata all'affettamento, ha un peso fino 1,2 kg, un diametro tra 3,0 e 3,6 cm, una lunghezza compresa tra 40 e 70 cm.

2.2 Caratteristiche organolettiche

colore: il prodotto al taglio presenta una fetta compatta di colore rosso rubino, con presenza di frazione adiposa;

odore e gusto: la specificità sensoriale del prodotto è data da una prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» (*Foeniculum vulgare*), definito come odore e retrogusto di seme di finocchio, associato all'aroma di «speziato», definito come odore e retrogusto di pepe (*Piper nigrum*), e all'aroma di «peperone» (*Capsicum annuum*) definito come odore e retrogusto di peperone in scaglie o semi. All'analisi sensoriale descrittiva le intensità dell'aroma di «speziato» e di «peperone» risultano minori rispetto all'aroma di «finocchio selvatico».

È ammessa la variante piccante del prodotto, per la quale aumenta il valore d'intensità percepita dell'aroma «peperone», rimanendo comunque prevalente l'aroma di «finocchio selvatico».

La prevalenza dell'aroma di «finocchio selvatico» sugli altri ingredienti è garantita dalla quantità di semi di finocchio selvatico utilizzata in relazione alla quantità degli altri ingredienti previsti dall'art. 5 del disciplinare di produzione.

2.3 Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche

contenuto in grasso da 18 a 35%;

umidità da 35 a 50%;

attività dell'acqua Aw max 0,88; pH compreso tra 5,4 e 5,8.

2.4 Materia prima

La materia prima adoperata per la produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. consiste in carni fresche ottenute da carcasse di suino pesante, come tali classificate nell'ambito della corrispondente categoria di peso della carcassa compreso fra 110,1 chilogrammi e 180,0 chilogrammi, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013; le carcasse che giungono agli stabilimenti devono rispondere alle classi E, U, R ed O secondo quanto previsto dalla vigente normativa dell'Unione europea; il suino pesante viene allevato per almeno nove mesi, in modo tale da raggiungere pesi elevati e carni idonee alla produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P..

Ai fini previsti dal presente disciplinare non sono ammessi:

1) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);

2) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;

3) animali in purezza delle razze *Landrace belga*, *Hampshire*, *Pietrain*, *Duroc* e *Spotted poland*.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità d'impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obbiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

Gli alimenti ammessi dopo l'allattamento e lo svezzamento del suinetto, nella fase di magronaggio - in cui il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi - sono, in idonea concentrazione, con il vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 45% di quella totale, quelli indicati nella seguente tabella:

Tabella delle materie prime ammesse s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno	
Granturco	fino al 65% della s.s.
Sorgo	fino al 55% della s.s.
Orzo	fino al 55% della s.s.
Frumento	fino al 55% della s.s.
Triticale	fino al 55% della s.s.
Silomais	fino al 10% della s.s.
Cereali minori	fino al 25% della s.s.
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	fino al 55% della s.s.
Pastone integrale di spiga di granturco	fino al 20% della s.s.
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	fino al 10% della s.s.
Farina di germe di granturco	fino al 5% della s.s.
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	fino al 20% della s.s.
Siero di latte[1]	fino a 15 litri per capo al giorno
Latticello[1]	fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca
Polpe secche esauste di bietola	fino al 10% della s.s.
Erba medica essiccata ad alta temperatura	fino al 4% della s.s.
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	fino al 2% della s.s.
Trebbie e solubili di distilleria essiccati[2]	fino al 3% della s.s.
Melasso[3]	fino al 5% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia[4]	fino al 20% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole[4]	fino al 10% della s.s.
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza[4]	fino al 10% della s.s.
Panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	fino al 2% della s.s.
Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C	fino al 2% della s.s.
Lieviti	fino al 2% della s.s.
Pisello	fino al 25% della s.s.
Altri semi di leguminose	fino al 10% della s.s.
Soia integrale tostata e/o panello di soia	fino al 10% della s.s.
Farina di pesce	fino al 1% della s.s.

Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.

[1] Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo/giorno

[2] Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri

[3] Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%

[4] Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.

L'alimentazione nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o siero di latte e/o latticello, che in forma secca;

è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca.

Gli alimenti ammessi nella fase di ingrasso sono costituiti dalle materie prime riportate nella tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di quanto contenuto nelle note alla tabella delle materie prime ammesse e nelle specifiche sopra elencate per la fase di magronaggio con vincolo che la sostanza secca da cereali non sia inferiore al 55% di quella totale.

I suini, in ottimo stato sanitario, sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese. Ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe. Inoltre, è vietato l'impiego di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Art 3.
Zona di produzione

La zona di produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. ricade nei territori di Picerno, Tito, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Sant'Angelo Le Fratte, Brienza, Balvano, Ruoti, Baragiano, Bella, Muro Lucano, Castelgrande e Sasso di Castalda.

Art 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, stagionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di produzione

Per la produzione della «Lucanica di Picerno» I.G.P. si possono utilizzare esclusivamente i tagli quali spalla disossata e snervata, collo, sottospalla, pancetta, punta di filetto e triti di prosciutto. Le spalle da avviare alla mondatura devono essere di peso non inferiore a 5 kg. Le carni sono avviate alla trasformazione se conformi ad un valore di pH compreso tra 5,4 e 5,8.

Gli ingredienti ammessi per la preparazione dell'impasto sono i seguenti (espressi in percentuale rispetto al peso complessivo dell'impasto):

sale da 2,0% a 2,5%;

peperoncino dolce o piccante (*Capsicuum annum*) da 0,1% a 0,15%;

semi di finocchio selvatico (*Foeniculum vulgare*) da 0,13% a 0,18%;

pepe nero (*Piper nigrum*) da 0,05% a 0,1%;

destrosio e saccarosio al max 0,5%.

Per la preparazione dell'impasto sono altresì ammessi i seguenti coadiuvanti, additivi e conservanti come di seguito riportato:

nitrito di sodio (E 250);

nitrato di potassio (E 252): fino a 0,10 g/kg;

acido ascorbico (E 300) fino a 0,1% o ascorbato di sodio (E 301) fino a 0,1%.

Possono, inoltre, essere aggiunti nella preparazione dell'impasto preparati di colture microbiche di avviamento alla fermentazione (*starter* microbici).

Per la fase di insacco sono utilizzati esclusivamente budelli naturali ed aventi un calibro compreso fra 40 e 44 mm.

Sono esclusi ingredienti quali latte, derivati del latte e ingredienti OGM.

5.1 Metodo di elaborazione

I tagli delle carni, secondo il metodo tradizionale, vengono inizialmente mondati eliminando il tessuto adiposo molle e le parti connettivali. Successivamente le carni, adeguatamente preparate, vengono macinate negli appositi tritacarne, utilizzando stampi con fori di dimensione tra i 10-14 mm, che permettono la produzione di impasti a grana medio-grossa. A seguito della fase di macinatura, si prosegue alla preparazione della concia aggiungendo tutti gli ingredienti così da comporre un impasto ben amalgamato. Al termine della sua preparazione, l'impasto viene fatto sostare dalle 4 alle 24 ore ad una temperatura massima di 8°C favorendo così l'assorbimento completo di tutti gli ingredienti.

Nella successiva fase dell'insacco, l'impasto viene racchiuso in budello naturale.

5.2 Asciugatura

L'asciugatura prevede una prima fase di sgocciolamento per 5 ore nelle condizioni di Umidità Relativa (UR) pari al 90% ed ad una temperatura (T°) massima di 22°C. Al termine dello sgocciolamento ha luogo l'asciugatura vera e propria che ha una durata minima di tre giorni fino ad un massimo di sette giorni. La coesistenza di tutti questi fattori favorisce la naturale disidratazione del prodotto. Al termine di questa fase la «Lucanica di Picerno» deve aver subito una perdita in peso del 15% +/- 2% ed aver raggiunto un pH compreso tra 4.8 e 5.3.

5.3 Stagionatura

La stagionatura deve essere condotta in locali in cui l'UR è compresa tra il 75 e l'85% e la temperatura è compresa tra 13°C e i 18°C.

La stagionatura dura non meno di diciotto giorni. Al termine di questa fase l'attività dell'acqua Aw non dovrà essere superiore a 0,88.

5.4 Affettamento e confezionamento:

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. viene realizzata secondo metodi consolidati e storici e deve le sue caratteristiche ad una serie di collegamenti con l'ambiente in senso lato e comprensivi del fattore umano, della secolare metodologia di preparazione e del loro interagire. Nell'insieme, queste quattordici realtà amministrative dell'Appennino lucano delimitano un territorio altamente omogeneo sotto diversi profilo (storico, geografico, idrografico).

Il caratteristico aroma di semi di finocchio selvatico presente nell'impasto nonché la locale e sapiente lavorazione caratterizzano la «Lucanica di Picerno» I.G.P..

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. presenta una colorazione rosso rubino e la fetta morbida e compatta assume al palato un gusto intenso e prevalente di seme di finocchio unito all'aroma di speziato del pepe nero contribuendo nel complesso a delineare il suo profilo sensoriale distintivo.

Il caratteristico profilo sensoriale è testimoniato da analisi effettuate dal prof. Erminio Monteleone dell'Università degli studi della Basilicata, secondo il metodo *Flavour profile*, che mostrano come, da una scala di valutazione lineare non strutturata di 100, che rappresenta l'intensità percepita, l'aroma di «finocchio selvatico», è prevalente sugli aromi «speziato» e «peperone».

La scelta degli ingredienti, primo fra tutti il finocchio selvatico, unitamente alla indubbia vocazione salumiera dell'area, contribuisce quindi alla creazione di un prodotto ben distinguibile per aspetti organolettici dalle altre produzioni locali dello stesso genere.

Le condizioni climatiche della zona, tipiche dell'Appennino lucano, consistenti in estati calde e siccitose a cui seguono stagioni con precipitazioni abbondanti, assumono di sovente carattere nevoso nei mesi invernali. Tali condizioni termo igrometriche costituiscono i fattori principali che favoriscono la rigogliosa crescita del finocchio, in-

grediente utilizzato tradizionalmente per la produzione della «Lucanica di Picerno». La presenza del finocchio selvatico influenza il gusto e l'aroma dell'insaccato, differenziandola dagli altri prodotti analoghi sul mercato, come storicamente è sempre stato. Infatti la ricetta picernese, proveniente dalla tradizione casalinga contadina prevedeva l'utilizzo di questa spezia nel rapporto di un centinaio di semi per kg d'impasto, a sottolineare l'aspetto peculiare di questo prodotto. A tal proposito va rilevato che a Picerno esisteva un vero e proprio mercato del finocchio selvatico. Presenti ovunque, i semi di questa antica pianta aromatica perenne, venivano raccolti e venduti da persone anziane. Tradizionalmente queste particolari condizioni climatiche favorivano la stagionatura attraverso il raffreddamento delle carni e le proliferazioni microbiche poco acidificanti nelle frazioni interne ed esterne del salume conferendo le caratteristiche di aroma e sapore proprie del prodotto. Anche la sospensione della «Lucanica di Picerno» secondo il metodo tradizionale, lasciando disidratare l'insaccato sugli appositi carrelli, permetteva di ottenere la caratteristica forma «U», che tutt'oggi la distingue e mostra un evidente prova della specificità del prodotto.

Esiste un forte radicamento della produzione della «Lucanica di Picerno» sul territorio, manifestato dalla presenza di numerosi operatori che, secondo i metodi artigianali utilizzati dai loro progenitori, prestano particolare cura alla scelta delle carni, alla loro lavorazione ed alla stagionatura, realizzando così un prodotto tipico, a conferma di un legame che unisce la produzione della «Lucanica di Picerno» dalle sue origini fino ad oggi. Il forte radicamento della realizzazione dell'insaccato nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare, nel tempo si è esteso ad una produzione industriale, ma sempre nel rispetto dei metodi di lavorazione artigianale.

La tipica ricetta tradizionale, così come oggi è conosciuta, si è evoluta nel corso dei secoli, come documentato nel lavoro del prof. Ettore Bove (ordinario di economia e politica agraria all'Università degli studi della Basilicata) «La Lucanica di Picerno» (pubblicato da EditricErmes). Dallo studio del prof. Bove, emerge che i primi popoli italici a cimentarsi con questo tipo d'insaccato siano stati i lucani, gli abitanti della Lucania preromana. Le fonti storiche dell'epoca (Marco Terenzio Varrone, Marziale, Apicio, Cicerone), infatti, testimoniano che i romani quando parlavano di «Luganega» si riferivano all'insaccato da loro scoperto in terra lucana. A quei tempi, la Lucania, molto più estesa dell'attuale Basilicata, delimitava un territorio coperto da boschi, particolarmente ricchi di specie quercine, dove il maiale trovava condizioni ideali di crescita e riproduzione nutrendosi di ghiande. Le citazioni nei canti popolari sono un'ulteriore testimonianza dell'evoluzione della ricetta dell'insaccato che nel nome, conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali, rimanda alla Lucania romana.

Quando, quasi mezzo secolo fa, in Basilicata partono le prime, significative, iniziative di preparazione di salumi anche su scala non familiare, i lucani si riappropriano del nome originario dell'insaccato luganega associandolo al territorio di provenienza. Così, con l'insediamento, agli inizi degli anni '70 del secolo scorso, di un primo piccolo salumificio a Picerno, il generico nome di salsiccia attribuito dai consumatori all'insaccato scoperto dai romani, in terra lucana, inizia a perdere posizioni nel linguaggio corrente per essere sostituito da «Lucanica di Picerno».

Da allora, l'attività di trasformazione della carne suina nel piccolo centro del Melandro si è allargata, nel rispetto di norme consolidate nel tempo, l'insaccato apprezzato e conosciuto dai consumatori come «Lucanica di Picerno».

Infatti, numerose sono le recensioni che legano la «Lucanica di Picerno» alla gastronomia delle aree interne, citandola come uno dei più apprezzati insaccati presenti sul mercato dei salumi. Occorre sottolineare che la bontà di questa tanto decantata salsiccia conosciuta fin dal tempo dei romani, rimane inevitabilmente legata alla sua tradizione sviluppatasi e mantenutasi intatta nella zona omogenea, sotto diversi profili, delimitata dall'art. 3 del presente disciplinare. A questo si aggiungano anche le numerose manifestazioni e gli eventi che continuano ad essere organizzati sia in Italia che all'estero dalle autorità locali e regionali in onore della «Lucanica di Picerno» con allestimento di stand di degustazione e divulgazione di materiale informativo sulle caratteristiche e sulla storica produzione realizzata nei salumifici di Picerno.

Tutti gli aspetti descritti, primo fra tutti l'utilizzo del finocchio selvatico, che per caratteristiche organolettiche e quantità utilizzata esalta in maniera distintiva il sapore e l'aroma della «Lucanica di Picerno», dimostrano l'esigenza di conservare e preservare il legame di questa salsiccia con la storia, la tradizione e la realtà territoriale delimitata dall'art. 3.

Art 7.
Etichettatura

La «Lucanica di Picerno» I.G.P. può essere commercializzata non confezionata o confezionata: sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Nelle etichette deve comparire il logo della denominazione dell'I.G.P. «Lucanica di Picerno» e il simbolo grafico europeo.

È consentito l'utilizzo di pendagli, sigilli e altri materiali informativi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva o laudativa diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

In etichetta è altresì consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo è composto da una linea curva che intrecciandosi su sé stessa forma una grande lettera «L». La lettera, che non ha un inizio né una fine, gira intorno ad un ovale, contornandolo completamente. L'ovale è leggermente rotato verso destra, proprio per seguire l'inclinazione della «L». La dicitura «Lucanica di Picerno» segue l'andamento dei due elementi precedenti e, sia nella parte superiore, che in quella inferiore del marchio, contorna l'ovale con la stessa inclinazione, creando un effetto rotatorio. Sul fondo troviamo una barra di colore leggermente più chiaro. La dicitura «Lucanica di Picerno» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

carattere: *textile regular*;

colore caratteri: Pantone 207C; contorno ovale: Pantone 207C;

fondo ovale: Pantone 207C al 50% di opacità; fondo barra: Pantone 207C al 20% di opacità.

Il rapporto tra la base e l'altezza della figura è pari a 0,51.

25A02995

DECRETO 15 maggio 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Crudo di Cuneo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 1239/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradi-

zionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto l'art. 24, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1143, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 del 30 ottobre 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1143 e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014, in particolare, l'art. 7, che stabilisce le relative procedure della modifica temporanea di un disciplinare di un'indicazione geografica;

Visto il regolamento (UE) n. 1239/2009 della Commissione del 15 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea - Serie L 332 del 17 dicembre 2009, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo»;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale» e, in particolare, l'art. 70;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integra il citato regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed,in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che individua le autorità competenti designate ad effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori elencati ed, in particolare, il comma 7 che con riferimento al settore della sanità animale di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)* stabilisce che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013 recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il piano di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 4 del dicembre 2023;

Vista l'ordinanza 13 gennaio 2022 del Ministro della salute d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022;

Visto il dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del Ministero della salute datato 11 gennaio 2022 ha individuato la zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in cui sono vietate tutte le attività all'aperto, fermo restando che detta zona è suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto il dispositivo dirigenziale 0001195 del 18 gennaio 2022 del Ministero della salute - Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari, recante misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana, e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 40 del 17 febbraio 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), convertito con la legge di conversione 7 aprile 2022, n. 29, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 giugno 2022, recante requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2022;

Visto che l'art. 4 del medesimo decreto attribuisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, la verifica del rispetto dei sopra citati requisiti di biosicurezza;

Vista le ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana, nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, ed, in particolare, l'ordinanza n. 4/2022, con la quale sono state fornite indicazioni per l'adozione delle misure di controllo, di cui al regolamento (UE) 2016/429 come attuate dal regolamento delegato (UE) 2020/687, in caso di conferma di peste suina africana nei suini detenuti e per rimodulare e per rafforzare le misure di prevenzione per i territori ancora indenni dalla malattia;

Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2, concernente «Mi-

sure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2023;

Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2023;

Vista l'ordinanza 11 luglio 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4, concernente «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 14 luglio 2023;

Vista l'ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2023;

Vista l'ordinanza 19 febbraio 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 1/2024, di proroga delle misure di cui all'ordinanza n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2024;

Vista l'ordinanza 10 maggio 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 2/2024, recante misure speciali di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2024;

Vista l'ordinanza 29 agosto 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 3/2024, recante Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 30 agosto 2024;

Vista l'ordinanza 23 settembre 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2024, di proroga, con modifiche, all'ordinanza 3/2024, recante: «Peste suina africana: misure urgenti per la gestione dei focolai negli allevamenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 26 settembre 2024;

Vista l'ordinanza 2 ottobre 2024 del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2024, recante misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 233 del 4 ottobre 2024;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2656 della Commissione del 4 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2825 della Commissione del 29 ottobre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2886 della Commissione del 12 novembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2928 della Commissione del 20 novembre 2024, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE serie C 1504 del 18 dicembre 2023, relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere *a)* , *b)* , *e)* , *f)* , *h)* , *i)* , *l)* , *n)* , *o)* e *p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *c)* ed *e)* del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL;

Visto il piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Considerato che la peste suina africana è un malattia infettiva virale trasmissibile, che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Tenuto conto che la peste suina africana può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale selvatica di cinghiali ed detenuta di suini interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo, in modo significativo, sulla produttività del settore agricolo, a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all'interno dell'Unione e nelle esportazioni;

Considerato che è necessario evitare qualsiasi contatto dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo», con cinghiali infetti o materiale biologico che potrebbe essere contaminato con il virus agente della Peste suina africana, che potrebbero trasmettere la malattia, fermo restando tutte le prescrizioni, imposte dalle disposizioni di cui sopra;

Considerato che la presenza della peste suina africana è stata individuata in alcune aree all'interno della zona di produzione dei suini iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo» di cinghiali o di materiale biologico infetti, comportando l'eliminazione immediata dei suini in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienico-sanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato che se fosse accertata la presenza di cinghiali o di materiale biologico, infetti in altre parti nella zona di produzione della stessa DOP, a causa della ulteriore diffusione dell'epidemia di peste suina africana, sarebbe necessario procedere al depopolamento della medesima area sia dei cinghiali che degli animali allevati e, conseguentemente, anche dei suini allevati in qualsiasi forma, nel rispetto nelle disposizioni imposte dal Ministero della salute, autorità nazionale competente in materia igienicosanitaria, come strumento di contrasto alla diffusione dell'epidemia;

Considerato detto depopolamento per i suini allevati comporta l'eliminazione dei suini allevati o detenuti in qualsiasi forma;

Vista la richiesta, inviata dal Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo, acquisita con protocollo n. 0171447 del 15 aprile 2025, come integrata con nota acquisita con protocollo n. 0201243 dell'8 maggio 2025, di modifica temporanea, per un periodo di dodici mesi, dell'art. 2 - Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» - Descrizione del prodotto, punto 2.2., del disciplinare di produzione, con la quale si chiede un aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15%, dei suini inviati alla macellazione, in modo da fronteggiare la situazione di criticità che coinvolge la filiera suinicola del DOP «Crudo di Cuneo»;

Considerato che detto Consorzio di tutela è riconosciuto ai sensi della legge n. 526/99 e soddisfa i requisiti per la presentazione di domande di modifica del disciplinare di una DOP o di una IGP, come stabilito dall'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013;

Considerati gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni e limitazioni imposte dalle autorità sanitarie italiane, al fine di bloccare la diffusione della Peste suina africana, in zone diverse da quelle già identificate e delimitate;

Considerata, altresì, la rallentata movimentazione dei suini, iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo», connessa alle conseguenti verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato, pertanto, che tali suini, pur avendo completato la fase di accrescimento previsto dal disciplinare di produzione della DOP, attendono negli allevamenti iscritti al sistema di controllo, per ricevere le verifiche delle autorità sanitarie;

Considerato che l'allungamento del ciclo di allevamento determina l'aumento del peso vivo medio per partita dei suini, destinati alla produzione di «Crudo di Cuneo» DOP, rispetto a quanto stabilito dal citato disciplinare di produzione della DOP;

Vista la dichiarazione, resa in data 7 maggio 2025 da Istituto nord ovest qualità - INOQ, organismo di controllo della DOP «Crudo di Cuneo», attestante che, dal 1° gennaio 2024 al 31 aprile 2025, il peso vivo medio ponderato della partita dei suini macellati è stato pari a 180,52 kg; gli allevamenti, che hanno consegnato suini con peso vivo medio della partita compreso tra 181,5 e 189,75 kg, sono stati trentasei su un totale di trentanove allevamenti; le partite di suini di peso vivo medio comprese tra 181,5 kg e 189,75 kg, sono state centonovantaquattro;

Considerato che tale numero sta progressivamente aumentando, a causa delle disposizioni imposte per contrastare la diffusione della peste suina africana;

Considerato, altresì, che, in base ai dati acquisiti alla data del presente provvedimento, è possibile ipotizzare, per almeno dodici mesi, un incremento significativo dei suini, che potrebbero essere esclusi dalla filiera del «Crudo di Cuneo» DOP a causa del loro peso di macellazione, imposto dal disciplinare di produzione, con il rischio concreto di un aggravamento ulteriore della filiera e dei soggetti iscritti;

Ritenuto di non poter escludere a priori che altri soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP possano essere coinvolti in futuro;

Considerato lo stato della malattia in Italia e, tenuto conto degli elementi forniti, tale causa non esaurirà, realisticamente in tempi brevi, i propri effetti sui soggetti iscritti al sistema di controllo della DOP «Crudo di Cuneo», e sarà intimamente connessa alle future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, volte a contrastare la sua diffusione;

Ritenuto, stante quanto sopra, di poter accogliere la proposta avanzata dai proponenti la domanda di modifica temporanea, relativamente all'aumento del valore massimo del peso medio per partita (peso vivo), nei limiti sopra indicati;

Ritenuto, altresì, che, sulla base degli elementi acquisiti, sia verosimilmente appropriato concedere un adeguato periodo di validità della modifica temporanea di che trattasi, tenendo, tuttavia, in debita considerazione le future decisioni delle autorità sanitarie nazionali, in merito all'evoluzione dell'epidemia di Peste suina africana;

Visto la comunicazione trasmessa dalla Regione Piemonte, acquisita al protocollo n. 0181616 del 22 aprile 2025, che conferma quanto comunicato dai proponenti la domanda sopra citata e dall'organismo di controllo, esprimendo, al contempo, parere favorevole all'approvazione della modifica temporanea presentata;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo», ai sensi del citato articolo citato art. 24, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1143;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Crudo di Cuneo» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale.

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 23 giugno 2016, è modificato come di seguito riportato:

Articolo 2 - Requisiti dei suini e delle cosce destinati alla produzione del Prosciutto «Crudo di Cuneo» - Descrizione del prodotto, punto 2.2.

I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi medi per partita (peso vivo) di kg 165 più 15 % o meno 10 %.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Crudo di Cuneo», sarà in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per mesi dodici e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02996

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CLARITY» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4614/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la

nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4 del citato decreto ministeriale

n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla Partnership europea *Innovative* SMEs«*Eurostars* 3 CoD 05*Call* 2023» con scadenza il 14 settembre 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «*Eurostars* 3 CoD 05*Call* 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della partnership *Innovative* SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*Clarity - Next Generation Nuclear Imaging Technology for the whole patient: clearer, faster, more cost-efficient*», avente come obiettivo la creazione di un *Claryscan*, ovvero uno *scanner* di tomografia a emissione di positroni (PET) modulare, ad alte prestazioni ed efficiente dal punto di vista dei costi, espandibile fino a 2 metri (PET a tutto corpo) per applicazioni diagnostiche e terapeutiche al fine di soddisfare le crescenti esigenze nell'ambito dell'*imaging* nucleare nella pratica clinica consolidata, nonché nella medicina di precisione, nello sviluppo di farmaci, nella teranostica e nella medicina personalizzata e con un costo complessivo pari a euro 997.116,45;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Partnership europea *Innovative SMEs* «*Eurostars* 3 CoD 05*Call* 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento.

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto direttoriale n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «Clarity» figurano i seguenti proponenti italiani:

Nuclear Instruments S.r.l.;

Politecnico di Milano;

Vista la procura notarile rep. n. 43.645 in data 13 settembre 2024, a firma della dott.ssa Laura Cavallotti notaio in Milano, con la quale la dott.ssa Sciuto Donatella in qualità di rettore *pro-tempore* e legale rappresentante del Politecnico di Milano delega il sig. Cusimano Alberto rappresentante legale della società «Nucler instruments s.r.l.», in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «Clarity»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «Clarity» per un contributo complessivo pari ad euro 498.558,23;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «Clarity» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2024 la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 498.558,23 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01 giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato

con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 812

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03007

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «CERELAB» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4613/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea *Innovative* SMEs «Eurostars 3 CoD 05 *Call* 2023» con scadenza il 14 settembre 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad Alto livello della *Partnership Innovative* SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «CERELAB - *Circular Economy for Recicled Label Industry*», avente come obiettivo quello di aumentare la sostenibilità del settore delle etichette autoadesive entrando nel mercato con un nuovo processo in grado di recuperare e riutilizzare gli scarti comunemente definiti «rifiuti di matrice». Il telaio scartato dopo il processo di fustellatura, costituito da carta o plastica autoadesiva, rappresenta il 16% del totale della materia prima utilizzata per la stampa di etichette autoadesive. Il progetto dimostrerà che è possibile riciclare questi scarti ed entrare nel mercato con un processo industriale e con un costo complessivo pari a euro 293.775,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 - reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il d.d. n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «CERELAB» figura il seguente proponente italiano:

Sales S.r.l. società *benefit;*

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «CERELAB»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «CERELAB» per un contributo complessivo pari ad euro 134.232,50;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «CERELAB» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024 la sua durata è di trentatré mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 134.232,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01 giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al d.d. di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la

richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 819

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03008

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ATTRACT» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4611/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali, *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017 e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da

parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3142 e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021, con il n. 3143 e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023», con scadenza il 14 settembre 2023 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023», con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della *partnership Innovative* SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «ATTRACT - *decentrAlized building-inTegrated solaR wAter produCtion sysTems*», avente come obiettivo un nuovo concetto per edifici a energia net-zero, sfruttando l'energia solare per la dissalazione dell'acqua. La tecnologia VMEDSS, leggera e efficiente, si integra esteticamente negli edifici e produce acqua di alta qualità. Con il *design* passivo, migliora il raffreddamento e può essere combinata con sistemi di raccolta delle acque piovane e con un costo complessivo pari a euro 815.023,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515, in data 18 dicembre 2023 e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello

generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027» ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata, relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il d.d. n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025, con il quale è stato assunto l'impegno sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ATTRACT» figurano i seguenti proponenti italiani:

Politecnico di Torino;

Sorption Technologies S.r.l.;

Vista la procura notarile rep. n. 9.333, in data 17 gennaio 2024, a firma del dott. Paolo-Maria Smirne, notaio in Torino, con la quale il dott. Mittelbach Walter in qualità di legale rappresentante della Sorption Technologies S.r.l., delega il Politecnico di Torino in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «ATTRACT»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «ATTRACT» per un contributo complessivo pari ad euro 407.511,50;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ATTRACT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2024, la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 407.511,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01, giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al d.d. di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussi-

stenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 898

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03009

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Syoservizi società cooperativa in liquidazione», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Syoservizi società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 225.335,00, si riscontra una massa debitoria di euro 360.509,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 383.266,00;

Considerato che in data 22 aprile 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Syoservizi società cooperativa in liquidazione», con sede in La Spezia (SP) (codice fiscale 01463180115), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Walter Pernthaler, nato a Genova (GE) il 7 maggio 1968 (codice fiscale PRNWTR68E07D969L), ivi domiciliato in via Ilva n. 4/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02812

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Bioenergy società cooperativa agricola in liquidazione», in Rovigo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Bioenergy società cooperativa agricola in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.139.740,00, si riscontra una massa debitoria di euro 5.342.629,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 478.676,00;

Considerato che in data 21 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa il 4 febbraio 2021;

Considerato che in data 22 febbraio 2021 il competente ufficio ha invitato il legale rappresentante della società a produrre ulteriori elementi di conoscenza e che lo stesso non ha fatto pervenire alcun riscontro;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la Commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Bioenergy società cooperativa agricola in liquidazione», con sede in Rovigo (RO) (codice fiscale 01315470292) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Carlassare, nata a Padova (PD) il 17 maggio 1968 (codice fiscale CRLCLD68E-57G224H), ivi domiciliata in Galleria Berchet n. 4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02813

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «World Service società cooperativa enunciabile anche World Service soc. coop.», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «World Service società cooperativa enunciabile anche World Service soc. coop.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 24 giugno 2024, con cui l'Associazione di rappresentanza ha segnalato l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 15.055,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 56.078,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -39.775,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi emanato dal tribunale di Piacenza a seguito di decreto ingiuntivo e atto di precetto;

Considerato che in data 2 luglio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato, dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, come modificata con decreto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «World Service società cooperativa enunciabile anche World Service soc. coop.», con sede in Piacenza (PC) (codice fiscale n. 01754600334), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Droghetti, nata a Portomaggiore (FE) il 30 agosto 1977 (codice fiscale DRGSFN77M70G916U), domiciliata in Ferrara (FE) corso Giovecca n. 80.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A03006

DECRETO 24 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Duebi società cooperativa - in stato di insolvenza», in Carbonia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 17 ottobre 2024, n. 72/2024, del Tribunale di Cagliari, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Duebi società cooperativa»;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Duebi società cooperativa - in stato di insolvenza», con sede in Carbonia (SU) (codice fiscale 03156340923) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Federico Delogu, nato a Ittiri (SS) il 5 gennaio 1965 (codice fiscale DLGNRF65A05E377Y), domiciliato in Alghero (SS), via Mazzini n. 27.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla GURI del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02811

DECRETO 15 maggio 2025.

Gestione commissariale della «Cassa Mutua Assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Cassa Mutua Assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - società cooperativa», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 13 giugno 2024, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo numero 130702 del 27 dicembre 2024, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, relative al rinnovo degli organi sociali e ai rapporti con la società controllata;

Considerato che, a seguito di ricevuto esposto, la competente divisione di questa Direzione generale ha avviato una ispezione straordinaria conclusasi con il verbale sottoscritto in data 13 giugno 2024 con la proposta di gestione commissariale, essendo ancora sussistenti le situazioni di irregolarità già ravvisate nell'ambito della revisione ordinaria;

Vista la nota acquisita al protocollo numero 8828 del 20 gennaio 2025 con cui la competente divisione non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le osservazioni al verbale di ispezione straordinaria pervenute, in data 10 gennaio 2025, da parte dell'ente, in quanto non dimostranti il superamento delle irregolarità rilevate;

Vista la nota protocollo numero 19453 del 5 febbraio 2025, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di proseguimento del procedimento per l'adozione del provvedimento in ragione delle risultanze dell'ispezione straordinaria;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso, ad unanimità, dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 febbraio 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo, è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo numero 79208 del 29 aprile 2024;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Cassa Mutua Assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - società cooperativa», C.F. 01508590484, con sede legale in Firenze (FI).

Art. 2.

L'avvocato Roberto Mantovano, C.F. MNTRRT64H28F839M, con domicilio professionale in via Carducci n. 3 - 50121 Firenze (FI), è nominato commissario governativo della «Cassa Mutua Assistenza fra il personale già dipendente della Banca Toscana - società cooperativa», C.F. 01508590484, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, secondo quanto emerso nell'ambito delle attività di vigilanza ordinaria e straordinaria, nello specifico: 1) nominare l'organo di controllo; 2) sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci degli esercizi 2023 e 2024; 3) approfondire la situazione afferente ai rapporti in essere con la società controllata e relazionare in merito alla volontà dei soci sulla partecipazione alla stessa.

A conclusione dell'incarico, il commissario deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03012

DECRETO 15 maggio 2025.

Prosecuzione della gestione commissariale della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Richiamato il decreto direttoriale n. 1/GC/2025 del 30 gennaio 2025, con il quale è stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, con sede legale in Roma (RM), con contestuale nomina dell'avvocato Antonio Capparelli, quale commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista l'istanza acquisita agli atti con protocollo numero 83233 del 5 maggio 2025, con la quale l'avvocato Antonio Capparelli ha trasmesso una relazione sulla situazione societaria, rappresentando le attività svolte e la necessità di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati;

Ritenuto opportuno consentire la prosecuzione, oltre la scadenza del termine, della gestione commissariale già disposta con il decreto direttoriale sopra richiamato, affinché il commissario governativo possano concludersi tutte le attività in essere funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente - come rappresentato dal commissario medesimo ai soci nell'assemblea del 29 aprile 2025, e in particolare: - la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; - la verifica della possibilità di modifica delle disposizioni dello statuto sull'organo di controllo per poi procedere con la nomina dello stesso; - il completamento delle operazioni di trasferimento della sede sociale dell'ente; - l'esecuzione delle azioni necessarie per il recupero delle somme dovute dai soci;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la prosecuzione, oltre la scadenza del termine, della gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, con sede legale in Roma (RM) fino al 30 luglio 2025, fatta salva l'eventuale possibilità di adozione di ulteriore analogo provvedimento di continuazione del rapporto in essere da esplicarsi alle medesime condizioni e comunque entro e non oltre i tempi strettamente necessari al completamento degli adempimenti in corso di esecuzione, secondo quanto sarà meglio rappresentato in apposita relazione dal commissario incaricato.

Art. 2.

L'avvocato Antonio Capparelli (codice fiscale CPPNTN53H23D086C) è confermato quale commissario governativo.

Il commissario governativo deve portare a termine i compiti affidati con il decreto direttoriale di nomina e svolgere tutte le attività ritenute congrue per la regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto indicato in premessa.

In conclusione dell'esecuzione dell'incarico, il commissario deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03013

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di acoramidis, «Beyonttra». (Determina n. 600/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7 - 11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

BEYONTTRA

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line*: https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

BEYONTTRA

Codice ATC - principio attivo: C01EB25 Acoramidis.

Titolare: Bridgebio Europe B.V..

Cod. procedura EMEA/H/C/006333/0000.

GUUE: 31 marzo 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Beyonttra» è indicato per il trattamento dell'amiloidosi da transtiretina *wild type* o variante in pazienti adulti con cardiomiopatia (ATTR-CM).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nella gestione dei pazienti con cardiomiopatia da amiloidosi da transtiretina (ATTR-CM).

Uso orale.

Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere. «Beyonttra» può essere assunto con acqua, con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1906/001 A.I.C.: 051912018 /E In base 32: 1KJ7BL 356 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE/alu) - 120 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-cardiologo (RRL).

25A02814

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato (21-valente), «Capvaxive». (Determina n. 601/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la decisione della Commissione europea numero C(2025)1922 del 24 marzo 2025, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Capvaxive»;

Vista la istanza della MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vitorchiano n. 151 - 00189 Roma, rappresentante in Italia della società Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Paesi Bassi, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Capvaxive», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 0038143-27/03/2025-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione della decisione europea C(2025)1922 del 24 marzo 2025, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

CAPVAXIVE;

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

CAPVAXIVE,

Codice ATC - principio attivo: J07AL02 Vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato (21-valente).

Titolare: Merck Sharp & Dohme B.V.

Cod. procedura: EMEA/H/C/006267/0000.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Capvaxive» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione della malattia invasiva e dell'infezione polmonare causate da *streptococcus pneumoniae* negli individui di età pari o superiore a 18 anni.

Vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per informazioni sulla protezione contro specifici sierotipi pneumococcici.

L'uso di «Capvaxive» deve essere stabilito in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

«Capvaxive» deve essere somministrato solo mediante iniezione intramuscolare. Negli adulti, questo vaccino deve essere somministrato preferibilmente nel muscolo deltoide del braccio, facendo attenzione ad evitare l'iniezione all'interno o in prossimità di nervi e vasi sanguigni.

Per le istruzioni sulla manipolazione del vaccino prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/1913/001 A.I.C.: 052027012 /E In base 32: 1KMRN4 - 0,5 mL - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita;

EU/1/25/1913/002 A.I.C.: 052027024 /E In base 32: 1KMRNJ - 0,5 mL - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita + 1 ago;

EU/1/25/1913/003 A.I.C.: 052027036 /E In base 32: 1KMRNW - 0,5 mL - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 1 siringa preriempita + 2 aghi;

EU/1/25/1913/004 A.I.C.: 052027048 /E In base 32: 1KMRP8 - 0,5 mL - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite;

EU/1/25/1913/005 A.I.C.: 052027051 /E In base 32: 1KMRPC - 0,5 mL - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite + 10 aghi;

EU/1/25/1913/006 A.I.C.: 052027063 /E In base 32: 1KMRPR - 0,5 mL - soluzione iniettabile - uso intramuscolare - siringa preriempita (vetro) 0,5 mL - 10 siringhe preriempite + 20 aghi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'articolo 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

25A02815

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tiratricolo, «Emcitate». (Determina n. 602/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7 - 11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EMCITATE

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

EMCITATE.

Codice ATC - Principio attivo: H03AA04 Tiratricolo.

Titolare: Rare Thyroid Therapeutics International AB.

Cod. procedura EMEA/H/C/005220/0000.

GUUE 31 marzo 2025.

Indicazioni terapeutiche

«Emcitate» è indicato per il trattamento della tireotossicosi periferica nei pazienti di qualunque età con deficit congenito del trasportatore 8 dei monocarbossilati (MCT8) (sindrome di Allan-Herndon-Dudley).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e monitorato da medici esperti nella gestione di pazienti con malattie genetiche rare come il deficit di MCT8.

Per uso orale o somministrazione tramite sonda gastrica per nutrizione.

Uso orale

Le compresse dispersibili di «Emcitate» devono essere disperse in acqua prima di essere assunte.

La dispersione deve essere preparata in un piccolo bicchiere dedicato, disperdendo la o le compresse (massimo 4 compresse per ciascuna somministrazione) in 30 ml di acqua da bere, mescolando con un cucchiaino per 1 minuto. Non devono essere utilizzati altri liquidi. La dispersione deve essere di colore bianco torbido. La dispersione deve quindi essere prelevata dal bicchiere con una siringa orale da 40 ml e somministrata immediatamente per via orale al paziente con la siringa. Occorre fare in modo di spingere lo stantuffo lentamente e delicatamente verso il basso per spruzzare con delicatezza la dispersione all'interno della guancia del paziente.

Aggiungere al bicchiere ulteriori 10 ml di acqua da bere e mescolare con un cucchiaino per circa 5 secondi, per garantire la dispersione del prodotto residuo. Questa dispersione deve essere prelevata dal bicchiere con la stessa siringa e somministrata immediatamente al paziente.

Mediante una sonda gastrica per nutrizione

«Emcitate» può essere somministrato mediante una sonda gastrica per nutrizione.

La preparazione della dispersione deve essere effettuata come descritto sopra per l'uso orale.

Prima della somministrazione, occorre assicurarsi che la sonda gastrica per nutrizione sia libera da ostruzioni e che siano seguite le istruzioni della sonda prescelta per quanto riguarda le procedure di lavaggio, somministrazione e risciacquo.

Il contenuto della siringa deve essere somministrato immediatamente nella sonda gastrica per nutrizione (30 ml + 10 ml per tutte le fasce di età).

Per ulteriori informazioni sulla somministrazione mediante sonda gastrica per nutrizione e sulla stabilità della dispersione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate: EU/1/24/1897/001 A.I.C.: 051992016 /E In base 32: 1KLPGJ - 350 µg - Compressa dispersibile - Uso orale - Blister (PVC/alluminio) - 60 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RRL).

25A02816

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2025)**, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 74** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

a-bis*) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025*;

b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;

c) *un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;*

d) *un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;*

e) *(soppressa).*

1-bis. *All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «sono o»;*

b) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. *Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:*

a) *successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;*

b) *la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.*

1-ter. *Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1*-bis *può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza».*

1-ter. *Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3*-bis, *comma 1, lettere* a), a-bis*) e* b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1*-bis, *lettera* b)*, della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.*

1-quater. *All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita».*

2. All'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

2-*ter*. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli artt. 4 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4. — 1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado *sono o* sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

*1-*bis*. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:*

a) *successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;*

b) *la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.*

*1-*ter*. Divenuto maggiorenne, chi ha acquistato la cittadinanza ai sensi del comma 1-*bis* può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza.*

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.».

«Art. 14. — 1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. *Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 19-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 699, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, come modificato dalla presente legge:

Art. 19-*bis* (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana). — 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.

2-bis. *Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.*

2-ter. *Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge.».*

Art. 1 - *bis*

Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana

*1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*septies *è inserito il seguente:*

*«1-*octies. *È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali».*

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a)*, dopo le parole: «secondo grado» sono inserite le seguenti: «sono o» e le parole: «, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni»;*

b) *dopo la lettera* a) *è inserita la seguente:*

*«a-*bis*) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. Ordinario n. 139, come modificato dalla presente legge:

«Art. 27 *(Ingresso per lavoro in casi particolari)*. — 1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

c) I professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;

d) traduttori e interpreti;

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con

cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani;

g);

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

i-*bis*) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

q-*bis*) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea;

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari";

r-*bis*) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

1-*bis*. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera *i)* del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

1-*ter*. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere *a), c)* e i-*bis*), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-*bis*. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni dalla data di ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-*bis*, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.

1-*quinquies*. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.

1-*sexies*. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-*bis*), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.

Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

1-*septies*. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi italiane da crociera.

*1-*octies. *È consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.*

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze

dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

5-*bis*. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9. — 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado *sono o* sono stati cittadini per nascita *e che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni*, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*;

a-bis*) allo straniero nato nel territorio della Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;*

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.».

Art. 1 - *ter*

Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 9*-bis*, comma 2, dopo la parola: «cittadinanza» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,»;*

b) *all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027».*

2. *Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7*-bis *è inserito il seguente:*

«*Art. 7-ter* (Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250*)*.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli artt. 9-*bis* e 17 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9-*bis*. — 1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza*, ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare,* sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro.

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza e ad interventi assistenziali straordinari.».

«Art. 17. — 1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*, chi è nato in Italia o è stato ivi residente per almeno due anni continuativi e ha perduto la cittadinanza in applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.*

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.».

— Si riporta il testo della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante «Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2011, come modificato dalla presente legge:

Allegato (previsto dall'art. 64, comma 1)
Tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari

Sezione I
ATTI DI STATO CIVILE:

Art. 1	Estratti per copia integrale di atti di stato civile - Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati: per ogni foglio	euro 9,00
Art. 2	a) Estratti per riassunto di atti di stato civile – Certificati e dichiarazioni d'ufficio concernenti lo stato civile: per ogni foglio b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio diritto fisso c) certificato di capacità matrimoniale o nulla osta	euro 6,00 euro 6,00 euro 6,00
Art. 3	Affissione dell'atto di pubblicazione di matrimonio: diritto fisso	euro 6,00
Art. 4	a) Certificato di cittadinanza: diritto fisso b) atto di rinuncia cittadinanza diritto fisso	euro 11,00 euro 50,00
Art. 5	Traduzione atti stato civile: in lingua italiana per ogni foglio in lingua non italiana per ogni foglio	euro 9,00 euro 17,00
Art. 6	Copia di traduzione di atto di stato civile per ogni foglio	euro 3,00
Art. 7	Legalizzazione atti di stato civile	euro 12,00
Art. 7-bis	Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza di persona maggiorenne	euro 600,00
Art. 7-ter	*Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza*	*euro 250*
Art. 8	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione per ogni atto:	euro 15,00

(*Omissis*).».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A03081

Testo del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 73 del 28 marzo 2025)**, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2025, n. 75** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 2)**, recante: «Disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio

1. All'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola «esclusivamente» è soppressa e dopo le parole «operazioni di soccorso» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) al comma 4 *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: «Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera *B)* dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto. *Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera* B) *dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.*»;

b-bis*) dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

*"7-*bis*. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera".*

2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189» sono inserite le seguenti: «, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.».

2-bis. *Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 6:

1) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*"2-*bis*. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento";*

*2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;*

b) *all'articolo 6-*bis*, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 6, commi 2 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6, commi 2, 2-*bis*, 3 e 3-bis" e le parole: "di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere* b) *e b-*bis*)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-bis".*

2-ter. *Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, le parole: "Nei casi di cui alle lettere* b) *e b-*bis*) del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui ai commi 1 e 2" e dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: ", quando la domanda è stata ivi presentata,";*

b) *all'articolo 35-*bis*, comma 2-*ter*, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere* b)*, b-*bis*) e* c)*," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*,";*

*b) all'articolo 35-*ter*, comma 1, primo periodo, le parole: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere* b)*, b-*bis*) e* c)*," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*,".*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.44 del 22 febbraio 2024, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*Disposizioni di coordinamento*). — 1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera *c)* del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno, possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo;

g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo;

h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo possono essere condotte persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso*, nonché quelle destinatarie di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

4. Le strutture indicate alle lettere *A)* e *B)* dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-*ter*, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera *B)* dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. *Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 alla struttura di cui alla lettera* B) *dell'allegato 1 al Protocollo non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto. Lo straniero trasferito nella struttura di cui alla lettera* B) *dell'allegato 1 al Protocollo vi permane, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda di protezione internazionale sia stata ivi presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione.*

5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.

7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

*7-*bis*. Per l'attuazione del Protocollo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2025, a cedere a titolo gratuito alla Repubblica di Albania, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, due motovedette della classe 400 Cavallari in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.*

8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1998, come modificato dalla presente legge:

«Art. 14 (*Esecuzione dell'espulsione*). — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189*, che può disporre anche il trasferimento dello straniero in altro centro.* Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-*bis*, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.

1.2. Lo straniero che è trattenuto ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10-*ter*, comma 2-*ter*.

1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis* del presente articolo.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo *status*, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

2-*bis*. Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4-*bis*. La partecipazione del destinatario del provvedimento all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di cui al comma 1 nel quale lo straniero è trattenuto, in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto dei periodi dal quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. *È fatta salva la facoltà di disporre, in ogni momento, il trasferimento dello straniero in altro centro, ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il citato trasferimento non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato e non è richiesta una nuova convalida.* Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.

5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-*ter*. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis* del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis* del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo.

5-*quater*.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della do-

cumentazione di cui al comma 5-*bis*, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

5-*quinquies*. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

5-*sexies*. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*quater*, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-*septies*. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-*bis*, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-*ter*, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Ai fini del periodo precedente, costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal primo periodo e da due a sette anni nei casi previsti dal terzo periodo. Se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena è della reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo e da quattro a dodici anni nei casi previsti dal terzo periodo; se, quale conseguenza non voluta, ne deriva la morte, la pena è della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo periodo e da dieci a diciotto anni nei casi previsti dal terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

7-*bis*. Nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-*ter* o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di documentazione video o fotografica, risulta essere autore del fatto e l'arresto è consentito entro quarantotto ore dal fatto.

7-*ter*. Per i delitti indicati nel comma 7-*bis* si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 recante: «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2015, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 (*Trattenimento*). — 1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo *status* di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

a-*bis*) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

b) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera d-*bis*) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-*bis*, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso.

*2-*bis*. La mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non preclude l'eventuale successiva adozione di un provvedimento di trattenimento ai sensi del comma 2, qualora ne ricorrano i presupposti. Quando il provvedimento ai sensi del comma 2 è adottato immediatamente o, comunque, non oltre quarantotto ore dalla comunicazione della mancata convalida di cui al primo periodo, il richiedente permane nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento.*

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione. *La disposizione del primo periodo si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.*

3-*bis*. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza, anche mediante il ricorso alle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e la verifica delle banche dati. Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell'opuscolo informativo previsto dal medesimo articolo 10.

4-*bis*. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per iscritto, è corredato di motivazione e reca l'indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie o deduzioni personalmente o a mezzo di difensore. Il provvedimento è trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, alla corte d'appello di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Il provvedimento è comunicato al richiedente nella prima lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di cui al comma 1-*bis* del medesimo articolo 14. La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quinto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato. Quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e il questore trasmette gli atti alla corte d'appello competente per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, per consentire l'espletamento della procedura di esame della domanda.

5-*bis*. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento.

7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-*bis*, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.

8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte della corte d'appello, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.

9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3, 3-*bis* e 7. In ogni caso, nei confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.

10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità di cui all'articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure di accoglienza previste dal presente decreto in presenza dei requisiti di cui all'articolo 14.

10-*bis*. Nel caso in cui sussistano fondati dubbi relativi all'età dichiarata da un minore si applicano le disposizioni dell'articolo 19-*bis*, comma 2.

Art. 6-*bis* (*Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-*bis *del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*). — 1. Fuori dei casi *di cui di cui all'articolo 6, commi 2, 2-*bis*, 3 e 3-bis*, del presente decreto e nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 14, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il richiedente può essere trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera *di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e fino alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'articolo 35-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento di cui al comma 1 può essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuati l'importo e le modalità di prestazione della predetta garanzia finanziaria.

2-*bis*. Al richiedente che non è trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura alla frontiera di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-*ter* del medesimo decreto. Allo stesso richiedente è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2.33.

3. Il trattenimento non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della procedura in frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di quattro settimane.

4. Nei casi di cui al comma 1, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato. Si applica in quanto compatibile l'articolo 6, comma 5.

4-*bis*. In caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

— Si riporta il testo degli articoli 28-*bis*, 35-*bis*, comma 2-*ter*, e 35-*ter*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante: «Attuazione

della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 2008, come modificato dalla presente legge:

«Art. 28-*bis* (*Procedure accelerate*). — 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*;

b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera *c)*, e 16, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente.

2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:

a) richiedente per il quale è stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;

b-*bis*) domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4 da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-*bis*);

d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-*ter*;

e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;

e-*bis*) richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.

2-*bis*. *Nei casi di cui ai commi 1 e 2* la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 4, *quando la domanda è stata ivi presentata,* e la Commissione territoriale decide nel termine di sette giorni dalla ricezione della domanda.

3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera *a)*, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *b)*, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.

5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, lettera *a)*, i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-*bis*, sono ridotti ad un terzo.

6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati e agli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

«Art. 35-*bis* (*Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale*). — *Omissis*.

2-*ter*. *Nei casi di cui all'articolo 28*-bis*, comma 2*-bis*,* del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il termine per il deposito del ricorso è di sette giorni, decorrenti dalla data di notificazione della decisione della Commissione territoriale.

Omissis.».

«Art. 35-*ter* (*Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura in frontiera*). — 1. *Nei casi di cui all'articolo 28*-bis*, comma 2*-bis*,* del presente decreto, anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, contro la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso nel termine indicato dall'articolo 35-*bis*, comma 2-*ter*, del presente decreto. La proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo.

2. Il ricorso è immediatamente notificato a cura della cancelleria al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale o la sezione che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero, che nei successivi due giorni possono depositare note difensive. Entro lo stesso termine, la Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili il verbale di audizione o, ove possibile, il verbale di trascrizione della videoregistrazione, nonché copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame. Alla scadenza del predetto termine il giudice in composizione monocratica provvede allo stato degli atti entro cinque giorni con decreto motivato.

2-*bis*. Avverso il decreto adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla corte d'appello; si applicano le disposizioni dell'articolo 35-*bis*, comma 4-*bis*.

3. Dal momento della proposizione dell'istanza e fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 2, ultimo periodo, il ricorrente non può essere espulso o allontanato dal luogo nel quale è trattenuto.

4. Quando l'istanza di sospensione è accolta il ricorrente è ammesso nel territorio nazionale e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, disposta ai sensi del comma 3, perde efficacia se il ricorso è rigettato, con decreto anche non definitivo.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, ultimo periodo, il giudice, in composizione collegiale, procede ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 7 e seguenti, in quanto compatibili.».

Art. 1 - bis.

Misure per il potenziamento tecnico-logistico dei centri di permanenza per i rimpatri

1. *All'articolo 19, comma 3*-bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante: "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.40 del 17 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19 (*Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*). —1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

3-*bis*. La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione di cui al comma 3 nonché l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti sono effettuati, fino al *31 dicembre 2026*, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera *h)*, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

25A03118

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di brivaracetam, «Brivaracetam Teva».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 190 del 14 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2024/9.

Procedura europea n. NL/H/5969/001-005/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRIVARACETAM TEVA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi (NL).

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497016 (in base 10), 1K3L1S (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497028 (in base 10), 1K3L24 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497030 (in base 10), 1K3L26 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497042 (in base 10), 1K3L2L (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497055 (in base 10), 1K3L2Z (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497067 (in base 10), 1K3L3C (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497079 (in base 10), 1K3L3R (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497081 (in base 10), 1K3L3T (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497093 (in base 10), 1K3L45 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497105 (in base 10), 1K3L4K (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497117 (in base 10), 1K3L4X (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497129 (in base 10), 1K3L59 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497131 (in base 10), 1K3L5C (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497143 (in base 10), 1K3L5R (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C n. 051497156 (in base 10), 1K3L64 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL A.I.C. n. 051497168 (in base 10), 1K3L6J (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497170 (in base 10), 1K3L6L (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497182 (in base 10), 1K3L6Y (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497194 (in base 10), 1K3L7B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497206 (in base 10), 1K3L7Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 x 1 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497218 (in base 10), 1K3L82 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497220 (in base 10), 1K3L84 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497232 (in base 10), 1K3L8J (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497244 (in base 10), 1K3L8W (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497257 (in base 10), 1K3L99 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497269 (in base 10), 1K3L9P (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497271 (in base 10), 1K3L9R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497283 (in base 10), 1K3LB3 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497295 (in base 10), 1K3LBH (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497307 (in base 10), 1K3LBV (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497319 (in base 10), 1K3LC7 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497321 (in base 10), 1K3LC9 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497333 (in base 10), 1K3LCP (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497345 (in base 10), 1K3LD1 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497358 (in base 10), 1K3LDG (in base 32).

Principio attivo: Brivaracetam.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Actavis Ltd., BLB015-016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000 Malta;

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow, Polonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497016 (in base 10), 1K3L1S (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497042 (in base 10), 1K3L2L (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497081 (in base 10), 1K3L3T (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497093 (in base 10), 1K3L45 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497117 (in base 10), 1K3L4X (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497129 (in base 10), 1K3L59 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497156 (in base 10), 1K3L64 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497168 (in base 10), 1K3L6J (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497182 (in base 10), 1K3L6Y (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497194 (in base 10), 1K3L7B (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497220 (in base 10), 1K3L84 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497232 (in base 10), 1K3L8J (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497257 (in base 10), 1K3L99 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497269 (in base 10), 1K3L9P (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497295 (in base 10), 1K3LBH (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497307 (in base 10), 1K3LBV (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497321 (in base 10), 1K3LC9 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497333 (in base 10), 1K3LCP (in base 32);

è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Per le confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497028 (in base 10), 1K3L24 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497030 (in base 10), 1K3L26 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497055 (in base 10), 1K3L2Z (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497067 (in base 10), 1K3L3C (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497079 (in base 10), 1K3L3R (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497105 (in base 10), 1K3L4K (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497131 (in base 10), 1K3L5C (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497143 (in base 10), 1K3L5R (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497170 (in base 10), 1K3L6L (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497206 (in base 10), 1K3L7Q (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 x 1 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497218 (in base 10), 1K3L82 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497244 (in base 10), 1K3L8W (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497271 (in base 10), 1K3L9R (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497283 (in base 10), 1K3LB3 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497319 (in base 10), 1K3LC7 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497345 (in base 10), 1K3LD1 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497358 (in base 10), 1K3LDG (in base 32);

è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497016 (in base 10), 1K3L1S (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497028 (in base 10), 1K3L24 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497042 (in base 10), 1K3L2L (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497055 (in base 10), 1K3L2Z (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497079 (in base 10), 1K3L3R (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497081 (in base 10), 1K3L3T (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497093 (in base 10), 1K3L45 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497117 (in base 10), 1K3L4X (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497129 (in base 10), 1K3L59 (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497143 (in base 10), 1K3L5R (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497156 (in base 10), 1K3L64 (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497168 (in base 10), 1K3L6J (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497182 (in base 10), 1K3L6Y (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497194 (in base 10), 1K3L7B (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 100 x 1 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497218 (in base 10), 1K3L82 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497220 (in base 10), 1K3L84 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497232 (in base 10), 1K3L8J (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497257 (in base 10), 1K3L99 (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497269 (in base 10), 1K3L9P (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497283 (in base 10), 1K3LB3 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497295 (in base 10), 1K3LBH (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497307 (in base 10), 1K3LBV (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 14 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497321 (in base 10), 1K3LC9 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 56 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497333 (in base 10), 1K3LCP (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 051497358 (in base 10), 1K3LDG (in base 32);

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Per le confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497030 (in base 10), 1K3L26 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497067 (in base 10), 1K3L3C (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497105 (in base 10), 1K3L4K (in base 32);

«25 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497131 (in base 10), 1K3L5C (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497170 (in base 10), 1K3L6L (in base 32);

«50 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497206 (in base 10), 1K3L7Q (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497244 (in base 10), 1K3L8W (in base 32);

«75 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497271 (in base 10), 1K3L9R (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL - A.I.C. n. 051497319 (in base 10), 1K3LC7 (in base 32);

«100 mg compresse rivestite con film» 168 x 1 compresse in blister PVC/PCTFE/PVC-AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051497345 (in base 10), 1K3LD1 (in base 32);

è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa e utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02990

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di melatonina, «Syncropine»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 191 del 14 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2023/335.

Procedura europea n. FI/H/1238/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SYNCROPINE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pierpaoli Exelyas S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso Concordia 11, cap 20129, Milano, Italia;

confezioni:

«3 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 051100016 (in base 10) 1JRGCJ (in base 32);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 051100028 (in base 10) 1JRGCW (in base 32).

Principio attivo: melatonina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Orion Corporation Orion Pharma - Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia;

Orion Corporation Orion Pharma - Joensuunkatu 7, FI-24100 Salo, Finlandia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione: «3 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 051100016 (in base 10) 1JRGCJ (in base 32), è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Per la confezione: «5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 051100028 (in base 10) 1JRGCW (in base 32), è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti: neuropsichiatra infantile, neurologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 gennaio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02991

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Istituto superiore di sanità - Officina Fabiocell, in Roma.

Con il provvedimento n. aM - 40/2025 del 28 aprile 2025 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in ROMA (RM) - viale Regina Elena n. 299 - (edificio n. 12), rilasciata alla società Istituto superiore di sanità - Officina Fabiocell.

25A02992

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* abrogativo

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 22 maggio 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti

la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la seguente richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione:

«Volete Voi che siano abrogati la Legge 20 maggio 2016 n. 76 "Regolamento delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", limitatamente a:

Articolo 1 comma 20: limitatamente alle parole:

"al solo fine di assicurare l'effettività dei diritti e il pieno riconoscimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso,";

"la disposizione di cui al precedente comma non si applica alle norme del codice civile non espressamente richiamate nella presente Legge nonché alle disposizioni di cui alla Legge 4 maggio 1983 n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.";

"Articolo 1 comma 21 abrogato integralmente;

Articolo 1 comma 22 abrogato integralmente;

Articolo 1 comma 23 abrogato integralmente;

Articolo 1 comma 24 abrogato integralmente;

Articolo 1 comma 25 abrogato integralmente"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Iadarola Zela in via Appia Nuova n. 45 – cap 00183, Roma; email: comitato.referendum@matrimonioegualitario.it

25A03117

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 7 maggio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Paolo Pomè, Console onorario del Regno di Thailandia in Torino.

25A03010

Rilascio di *exequatur*

In data 7 maggio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Mohammad Rafiqul Alam, Console generale della Repubblica Popolare del Bangladesh in Milano.

25A03011

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modalità di attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale.

Si comunica che il decreto ministeriale n. 175216 del 16 aprile 2025 recante «Modalità di attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale» è stato registrato dagli organi di controllo e il testo integrale è consultabile sul sito internet del MASAF alla seguente pagina: www.politicheagricole.it

25A02993

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Bando nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2024/2025.

Con decreto del 22 maggio 2025, prot. n. 647 il Ministero dell'università e della ricerca ha emanato il bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2024/2025. Il testo del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito www.mur.gov.it e sul sito www.universitaly.it

Con successivo provvedimento, integrativo del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'a.a. 2024/2025 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna Scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999.

Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

25A03119

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-118) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	**€**	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	**€**	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	**€**	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	**€**	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

45-410100250523

€ 1,00